



Gens Aurea S.p.A.

Codice Etico

Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2024)

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....	4
3	I VALORI ETICI GENERALI E FONDAMENTALI	5
4	I PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	7
4.1	A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
4.2	B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	7
4.3	C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	8
4.4	D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	8
4.5	E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	8
4.6	F. REATI SOCIETARI.....	8
4.7	G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	9
4.8	I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	9
4.9	M. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	10
4.10	N. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	10
4.11	O. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	10
4.12	P. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	11
4.13	Q. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	11
4.14	R. REATI AMBIENTALI.....	11
4.15	S. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE... 11	
4.16	V. REATI TRIBUTARI.....	12
4.17	W. REATI DI CONTRABBANDO	12
4.18	X. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	13
4.19	Z. REATI TRANSNAZIONALI	13
5	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	13
6	L'ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	14

1 INTRODUZIONE

Da sempre Gens Aurea S.p.A. (d'ora in avanti "Gens Aurea" o "la Società") considera, quali valori fondamentali sulla base dei quali organizzare e gestire la propria attività e perseguire il successo delle proprie iniziative imprenditoriali, la legalità, l'integrità, l'imparzialità, la trasparenza e la prudenza.

Tutti coloro che, a qualunque titolo, lavorano, collaborano od intrattengono relazioni professionali con Gens Aurea debbono, pertanto, perseguire sempre ed in ogni occasione i più elevati *standard* etici nelle relazioni con colleghi, clienti, fornitori, concorrenti, partner, Pubbliche Amministrazioni e, in generale, con la comunità, dimostrando onestà e correttezza in tutte le attività svolte.

In tale prospettiva, il Codice Etico (di seguito anche solo "il Codice"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gens Aurea ad integrazione e completamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla stessa ai sensi del D.Lgs. 231/01, è il documento nel quale vengono declinati i valori generali di natura etica ed i principi di condotta negli affari ai quali la Società ha inteso ed intende ispirare costantemente la propria attività.

Per tale ragione, il rispetto del Codice da parte di dipendenti, collaboratori, consulenti e controparti contrattuali riveste un'importanza fondamentale: dalla puntuale osservanza dei principi in esso enunciati dipendono, in ultima analisi, l'integrità e la reputazione stesse della Società, che costituiscono a loro volta un patrimonio decisivo per il successo dell'attività d'impresa.

In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, la scelta adottata dalla Società è stata quella di affiancare a valori etici di portata più ampia e generale un insieme di principi di condotta che rispondono alle specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 finalizzati a prevenire, in particolare, la commissione dei reati previsti dallo stesso.

Il Codice Etico è dunque strutturato in una prima parte, contenente i valori etici generali e fondamentali posti alla base del modo in cui Gens Aurea intende organizzare, gestire e condurre la propria attività, ed in una seconda parte, nella quale vengono individuati i principi etici di comportamento il cui rispetto è funzionale alla prevenzione del rischio che venga commessa taluna delle singole fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, raggruppati, per comodità di esposizione, in coerenza con le Parti Speciali del Modello.

2 I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

I valori etici ed i principi di condotta delineati nel Codice sono vincolanti per:

- i collaboratori di Gens Aurea (“Collaboratori”), ossia:
 - gli amministratori e i dirigenti e, più in generale, tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, indipendentemente dalla natura del rapporto che li lega alla stessa (soggetti *apicali*);
 - i dipendenti della Società (soggetti *sottoposti ad altrui direzione*)
- previa specifica accettazione o previsione in apposite clausole contrattuali, tutti coloro con i quali Gens Aurea intrattiene rapporti imprenditoriali, commerciali e non, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e del ruolo ricoperto (“Soggetti Esterni”), tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i *franchisee*, gli agenti, i consulenti e, più in generale, tutti coloro che svolgano attività di lavoro autonomo;
 - i collaboratori (come sopra definiti) delle altre società del Gruppo, i fornitori, i clienti ed i partner.

Ogni riferimento ai “Destinatari” contenuto nel Codice è da intendersi indistintamente rivolto a tutti i soggetti sopra indicati.

Il rispetto dei principi enunciati nel Codice è innanzitutto un dovere morale dei Destinatari, ai quali è richiesta la piena consapevolezza del fatto che esso è funzionale al perseguimento degli obiettivi aziendali secondo i valori fondamentali indicati in premessa.

In particolare, Gens Aurea esige che ogni Destinatario:

- conformi le decisioni e le scelte di propria competenza e la propria condotta a quanto previsto nel Codice;
- informi immediatamente l’Organismo di Vigilanza della Società di ogni eventuale violazione delle medesime previsioni della quale sia venuto, direttamente od indirettamente, a conoscenza, servendosi del canale whistleblowing, disponibile tramite apposita sezione del sito web della Società (<https://www.gens-aurea.it>). Fatti salvi esclusivamente gli obblighi di legge e le responsabilità derivanti da segnalazioni false inviate in mala fede, Gens Aurea assicura la riservatezza dell’identità degli autori delle segnalazioni e garantisce e tutela gli stessi da ogni ritorsione, discriminazione o conseguenza pregiudizievole che possa loro derivare per il fatto stesso dell’aver inviato la segnalazione.
- richieda, all’occorrenza, senza indugio interpretazioni o chiarimenti in merito ai principi etici di comportamento di seguito compiutamente delineati.

3 I VALORI ETICI GENERALI E FONDAMENTALI

Nel raggiungimento dei propri obiettivi, la Società riconosce i seguenti valori etici generali e fondamentali, vincolanti per i Destinatari:

- **Legalità:** i comportamenti sono rigorosamente vincolati, nella fase di decisione e di attuazione, al pieno rispetto di tutte le norme vigenti, nazionali ed internazionali, della regolamentazione definita dalle Autorità di Vigilanza nonché delle procedure interne;
- **Integrità:** le attività sono gestite con il massimo impegno professionale ed etico, prevenendo ed evitando ogni situazione in cui potrebbero manifestarsi eventuali conflitti d'interesse ed assicurando che i comportamenti siano sempre improntati ad onestà, moralità e correttezza.
I rapporti tra Destinatari, a tutti i livelli, sono improntati a criteri di correttezza, lealtà e reciproco rispetto.
Nell'ambito dell'attività prestata alle dipendenze della Società o nelle relazioni intrattenute con la stessa non è tollerato alcun comportamento ingiurioso, diffamatorio, denigratorio o minatorio nei confronti di alcuno, sia esso un collega od un terzo.
È categoricamente vietato prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
I Destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di privacy, adoperandosi per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi di dispersione, accesso non autorizzato o trattamento illecito dei dati dei quali Gens Aurea sia titolare.
È tassativamente vietato ogni utilizzo, comunicazione o divulgazione di informazioni o notizie riservate delle quali i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione od in occasione del loro rapporto con la Società. Le conoscenze sviluppate da Gens Aurea sono patrimonio esclusivo della stessa e, come tali, devono intendersi strettamente confidenziali e coperte da riservatezza. Con la sola eccezione di quanto in proposito previsto dalla normativa vigente e da eventuali, specifici accordi contrattuali, tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti a non rivelare a terzi aspetti tecnici, commerciali ed organizzativi propri della Società.
- **Imparzialità:** le decisioni ed i comportamenti sono, rispettivamente, adottate ed attuati nel pieno rispetto della personalità di ognuno, incentivando e premiando il merito, l'integrità ed il senso di responsabilità nel massimo rispetto delle diversità individuali ed evitando ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali, nonché condizioni personali o sociali. Il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse costituiscono i criteri essenziali per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti professionali e commerciali nonché per gli avanzamenti di carriera e retributivi.

Fermo restando il legittimo perseguimento degli interessi imprenditoriali della Società e senza alcun pregiudizio per gli stessi, nelle trattative commerciali, professionali o di lavoro non è consentito approfittare indebitamente del proprio eventuale maggior potere contrattuale;

- **Trasparenza:** in tutti i rapporti (di lavoro, commerciali, istituzionali, ecc.) intrattenuti con la Società o per conto della stessa sono garantite informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere.

Fermo quanto *infra* specificamente previsto in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, Gens Aurea coopera attivamente e senza riserve con tutte le Autorità con le quali intrattenga rapporti di qualsivoglia natura e pretende altrettanto da ogni Destinatario.

I Destinatari si impegnano ad adempiere puntualmente gli impegni e gli obblighi assunti, tanto che gli stessi trovino la propria fonte in pattuizioni contrattuali quanto che si tratti di informazioni od offerte oggetto di comunicazioni commerciali o di marketing.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione destinati a confluire nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società siano rilevati secondo correttezza, completezza e tempestività.

I rapporti con i *media* sono riservati esclusivamente alle funzioni di Gens Aurea a ciò espressamente preposte o delegate.

Al fine di garantire l'accuratezza, genuinità, correttezza e trasparenza delle informazioni fornite ai *media*, i Destinatari devono astenersi dal divulgare fatti e/o notizie relativi alla Società senza previo concerto con le suddette funzioni.

È tassativamente vietata la divulgazione di notizie false;

- **Prudenza:** le attività sono gestite con piena consapevolezza dei rischi e con l'obiettivo di una sana gestione degli stessi; ciò si concretizza in comportamenti prudenti, soprattutto quando dalle proprie azioni e decisioni possa derivare un danno alle persone e alle cose.

È responsabilità di ciascun Destinatario custodire e conservare i beni e le risorse affidategli dalla Società per l'espletamento della propria attività. Nessun destinatario può utilizzare in modo improprio tali beni e risorse ed è altresì tenuto ad impedire ad altri di farlo.

I sistemi di posta elettronica e di accesso alla rete di Gens Aurea appartengono esclusivamente alla stessa. L'utilizzo di tali strumenti deve, pertanto, avvenire nel più rigoroso rispetto della vigente normativa di riferimento e delle relative procedure e disposizioni operative interne.

In nessun caso il perseguimento di un interesse della Società od il conseguimento di un vantaggio per la stessa può giustificare una condotta illecita o contraria ai valori e principi etici delineati nel presente Codice.

In conformità a quanto *infra* specificamente previsto in proposito, pertanto, simili condotte saranno suscettibili di essere sanzionate nonostante il beneficio (apparentemente) arrecato alla Società.

4 I PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Nel raggiungimento dei propri obiettivi, la Società riconosce i seguenti principi etici di comportamento relativi alle singole fattispecie di reato¹, vincolanti per i Destinatari.

4.1 A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- A.1. rispettare, in ogni rapporto intrattenuto con Funzionari pubblici, la regolarità dei procedimenti amministrativi e il buon funzionamento delle attività della Pubblica Amministrazione, con formale e sostanziale rispetto degli interessi patrimoniali della stessa;
- A.2. assicurare e promuovere, attraverso i propri comportamenti, l'imparzialità di valutazione, di procedimento e di giudizio della Pubblica Amministrazione;
- A.3. fornire sempre, nelle dichiarazioni e/o documenti e/o comunicazioni di qualsivoglia natura, anche per via telematica, rivolte alla Pubblica Amministrazione, informazioni e dati corretti, completi e veritieri;
- A.4. garantire il puntuale e corretto adempimento di ogni obbligazione contrattualmente assunta nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ambito di eventuali rapporti di fornitura;
- A.5. astenersi nel modo più assoluto dall'offrire o corrispondere, direttamente od indirettamente, somme di denaro od altre utilità, indipendentemente dalla natura e dal valore delle stesse, a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o qualsiasi altro soggetto (persona fisica, società od ente) connessa o collegata con i medesimi.

4.2 B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- B.1. assicurare e promuovere l'integrità e la salvaguardia dei dati e delle informazioni, garantendo privilegi individuali di accesso ai dati ed alle informazioni coerenti al ruolo e alle responsabilità di ciascuno;
- B.2. utilizzare il sistema informatico aziendale ed i relativi beni strumentali esclusivamente per le finalità ed entro i limiti definiti dalla Società in relazione alla specifica attività di ciascuno.

¹ La codifica adottata, con indicazione di una lettera dell'alfabeto, fa esplicito riferimento alla specifica Parte Speciale che riporta la stessa codifica.

4.3 C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- C.1. assicurare adeguata prevenzione del rischio di infiltrazione criminale e promuovere l'adozione di modalità di valutazione dell'affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con la Società;
- C.2. garantire che ogni processo decisionale nel quale sia direttamente od indirettamente coinvolta la Società debba necessariamente svilupparsi e perfezionarsi con il coinvolgimento di più soggetti diversi, con separazione dei relativi ruoli, e secondo modalità che consentano la tracciabilità e la verificabilità, anche nel tempo, dei contributi apportati da ogni funzione coinvolta.

4.4 D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- D.1. promuovere la corretta informazione del valore della proprietà industriale, funzionale alla salvaguardia dei propri diritti ad essa connessi ed alla tutela dei diritti di terze parti;
- D.2. assicurare adeguata collaborazione alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione dei fenomeni concernenti la contraffazione e la falsificazione di banconote, monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento;
- D.3. astenersi nel modo più assoluto dall'accettare od utilizzare banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede.

4.5 E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- E.1. promuovere il ricorso a pratiche commerciali improntate esclusivamente a principi di buona fede, correttezza e lealtà e assicurare adeguata informazione e corretta pubblicità ai prodotti, al fine di tutelare la fiducia riposta dai clienti nella Società;
- E.2. rispettare la normativa vigente in materia di concorrenza, astenendosi dal porre in essere comportamenti o pratiche commerciali tali da sfociare in condotte di concorrenza sleale e, più in generale, in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari in questione.

4.6 F. REATI SOCIETARI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- F.1. fornire dati a rilevanza amministrativa, contabile e finanziaria veri, precisi, completi e verificabili;
- F.2. assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema amministrativo - contabile, indispensabili per predisporre e comunicare ai soci ed al mercato dati economici, patrimoniali e finanziari accurati e completi;
- F.3. promuovere l'istituzione e l'utilizzo di idonei strumenti per identificare, prevenire e gestire i rischi relativi all'informativa finanziaria, nonché le frodi e i comportamenti scorretti;
- F.4. promuovere ed assicurare la legalità degli atti nella pianificazione, decisione ed attuazione delle operazioni societarie, siano esse di carattere ordinario ovvero straordinario;
- F.5. rispettare puntualmente gli obblighi relativi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, collaborando con le stesse ed in ogni caso non ostacolandone le funzioni;
- F.6. astenersi dall'offrire o corrispondere, direttamente od indirettamente, a soggetti terzi diversi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, somme di denaro od altre utilità, con la sola eccezione di oggetti di modico valore e nel rispetto delle normali pratiche commerciali o di cortesia.

4.7 G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- G.1. rifiutare e impegnarsi a contrastare la diffusione di idee e il compimento di azioni volte allo spargimento del terrore o al sovvertimento dell'ordine democratico costituzionale;
- G.2. assicurare e promuovere la tutela dei valori democratici ed il rispetto dello Stato, della Costituzione e delle Istituzioni Pubbliche come valori fondamentali del nostro ordinamento.

4.8 I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- I.1. assicurare e promuovere la tutela della libertà individuale, come bene fondamentale attraverso il quale si estrinseca la personalità umana;
- I.2. rifiutare e impegnarsi a contrastare il lavoro e lo sfruttamento minorile e lo sfruttamento del lavoro in generale, anche attraverso il rifiuto di contrarre con soggetti terzi che se ne avvalgano.

4.9 M. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- M.1. rispettare scrupolosamente la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, assicurando il puntuale adempimento degli obblighi dalle stessa posti a carico delle diverse funzioni aziendali;
- M.2. impegnarsi a fornire un posto di lavoro salutare e sicuro ai propri dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori e, più in generale, alla comunità ed a chiunque sia presente nei propri uffici e nei propri negozi, con particolare cura nella prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali e nella eliminazione o, ove impossibile, minimizzazione dei rischi;
- M.3. ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza e salute, stabilendo obiettivi e traguardi periodicamente riesaminati, mirati in particolare alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- M.4. impegnarsi a rispettare la legislazione ed i regolamenti vigenti, le prescrizioni e gli accordi volontari sottoscritti, cooperando con le istituzioni, gli enti territoriali e le organizzazioni industriali;
- M.5. promuovere la comunicazione interna ed esterna, coinvolgendo, consultando e responsabilizzando i lavoratori a tutti i livelli e chiunque operi nelle attività aziendali, attraverso programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione.

4.10 N. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- N.1. rispettare scrupolosamente gli obblighi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, anche in materia di adeguata verifica e di limitazioni all'utilizzo del denaro contante, ed assicurare la tempestiva e puntuale cura degli adempimenti prescritti in materia e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- N.2. astenersi dall'acquistare e/o rivendere beni dei quali si possa anche solo sospettare una provenienza illecita ovvero dal compiere sui medesimi qualsivoglia operazione di trasformazione (smontaggio, assemblaggio, scastonatura/incastonatura di pietre, fusione, ecc.).

4.11 O. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- O.1. utilizzare, nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, esclusivamente gli strumenti di pagamento legittimamente messi a loro disposizione dalla Società;
- O.2. disporre e ricevere pagamenti avvalendosi esclusivamente di strumenti e circuiti che rispondano ai più elevati standard di sicurezza presenti sul mercato;
- O.3. astenersi dall'impiegare, in qualsivoglia attività o processo della Società, strumenti di pagamento illeciti o di provenienza anche solo potenzialmente illecita nonché dall'alterare il funzionamento di qualsivoglia dispositivo o sistema di pagamento.

4.12 P. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- P.1. promuovere il corretto utilizzo delle opere dell'ingegno di carattere creativo, nonché dei programmi per elaboratore e le banche di dati;
- P.2. utilizzare nella propria attività esclusivamente software per i quali si disponga di valida licenza ovvero software c.d. open source;
- P.3. assicurare il pieno rispetto della normativa *pro tempore* vigente anche in relazione ai contenuti direttamente od indirettamente accessibili tramite il sito internet e le piattaforme di e-commerce della Società.

4.13 Q. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- Q.1. assicurare e promuovere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e con l'Autorità Giudiziaria.

4.14 R. REATI AMBIENTALI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- R.1. assicurare e promuovere la tutela dell'ambiente, come bene fondamentale per la collettività, attraverso il puntuale rispetto della normativa *pro tempore* vigente, il continuo miglioramento e la costante ricerca di modalità operative ecosostenibili.

4.15 S. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- S.1. contrastare i fenomeni del lavoro sommerso e dell'immigrazione irregolare, favorendo l'integrazione e la formazione dei lavoratori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno.

4.16 V. REATI TRIBUTARI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- V.1. verificare che le fatture e gli altri documenti fiscali relativi ad operazioni di acquisto di beni o servizi siano coerenti, per importo, causale e soggetto emittente, con la fornitura o l'attività acquistata, rifiutando il pagamento in caso di anomalie ed astenendosi dall'utilizzare il documento a fini fiscali;
- V.2. assicurare la veridicità, completezza e verificabilità di ogni dato od informazione a rilevanza contabile/fiscale dagli stessi elaborato, ricevuto da o trasmesso ad altre Funzioni della Società o del Gruppo;
- V.3. astenersi dall'emettere fatture od altri documenti fiscali relativi ad operazioni di vendita di beni o di servizi che non rispecchino fedelmente la natura della fornitura o della prestazione effettuata in favore di terzi, con particolare riferimento all'importo, alla causale ed alla controparte dell'operazione;
- V.4. garantire la conservazione e l'inalterabilità della documentazione contabile/fiscale di loro pertinenza;
- V.5. astenersi dal promuovere e partecipare ad operazioni simulate od altre attività fraudolente aventi ad oggetto beni della Società o di altra società del Gruppo;
- V.6. assicurare la tempestiva presentazione delle dichiarazioni fiscali della Società e la corretta indicazione nelle stesse degli elementi che concorrono alla determinazione delle imposte dovute;
- V.7. astenersi dall'utilizzare crediti non spettanti od inesistenti ai fini di eventuali compensazioni.

4.17 W. REATI DI CONTRABBANDO

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- W.1. rispettare scrupolosamente gli obblighi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia doganale;
- W.2. assicurare e promuovere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi nei rapporti con l'Autorità Doganale;

- W.3. astenersi da qualsivoglia comportamento, fraudolento o meno, volto a sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, a conseguire indebite agevolazioni doganali o ad ottenere indebite restituzioni di diritti.

4.18 X. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- X.1. assicurare e promuovere la tutela del patrimonio culturale, attraverso il puntuale rispetto della normativa *pro tempore* vigente e la promozione di comportamenti volti a tutelare, in particolare, i beni di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico (c.d. “beni culturali”);
- X.2. astenersi dall’acquistare o trasferire beni culturali dei quali si abbia anche solo ragione di sospettare una provenienza illecita e dal compiere sui medesimi qualsivoglia operazione giuridica e/o materiale;
- X.3. astenersi dal compiere attività che possano distruggere, deteriorare o rendere anche solo in parte inservibili beni culturali che si trovino nella legittima disponibilità della Società (ad es. scastonamento, prove chimiche, fusione, ecc.).

4.19 Z. REATI TRANSNAZIONALI

I Destinatari, ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, devono:

- Z.1. assicurare e promuovere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e con l’Autorità Giudiziaria.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice rappresenta, per i Destinatari soggetti alla potestà disciplinare di Gens Aurea, comportamento suscettibile di essere sanzionato secondo le previsioni del C.C.N.L. di riferimento in concreto applicato al singolo Destinatario, così come richiamate e dettagliate anche nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Codice eventualmente commesse da Destinatari che, per converso, non siano direttamente soggetti alla potestà disciplinare di Gens Aurea saranno sanzionate, secondo criteri di predeterminazione, proporzionalità e ragionevolezza, sul piano delle relazioni contrattuali disciplinanti i rapporti tra la Società ed il Destinatario resosi responsabile della violazione.

6 L'ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni aggiornamento sarà adottato con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di una o più delle seguenti circostanze:

- significative violazioni dei principi enunciati nel Codice stesso o delle prescrizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative, in primis a seguito di integrazione legislativa dell'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione assicurarsi che il Codice Etico sia conosciuto e rispettato da tutti i Destinatari.

I Destinatari sono, a loro volta, tenuti a conoscere il contenuto del Codice ed a rispettare puntualmente i valori ed i principi in esso enunciati.

Ferma la natura obbligatoria di tali prescrizioni, compete agli amministratori ed ai dirigenti di Gens Aurea creare e mantenere una vera e propria cultura aziendale improntata alla condivisione dei valori e dei principi contenuti all'interno del Codice e non già all'imposizione degli stessi quale atto d'imperio dei vertici aziendali.



Gens Aurea S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01

Parte Generale

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2024)

Indice

DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE	4
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ.....	5
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....	5
L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE COMPORTAMENTO DOVEROSO DELLA SOCIETÀ AL FINE DI PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/01	15
LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	16
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI NEI GRUPPI SOCIETARI	18
L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GENS AUREA S.P.A.....	21
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA E DELLE AREE DI ATTIVITÀ.....	21
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	23
IL SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE.....	24
GLI OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	25
LE FINALITÀ DEL MODELLO E I PRINCIPI FONDAMENTALI	25
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	28
LA STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO	28
IL RAPPORTO TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO.....	32
L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE MODIFICHE ALLO STESSO	32
IL RAPPORTO CON LE SOCIETÀ FACENTI PARTE DEL GRUPPO GENS AUREA.....	33
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ.....	35
REQUISITI FUNZIONALI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
L'ITER DI NOMINA E DI REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
LA COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
SEGNALAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)	45
PER CONTRO, IL MANCATO RISPETTO DELLE GARANZIE, DEI DIVIETI E DELLE TUTELE ASSICURATE AGLI AUTORI DELLE SEGNALAZIONI E, RISPETTIVAMENTE, LA PRESENTAZIONE CON DOLO O COLPA GRAVE DI SEGNALAZIONI CHE SI RIVELINO FALSE COSTITUISCONO ILLECITO DISCIPLINARE SANZIONABILE IN CONFORMITÀ A QUANTO IN PROPOSITO PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 6.IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .	46
DEFINIZIONE E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE.....	47
DESTINATARI E LORO DOVERI	47
PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI	48
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	49
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	53
MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE (ART. 5, COMMA PRIMA, LETT. A DEL DECRETO)	55

MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI.....	56
FORMAZIONE DEI DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO	57
CONFERMA DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E DELLA SUA EFFICACE ATTUAZIONE ...	58

DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 da Gens Aurea S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto dei contenuti dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti all'altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o di apposite clausole contrattuali e nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito di aree di attività individuate come sensibili all'interno del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”), possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto dei contenuti dello stesso anche i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti, gli agenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- gli affiliati, i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di *joint-venture*);

Tra i Soggetti Esterni così definiti sono ricompresi anche coloro che, sebbene intrattengano i rispettivi rapporti contrattuali con altre società del Gruppo, nella sostanza operino in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

Il D.Lgs. n. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati (cosiddetti “reati-presupposto”) commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone ad essi ricollegabili.

Tale normativa si applica *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*, con l’esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In sostanza, possono considerarsi destinatari del Decreto: le società di capitali e cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le società di persone, i consorzi e i comitati.

La natura della responsabilità degli enti è di genere “misto” ed è caratterizzata dalla compresenza di tratti tipici tanto del sistema sanzionatorio penale quanto di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, all’ente si applicano sanzioni di carattere amministrativo, tale essendo la natura dell’illecito al medesimo ascrivibile, ma il sistema sanzionatorio è incentrato sul processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dello stesso e sussiste anche laddove tale soggetto non sia stato identificato o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

La riferibilità del reato all’ente presuppone che lo stesso sia commesso da un soggetto cosiddetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di quest’ultimo (artt. 6 e 7 del D.Lgs.).

Per quanto concerne i soggetti in posizione *apicale*, l’espressione va intesa in senso ampio, con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di funzioni di rappresentanza e direzione dell’ente nel suo complesso o anche di una sua unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in caso di delega di funzioni vi rientrano, pertanto, anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali. Tra i soggetti apicali rientrano, infine, anche coloro che, pur in assenza di un’investitura formale, esercitino “di fatto” le funzioni anzidette.

Quanto ai soggetti “subordinati” o *sottoposti ad altrui direzione*, è da ritenersi che non sia necessaria (ancorché sia di per sé sufficiente) l’esistenza di un rapporto di lavoro

subordinato con la Società: anche in questo caso, infatti, trova applicazione la cosiddetta “teoria funzionalistica” in virtù della quale ciò che rileva non è la qualifica formale bensì il ruolo concretamente svolto.

Come anticipato, per far sorgere la responsabilità dell’ente collettivo non è sufficiente la mera realizzazione o il tentativo di commissione di uno dei reati-presupposto¹.

Il Decreto richiede, infatti, che debba necessariamente sussistere un ulteriore requisito di natura oggettiva, ossia la realizzazione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Ne consegue che la responsabilità dell’ente rimane esclusa qualora l’interesse o il vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all’autore del reato o ad un terzo.

Il regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs. n. 231/01 mira, in particolare, a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti nel cui interesse gli stessi siano stati commessi ovvero che ne abbiano tratto un vantaggio.

Per tale ragione, in tutti i casi in cui un ente sia ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per la commissione di un reato-presupposto trova sempre applicazione una sanzione di carattere pecuniario.

Nella medesima prospettiva, al fine di privare l’ente del beneficio economico eventualmente conseguito in virtù della commissione di un reato-presupposto, in caso di condanna è, altresì, sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato stesso ovvero di beni o altre utilità di valore equivalente.

Per i casi più gravi, peraltro, è prevista l’applicabilità anche di misure interdittive (l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi) volte a limitare, in chiave sanzionatoria, la libertà dell’ente di svolgere attività commerciali e imprenditoriali.

Nei medesimi casi in cui è prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive può, altresì, essere disposta dal giudice anche la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell’ente.

La responsabilità amministrativa degli enti, come accennato, non dipende dalla commissione di qualsivoglia illecito penale.

La soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico collega, infatti, la responsabilità dell’ente collettivo alla commissione dei soli reati-presupposto ricompresi nel catalogo “chiuso” contenuto nel Decreto; ciò significa che la responsabilità della Società può derivare solo dalla commissione di uno (o più) di tali reati.

Alla data di approvazione del presente Modello, sono ricomprese nel novero dei reati-presupposto le seguenti fattispecie:

¹ Si sottolinea che la responsabilità amministrativa dell’ente permane (salvo una riduzione delle sanzioni), anche nel caso in cui sia configurabile solamente il tentativo di commettere il reato, senza che lo stesso sia poi stato effettivamente integrato (art. 26 D.Lgs. 231/01).

A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. n. 231/01) e Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. n. 231/01)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Frode nel conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/86);
- Peculato (art. 314 c.p.)²;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)³;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁴;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

² Ai sensi dell'art. 25, co. 1, ult. periodo, D.Lgs. 231/01, i "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale" rilevano quali reati-presupposto solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

³ Ai sensi dell'art. 25, co. 1, ult. periodo, D.Lgs. 231/01, i "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale" rilevano quali reati-presupposto solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

⁴ Ai sensi dell'art. 25, co. 1, ult. periodo, D.Lgs. 231/01, i "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale" rilevano quali reati-presupposto solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01)

- Falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p. in relazione agli art. 476-490, 492 e 493 c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90).

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F) Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/23).

G) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/01)

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [Titolo I, Libro II del codice penale];
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 del D.L. 625/79, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15);
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999.

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

L) Abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/01)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58).

M) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 583 c.p.).

N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/01)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs. 231/01);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 22 aprile 1941, n. 633).

Q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

R) Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Associazione per delinquere od associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI-bis del codice penale (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Norme ambientali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera con superamento anche dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A (art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C (art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Reati previsti dal codice penale richiamati dall'art. 3-bis co. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

S) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

T) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/01)

- Reati di cui all'articolo 3 co. 3-bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

U) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/01)

- Reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

V) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)⁵;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)⁶;
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)⁷.

W) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/73);

⁵ Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, D.Lgs. 231/01 i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione rilevano quali reati-presupposto solo *“se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

⁶ Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, D.Lgs. 231/01 i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione rilevano quali reati-presupposto solo *“se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

⁷ Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, D.Lgs. 231/01 i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione rilevano quali reati-presupposto solo *“se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/73);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/73);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/73);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/73);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73).

X) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/01), Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/01)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Z) Reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

commissione sotto forma di reato transnazionale⁸ dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

⁸ Ai sensi dell'art. 3 della L. 16.3.2006 n. 146 è da considerarsi transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, allorquando sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, o ancora sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Le Parti Speciali del Modello contengono una sintetica descrizione, in chiave esemplificativa, delle singole fattispecie di reato rilevanti per la Società.

L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE COMPORTAMENTO DOVEROSO DELLA SOCIETÀ AL FINE DI PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/01

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti apicali (come sopra definiti), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

La responsabilità dell'ente è esclusa solo qualora tali condizioni sussistano tutte congiuntamente.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione (come sopra definiti), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello⁹.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

⁹ Nell'implementazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si è scelto di seguire le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo emanate da Confindustria, giacché la Società risulta essere iscritta a Confindustria Federorafì, associazione di categoria che raccoglie gli operatori attivi nella produzione e nel commercio di monili in oro e metalli preziosi, a sua volta associata a Confindustria. L'edizione più recente del documento è stata pubblicata nel giugno del 2021.

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/01;
- progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui¹⁰:

- *nel caso di reati dolosi, il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;*
- *nel caso di reati colposi, per loro natura incompatibili con una elusione fraudolenta (cioè dolosa) dei modelli, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.*

Per quanto concerne i reati dolosi, gli accorgimenti preventivi possono essere sintetizzati in:

- *Adozione di un Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;*
- *Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;*
- *Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;*
- *Poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;*
- *Comunicazione al personale e sua formazione;*
- *Sistemi di controllo integrato che considerino tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare¹¹.*

¹⁰ Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 40 e seguenti.

¹¹ Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 51 e seguenti.

Per quanto attiene ai reati colposi, i sistemi di controllo preventivo – in aggiunta agli accorgimenti relativi ai reati dolosi – comprendono:

- *una struttura organizzativa che preveda un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali;*
- *formazione e addestramento specifico periodico che tenga conto (tra l'altro) della modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati;*
- *comunicazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati attraverso le consultazioni e le riunioni periodiche previste in materia di salute e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale;*
- *una gestione operativa dei processi aziendali congruente ed integrata con il sistema di controllo¹².*

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

In considerazione di ciò devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee Guida (cosiddetto Case Study), nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI NEI GRUPPI SOCIETARI

Tra i numerosi spunti forniti dal citato documento elaborato da Confindustria, particolare attenzione merita – attesa l'assoluta pertinenza con la realtà della Società – il tema della responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito dei Gruppi di imprese.

Si tratta di aspetto in alcun modo affrontato dal Decreto e purtuttavia sicuramente “sensibile”, in quanto potenzialmente idoneo ad estendere la responsabilità dell'ente inserito in un contesto di Gruppo anche a condotte illecite poste in essere al di fuori del perimetro operativo proprio dell'ente stesso.

In via generale, l'impossibilità tecnico-giuridica di riconoscere al Gruppo un'autonomia giuridica propria, distinta rispetto a quella delle singole società che ne fanno parte, esclude in radice la configurabilità di una responsabilità diretta del Gruppo ai sensi del Decreto.

¹² Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 54 e seguenti

Occorre, invece, interrogarsi in merito alla possibilità che le conseguenze sanzionatorie di un reato commesso nell'ambito di una società del Gruppo (ad es. una controllata) ricadano anche su altra e diversa società del Gruppo stesso (ad es. la holding).

In altri termini, la questione può correttamente essere impostata in termini di responsabilità nel Gruppo.

Orbene, in tale prospettiva deve innanzitutto escludersi l'operatività di qualsivoglia automatismo sanzionatorio fondato sulla mera esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento tra società del Gruppo. Nell'esempio precedente, la holding non potrà essere chiamata a rispondere per un reato-presupposto commesso nell'ambito della controllata sol perché ne detiene la partecipazione di controllo.

Né da tale rapporto societario può, di per sé, essere implicitamente dedotto un interesse concorrente della controllante nel fatto illecito commesso in seno alla controllata.

“Perché anche un'altra società del Gruppo sia ritenuta responsabile da reato” – osservano le Linee Guida – “occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – alla controllante o a un'altra società del Gruppo”¹³.

Tenendo a mente i sopra descritti criteri di imputazione della responsabilità all'ente, tuttavia, tale condizione non è ancora di per sé sufficiente a legittimare un addebito di colpevolezza nei confronti di un soggetto giuridico diverso da quello direttamente rimproverabile per il reato commesso.

Occorre, infatti, che la persona fisica che ha commesso il reato-presupposto presenti pur sempre un collegamento qualificato (anche) con la diversa persona giuridica alla quale si pretende di estendere gli effetti sanzionatori del suo operato.

Ne deriva che la responsabilità di una società del Gruppo per un reato commesso nell'attività di altra società del medesimo Gruppo potrà ritenersi sussistente qualora:

- sia stato commesso un reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della seconda, anche della prima;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla prima società abbiano partecipato alla commissione del reato-presupposto apportando un contributo causalmente rilevante, ad esempio impartendo direttive penalmente illecite alle Funzioni della seconda ovvero ricoprendo contemporaneamente ruoli di vertice in entrambe le società.

Al fine di fronteggiare il rischio di “espansione” della responsabilità amministrativa all'interno dei Gruppi societari è quindi opportuno prevedere un'architettura complessiva degli strumenti di prevenzione adottati dai singoli enti che, da un lato, rispetti l'autonomia giuridica degli stessi e, dall'altro, garantisca una sinergica armonizzazione dei rispettivi presidi organizzativi e di controllo.

¹³ Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 94.

In tale prospettiva, è necessario che:

- ciascuna società del Gruppo svolga autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ciascuna società del Gruppo nomini un proprio Organismo di Vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti;
- i medesimi soggetti non rivestano, ove possibile, ruoli apicali in seno a più società del Gruppo;
- la controllante stimoli l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del Gruppo di propri Modelli organizzativi, eventualmente indicando una struttura comune del codice di comportamento, principi omogenei del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, che le controllate dovranno poi declinare ed implementare autonomamente in conformità alla realtà aziendale di ciascuna di esse;
- il Modello della controllante tenga conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del Gruppo nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (es. bilancio consolidato), delineando regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate;
- siano adeguatamente presidiate le attività od i processi affidati in outsourcing ad altre società del Gruppo, prestando particolare attenzione ai relativi rapporti contrattuali e di fatturazione intercompany.

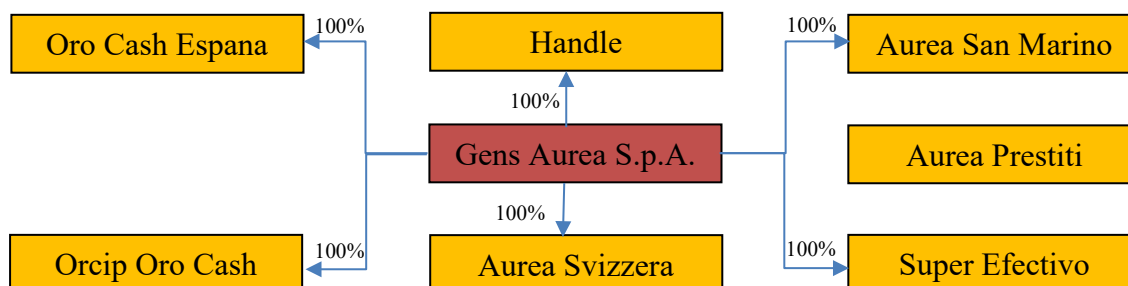
L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GENS AUREA S.p.A.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA E DELLE AREE DI ATTIVITÀ

Gens Aurea S.p.A. a socio unico è stata fondata a Milano nel 2009 e si occupa dello svolgimento, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni, delle attività di commercio dell'oro in via professionale, di commercio di metalli, pietre, orologi e altri oggetti preziosi, nuovi ed usati, sia all'ingrosso che al dettaglio e di attività di consulenza nel medesimo settore, di attività di import ed export di gioielli, metalli preziosi, orologi, oggetti di bigiotteria/ornamento e similari, nuovi ed usati.

La Società è a capo del più ampio gruppo, specializzato in attività di commercio dell'oro, nuovo ed usato, al dettaglio e all'ingrosso, presente con diverse società nel sud Europa, del quale rappresenta il fondamentale snodo imprenditoriale ed operativo (il "Gruppo").

In particolare, Gens Aurea S.p.A. è la società operativa che controlla sia la rete diretta che la rete *franchising* in Italia e detiene i marchi "Oro Cash", "Luxury Zone", "Alfieri & St. John" e "Aurea Invest", nonché l'intera partecipazione nelle altre società operative del Gruppo¹⁴ e i relativi marchi.



¹⁴ Si tratta, nello specifico, di:

- Aurea Prestiti S.p.A., società operativa, autorizzata da Banca d'Italia allo svolgimento di attività di credito su pegno, che controlla la rete diretta ad insegna "Pegno Sicuro" in Italia;
- Handle S.A., società operativa svizzera che si occupa delle attività di raccolta di oro dalla rete diretta e dai *franchising*, del controllo qualità e del successivo conferimento dei metalli presso la fonderia;
- Aurea Svizzera S.A. società operativa che controlla la rete diretta ad insegna "Oro Cash" in Svizzera;
- Oro Cash Espana SLU, società operativa che controlla la rete diretta ad insegna "Oro Caja" e "Luxury Zone" in Spagna;
- Super Efectivo SLU, società operativa che controlla la rete diretta ad insegna "Super Efectivo" in Spagna;
- Orcip – Oro Cash Lda, società operativa che controlla la rete diretta ad insegna "Ouro Caixa" in Portogallo;
- Aurea San Marino S.r.l., società operativa che controlla la rete diretta ad insegna "Luxury Zone" nella Repubblica di San Marino.

La realtà di Gens Aurea nasce da un'intuizione di mercato che ha fatto sì che l'allora Gruppo fosse tra i primi ad intravedere, nel 1999, le grandi potenzialità di sviluppo del mercato dell'oro usato basandosi sull'idea, all'epoca innovativa, che il consumatore, vendendo i suoi oggetti preziosi al negoziante, avrebbe percepito immediatamente denaro contante e sarebbero stati così invertiti i canonici ruoli del commercio fino ad allora conosciuti.

Negli oltre vent'anni trascorsi l'attività del Gruppo conosce una fortissima espansione fino a diventare leader in Europa nel commercio degli oggetti preziosi

Il primo punto vendita dedicato all'acquisto di oro, frutto di uno studio accurato, viene aperto a Monza (MB) nel gennaio del 2000 sotto l'insegna OroCash, all'epoca ragione sociale della Società.

L'ottima risposta del consumatore fa sì che l'idea di un business basato sull'acquisto di oggetti preziosi usati alla base del progetto venga concretizzata e che il brand OroCash sia rafforzato e diffuso a livello nazionale attraverso una sempre più vasta rete di negozi di proprietà affiancati da punti vendita in *franchising*.

Alla data di redazione del presente Modello, il Gruppo conta, sotto le diverse insegne, 439 negozi, 351 dei quali a gestione diretta (211 in Italia, 127 in Spagna, 9 in Portogallo, 3 in Svizzera, 1 nella Repubblica di San Marino) e 88 in regime di *franchising* (tutti in Italia, tranne uno in Spagna).

L'operatività del Gruppo, inoltre, è oggi ramificata in tre differenti canali, ognuno dei quali improntato ad uno specifico *business model* destinato ad integrarsi con gli altri, nella prospettiva di creare e sviluppare sinergie operative e commerciali sempre più efficienti.

Attraverso il canale compro oro il Gruppo raccoglie circa 4 tonnellate di materiali preziosi all'anno, destinando i gioielli acquistati, a seconda delle loro caratteristiche:

- alle fonderie, selezionate tra i primari operatori del settore (vendite “Wholesale”);
- a clienti privati e diretti, a seguito di eventuale rigenerazione e, in presenza di pietre, certificazione dei prodotti (vendite “Retail”);
- ad operatori professionali e specializzati che acquistano lotti di gioielli.

Durante il 2015 ha quindi preso avvio una nuova iniziativa legata al brand Luxury Zone, espressione di un nuovo concetto di gioielleria incentrato sulle opportunità offerte da alcuni dei Designer Outlet gestiti da McArthurGlen e dal Gruppo Percassi, nonché dal nuovo Outlet The Market sito nella Repubblica di San Marino.

L'obiettivo è, in questo caso, la promozione della vendita di gioielleria nuova di grandi marche, anche con la formula del conto-vendita.

Tramite il brand Alfieri & St. John, acquistato dal Gruppo Damiani, Gens Aurea ha rafforzato ulteriormente la propria presenza nel mondo della gioielleria di fascia alta attraversando creazione e la commercializzazione di nuove collezioni di gioielli destinate

ad essere collocate presso i consumatori anche da operatori terzi, sia in Italia che all'estero, sfruttando le sinergie con gli altri marchi.

Le collezioni Alfieri & St. John, infatti, sono, da una parte, prodotte anche grazie al parziale utilizzo dell'oro raccolto dalla rete di negozi OroCash e, dall'altra parte, commercializzate anche attraverso il canale Luxury Zone.

La Società ha, altresì, deciso di sfruttare le potenzialità offerte dall'e-commerce, attivando appositi canali di vendita per i prodotti OroCash e Luxury Zone.

Nel corso del 2021, la *newco* Aurea Prestiti S.p.A., direttamente controllata da Gens Aurea, ha ottenuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di prestito su pegno. A partire dall'ultimo trimestre del 2021 sono state quindi aperte le prime filiali ad insegna "Pegno Sicuro".

Infine, nel 2022 l'attività si è ulteriormente diversificata con la creazione del brand Aurea Invest, tramite il quale Gens Aurea – Operatore Professionale in Oro regolarmente registrato ai sensi della L. n. 7/2000 – offre servizi specializzati di compravendita di oro da investimento operando sia con modalità on-line che tramite i punti vendita della rete OroCash e Luxury Zone. Il marchio Aurea Invest viene utilizzato in licenza, per identificare le attività di compravendita di oro da investimento, anche dalle controllate del gruppo, attualmente in Spagna, ma con un progetto di estensione, nel 2024, anche alla Svizzera e al Portogallo.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società, in base allo Statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina, in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva di tutti i consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze di legge salvi i casi in cui è imposta per Statuto l'unanimità. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone funzioni e attribuzioni all'atto della nomina. Non possono in nessun caso essere delegati al direttore generale i poteri relativi alla definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie di perseguimento. Ulteriori limitazioni, connesse in particolare alle tematiche per cui sono richiesti quorum deliberativi più restrittivi, sono espressamente previste all'interno dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

La rappresentanza spetta, altresì, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e al direttore generale, se nominati, e sempre nei limiti delle loro specifiche attribuzioni.

La rappresentanza può altresì essere conferita, secondo limiti e modalità disciplinati dall'organo amministrativo, ad altri amministratori e al personale della Società, fermo il rispetto delle formalità di legge. Inoltre, limitatamente a singole operazioni o a categorie di atti, possono essere conferite delle procure anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Società.

Per quanto concerne gli organi di controllo della Società, in base allo statuto è prevista l'istituzione di un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti e nominato e funzionante ai sensi di legge, che dura in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale, in base allo statuto, esercita anche il controllo contabile.

Nei casi richiesti dalla legge o con decisione dell'Assemblea ordinaria, il controllo contabile può essere attribuito a un revisore o a una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Sempre secondo quanto disposto dallo statuto, i soci, invece, decidono direttamente sulle materie tassativamente riservate dalla legge alla loro competenza.

IL SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno sono titolari della relativa procura.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Ciascuna delega a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

GLI OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Esaminate e recepite le prescrizioni del D.Lgs. 231/01, la Società, coerentemente alle politiche aziendali nonché al fine di allinearsi con le politiche aziendali del Gruppo, ha ritenuto di adottare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di raggiungere un sempre più adeguato livello di legalità, correttezza ed eticità nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma coinvolti nell'attività di impresa.

La Società è, infatti, consapevole del fatto che il Modello rappresenti uno strumento efficace per indurre tutti i soggetti – interni ed esterni – che partecipano alla gestione aziendale a tenere comportamenti corretti e quindi conformi all'esigenza di prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Fermo tale obiettivo, il Modello si propone, più in generale ed in termini di principio, di dotare la Società di un insieme di regole di condotta idonee non solo alla prevenzione dei reati fonte di responsabilità amministrativa, ma anche a certificare, specie nei confronti dei terzi, il percorso di etica aziendale che si è voluto intraprendere.

In particolare, il Modello si propone:

- di rendere edotti tutti i soggetti che nello svolgimento delle rispettive funzioni operino in nome o per conto della Società delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle previsioni quivi contenute;
- di sottolineare come la predetta inosservanza comporti l'applicazione di sanzioni penali sia in capo al soggetto persona fisica sia nei confronti della Società;
- di consentire alla Società, attraverso una costante attività di verifica, la tempestiva individuazione dei possibili rischi di reato in modo da attivarsi immediatamente per provvedere alla relativa eliminazione ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello stesso.

LE FINALITÀ DEL MODELLO E I PRINCIPI FONDAMENTALI

Come in parte già anticipato all'interno del paragrafo precedente, attraverso l'adozione del Modello la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse – anche nel caso in cui la Società possa apparentemente trarne vantaggio – sono comunque contrarie, oltre che alle

disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società – e dunque indirettamente a tutti i portatori di interessi comuni alla stessa o ad essi collegati – dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida Confindustria, a:

- identificare le attività cosiddette *sensibili*, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale – innanzitutto organigrammi e procure – ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale, ovvero con i responsabili delle diverse aree aziendali. L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati-presupposto. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivi, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;
- definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che esprimono l'insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, come già indicato nelle Linee Guida Confindustria. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza e di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la previsione di un Codice Etico.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette *sensibili*, la Società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello che, regolando tali attività, rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette *sensibili*, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno rispettivamente autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;

- esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette *sensibili* individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. c) del Decreto, il Modello deve, in particolare, soddisfare l'esigenza di *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*.

Tale indicazione normativa è frutto della consapevolezza del fatto che una genuina gestione delle risorse economiche può costituire, di per sé, valido presidio per prevenire la commissione di illeciti in ogni contesto imprenditoriale organizzato in forma societaria.

In aggiunta agli obiettivi ed alle finalità sopra enunciate, il presente Modello si propone, pertanto, di implementare un sistema di gestione delle risorse finanziarie che garantisca nella maggior misura possibile la correttezza, completezza, trasparenza e verificabilità dei relativi flussi.

In particolare, riconoscendo la centralità del tema in questione la Società ha inteso predisporre, accanto ai principi comportamentali in proposito previsti nelle Parti Speciali del Modello, uno specifico Protocollo di gestione delle risorse finanziarie volto a garantire il raggiungimento dei sopra indicati obiettivi.

LA STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo societario e il suo sistema di deleghe e poteri, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso, e di quindici Parti Speciali, che descrivono le rispettive fattispecie di reato-presupposto, le specifiche attività aziendali della Società che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare per la prevenzione dei reati stessi ed i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza.

Le Parti Speciali, inoltre, devono intendersi integrate dai pertinenti Protocolli predisposti per la gestione di specifiche attività.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è frutto di complesse attività preparatorie, svolte anche grazie alla collaborazione di consulenti esterni specializzati in materia.

È stata innanzitutto svolta una prima fase di analisi preliminare nel corso della quale, avvalendosi delle competenze specifiche dei predetti consulenti esterni e di un workshop operativo, si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione a specifiche attività normalmente svolte dalla Società che presentino particolari profili di rischio (c.d. attività sensibili).

Sulla base di quanto emerso dall'analisi preliminare, è stata predisposta la documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di *risk assessment*. Sono stati esaminati tutti i documenti rilevanti e predisposti appositi questionari, diretti ai soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili, e gli stessi sono stati analizzati e compilati nel corso di incontri individuali e collettivi, volti ad ottenere una più attendibile valutazione del rischio inerente le singole attività.

I verbali delle interviste, i questionari completi delle risposte fornite, la documentazione esaminata ed il *risk assessment* sono disponibili per la consultazione presso gli archivi della Società.

Per quanto riguarda la gestione del rischio di commissione di reati relativo alle attività sensibili considerate nel corso del *risk assessment*, si è scelto di impiegare strumenti differenti a seconda dell'intensità del rischio rilevata.

In particolare, nel caso in cui le attività sensibili associate ad una categoria di reati presentino profili di rischio medi e/o alti, la prevenzione dei reati in essa ricompresi viene garantita mediante appositi protocolli comportamentali inseriti all'interno di una specifica Parte Speciale insieme ad appositi principi del fare e del non fare, oltre che attraverso i principi etici di comportamento espressamente associati alla medesima categoria all'interno del Codice Etico.

Nel caso in cui, invece, le attività sensibili connesse ad una categoria di reati presentino profili di rischio bassi, ai fini di prevenzione della commissione dei reati ricompresi nella stessa si ritiene che sia sufficiente garantire il rispetto dei principi etici di comportamento espressamente associati alla medesima all'interno del Codice Etico e dei principi del fare e del non fare previsti all'interno della Parte Speciale dedicata.

In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle categorie contemplate dal D.Lgs. n. 231/01 fosse astrattamente ipotizzabile in relazione all'attività svolta dalla Società, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza, oltre ai principi etici di comportamento espressamente associati a tale categoria all'interno del Codice Etico.

La tabella sottostante, compilata alla luce delle attività di *risk assessment*, offre un prospetto sintetico della rilevanza, in relazione all'attività svolta dalla Società, degli

illeciti amministrati e dei relativi reati-presupposto contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 nonché degli strumenti adottati per la gestione dei profili di rischio ad essi connessi.

Codice	Famiglia di reato	Rilevanza della famiglia di reato	Strumenti di prevenzione
A	Reati contro la Pubblica Amministrazione	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale A
B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale B
C	Delitti di criminalità organizzata	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale C
D	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale D
E	Delitti contro l'industria e il commercio	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale E
F	Reati societari	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale F
G	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Non rilevante	Valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza Codice Etico
H	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Non rilevante	Valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza Codice Etico
I	Delitti contro la personalità individuale	Non rilevante	Valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza Codice Etico
L	Reati di abuso di mercato	Non rilevante	Valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza Codice Etico
M	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale M
N	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale N
O	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale O
P	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale P
Q	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale Q

Codice	Famiglia di reato	Rilevanza della famiglia di reato	Strumenti di prevenzione
R	Reati ambientali	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale R
S	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale S
T	Razzismo e xenofobia	Non rilevante	Valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza Codice Etico
U	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Non rilevante	Valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza Codice Etico
V	Reati tributari	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale V
W	Contrabbando	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale W
X	Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale X
Z	Reati transnazionali	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale Z

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di governo societario e dal sistema di controllo interno in essere in azienda.

A titolo esemplificativo, la Società si è dotata di strumenti specifici diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni anche in relazione ai reati da prevenire, tra i quali:

- il Codice Etico;
- le Norme Regolamentari per i dipendenti;
- il Manuale per la Sicurezza dei Punti Vendita;
- i Protocolli;
- le Procedure.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Questi strumenti sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per ciascuno di essi, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

IL RAPPORTO TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO

Ancorchè i due documenti abbiano differente portata, i principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società per le finalità perseguite in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Giova, in proposito, rammentare che i comportamenti di amministratori, dirigenti, dipendenti nonché dei soggetti cosiddetti esterni devono conformarsi anche ai valori generali ed ai principi etici di comportamento riportati nel Codice.

Il Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle loro attività anche (ma non solo) in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

In tale prospettiva, il Codice racchiude e istituzionalizza valori volti a cogliere e a garantire a livello aziendale il rispetto del complessivo spirito del Decreto e pertanto saranno rinvenibili al suo interno anche principi etici di comportamento espressamente associati alle categorie di reati il cui rischio di commissione non sia stato ritenuto rilevante alla luce delle attività di *risk assessment*.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di etica aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali pretende l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono dare adito alla responsabilità amministrativa della stessa in base alle disposizioni del Decreto.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale.

L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE MODIFICHE ALLO STESSO

L'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*".

L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante apposita delibera.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali, è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 2 aprile 2024

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato e/o integrato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- si siano verificate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano manifestato l'inefficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'Organismo di Vigilanza riceve tempestive informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo della Società, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della stessa.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche puramente formali, quali chiarimenti o precisazioni del testo di natura esclusivamente letterale, l'Amministratore Delegato può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere tempestivamente segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa dare corso agli adempimenti di sua competenza.

Le modifiche dei protocolli e delle procedure interne funzionali all'attuazione del Modello competono alle funzioni aziendali di volta in volta interessate. L'Amministratore Delegato può autonomamente provvedere al conseguente aggiornamento, se necessario, della Parte Speciale sottoponendo tali modifiche alla ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza e comunicata tempestivamente a tutti i Destinatari dello stesso.

IL RAPPORTO CON LE SOCIETÀ FACENTI PARTE DEL GRUPPO GENS AUREA

In piena aderenza con quanto in proposito suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, Gens Aurea, in qualità di holding del relativo Gruppo e nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, si adopera affinché le società controllate adottino

modelli di controllo interni congruenti con gli obiettivi e le finalità richiamate, tra l'altro, dal D.Lgs. 231/01.

In particolare, almeno per le controllate di diritto italiano sono predisposti ed approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione Codici Etici e Modelli di organizzazione, gestione e controllo coerenti e sinergici con quelli adottati dalla Capogruppo che prevedano – ove necessario od opportuno – le integrazioni e/o semplificazioni richieste dalle dimensioni e dalla specificità delle attività in concreto svolte.

In seno alle citate controllate sono, altresì, nominati autonomi Organismi di Vigilanza.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/01, l'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”¹⁵*.

Inoltre, sebbene non esista un riferimento legislativo espresso in relazione all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione*, ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a), *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

In relazione alla centralità e delicatezza del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), tutti i membri dello stesso devono essere in possesso di adeguati requisiti di onorabilità.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che:

- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- siano indagati o siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. ed anche in caso di sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
 - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 e ss. c.p.p., ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

¹⁵ La Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 231/01 afferma, a tale proposito: *“L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”*.

REQUISITI FUNZIONALI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, ogni componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'OdV ha compiti di verifica del rispetto, nell'operatività della Società, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque funzione della Società ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli stessi organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società al di fuori di ogni linea gerarchica e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse dell'ente di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli ed approva, nel contesto di formazione del budget di spesa, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può autonomamente disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere al meglio tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ✓ ricoprire all'interno di Gens Aurea o di altra società od ente ad essa funzionalmente collegato (es. altre società del Gruppo italiane od estere) incarichi di tipo operativo;

- ✓ essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o vertici comunque denominati di Gens Aurea o di altra società od ente ad essa funzionalmente collegato (es. altre società del Gruppo italiane od estere);
 - ✓ trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi (es. intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni professionali ed economiche, fatta eccezione per il rapporto di lavoro dipendente e fatte salve le relazioni professionali accessorie all'attività propria dell'OdV e di supporto all'Organismo stesso, con la Società o con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio, anche alla luce di un'accorta valutazione sulla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione).
- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività di controllo e consulenziali allo stesso demandate.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza (oltre che, come già evidenziato, l'autonomia dello stesso) è garantita dall'attribuzione al medesimo di uno specifico budget di spesa che può essere impiegato anche per acquisire all'esterno dell'ente, laddove necessario, competenze ulteriori rispetto a quelle proprie dei relativi componenti.

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un OdV composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una compromissione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso.

Ciò nondimeno, l'attività dell'OdV non può e non deve limitarsi ad incontri periodici dei suoi componenti ma essere organizzata in base ad un apposito piano di attività ed alla costante azione di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

Applicando tali principi alla realtà aziendale della Società ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale, con assegnazione dell'incarico ad un componente interno e a due componenti esterni alla Società. La Presidenza dell'OdV deve necessariamente essere attribuita ad uno dei componenti esterni.

Alla luce delle peculiarità che caratterizzano l'attività della Società, delle aree *sensibili* individuate a seguito del *risk assessment* e dell'elevato grado di rilevanza che assume la regolamentazione pubblicistica in materia di commercio di oggetti preziosi usati, si ritiene opportuno che almeno i componenti esterni, oltre ad avere competenze di natura organizzativa e/o legale e/o amministrativo-contabile, abbiano adeguata conoscenza della normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

L'esercizio della prevista facoltà di avvalersi di competenze esterne all'Organismo di Vigilanza comporta, per il soggetto esterno eventualmente utilizzato a supporto, l'obbligo di riferire allo stesso OdV in merito alla propria attività. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

L'ITER DI NOMINA E DI REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") è nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera adottata dopo aver verificato, anche tramite dichiarazione scritta in proposito rilasciata da ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono e motivata (quantomeno) in ordine ai criteri sulla base dei quali siano stati individuati e designati i singoli componenti.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve, altresì, prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di dipendenti o responsabili di funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina, parte integrante del sistema di controllo interno.

Dopo l'accettazione formale della nomina da parte dei membri, la composizione dell'OdV è comunicata a tutti i livelli della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti loro affidati o di inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della Società a causa dell'inattività dei componenti;

- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia stato inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- la perdita sopravvenuta dei requisiti funzionali e di eleggibilità di cui ai paragrafi precedenti.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è immediatamente comunicata al Collegio Sindacale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi momento dall'incarico secondo le modalità in proposito stabilite dal regolamento sul funzionamento dell'Organismo stesso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dello/degli stesso/i.

LA COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 richiede che l'Organismo di Vigilanza sia interno alla Società, partecipi all'organigramma. Soltanto in tal modo lo stesso può essere edotto delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l'inerenza dell'OdV può garantire la necessaria continuità di azione.

Come anticipato, l'Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della gestione di flussi informativi costanti con tale organo di vertice.

Al fine di garantirne l'indipendenza anche dallo stesso Consiglio di Amministrazione, tuttavia, l'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto al rispetto di appositi obblighi informativi verso il Collegio Sindacale, nonché, in ultima istanza, verso l'Assemblea dei Soci.

LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 ed in particolare svolge:

➤ **Attività di vigilanza e controllo:**

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Al fine di svolgere adeguatamente tale indispensabile funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree di attività valutate come *sensibili*, verificando l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli alle stesse inerenti, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi nonché, nel complesso, l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- effettuare, anche eventualmente per il tramite di un soggetto esterno all'uopo incaricato, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

➤ **Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico:**

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni del Codice stesso.

➤ **Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello:**

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente, proponendo al Consiglio

di Amministrazione l'adozione dei relativi interventi, l'opportunità o la necessità di apportare variazioni al Modello in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative, *in primis* a seguito di integrazione legislativa del *numerus clausus* dei reati-presupposto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione del personale e dei collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati-presupposto, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire l'efficacia ed effettività del Modello, è innanzitutto indispensabile che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale.

In particolare, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nel caso di violazioni commesse dai consiglieri di amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci;
- periodicamente e su base quantomeno annuale, sotto forma di relazione informativa, in ordine alle attività di verifica e di controllo compiute ed all'esito delle stesse nonché ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possano avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello stesso. Nella medesima relazione l'OdV fornisce, altresì, adeguato rendiconto circa gli utilizzi del budget assegnato e formula, per l'approvazione, le richieste delle risorse necessarie per adempiere al proprio ruolo nel periodo successivo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, inoltre, al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento;
- periodicamente, trasmettendo la medesima relazione riepilogativa che, come già esplicitato precedentemente, deve essere inviata su base quantomeno annuale anche al Consiglio d'Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

D'altro lato, l'effettivo e corretto esercizio delle attività di controllo e di vigilanza affidate all'Organismo di Vigilanza presuppone necessariamente che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso l'Organismo stesso.

In altri termini, è indispensabile che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

In particolare, gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o, rispettivamente, che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano, altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione di qualsivoglia genere purché attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e/o il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, devono essere tempestivamente comunicate all'OdV:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;

- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato rilevanti ai sensi del Decreto;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti *apicali* o *sottoposti all'altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto.

I flussi informativi da e verso l'OdV sono gestiti in via esclusiva attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@gens-aurea.it

L'accesso a tale indirizzo e l'utilizzo dello stesso sono consentiti ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza, a tal fine dotati di apposite credenziali di accesso loro esclusivamente riservate.

L'Organismo di Vigilanza predispone e, ove necessario, aggiorna un "Documento Flussi Informativi" nel quale sono sinteticamente e complessivamente individuate le comunicazioni al medesimo dovute e la relativa periodicità.

Al fine di garantire la miglior efficienza dei flussi informativi, tale documento viene consegnato ai responsabili della gestione degli stessi in modo da fornire loro una rappresentazione chiara e puntuale degli adempimenti loro richiesti.

I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;

- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio *budget* iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo o della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società utilizzando allo scopo il proprio *budget* di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare e Sanzionatorio adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'*iter* di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti.

IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso quantomeno su base semestrale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

SEGNALAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)

Ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis D.Lgs. 231/01 e dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 24/23, la Società ha attivato appositi canali di segnalazione che consentono a chiunque di segnalare (tra l'altro) eventuali violazioni o condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto ovvero violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A tal fine, [la](#) Società ha adottato ed implementato la "Procedura whistleblowing", i cui contenuti devono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, individuando nel Responsabile dell'Ufficio Legale del Gruppo Gens Aurea il gestore del canale di segnalazione interna.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 5 D.Lgs. 24/23, il gestore del canale di segnalazione interna deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo alla stessa, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Il gestore del canale di segnalazione interna deve, altresì, informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di ogni segnalazione eventualmente ricevuta che presenti profili di rilevanza per l'attività, i compiti e le prerogative dello stesso OdV e, in ogni caso, fornire al medesimo un resoconto semestrale in merito alle segnalazioni complessivamente ricevute nel periodo con indicazione degli ambiti ai quali sono risultate riferite.

La citata procedura deve essere esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro e, anche al fine di renderla accessibile a coloro che non frequentano i luoghi di lavoro, deve essere pubblicata in una sezione dedicata del sito internet della Società.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 16-20 D.Lgs. 24/23 e, in ogni caso, in perfetta sintonia con i principi etici ai quali la Società intende ispirarsi nella gestione dell'impresa, è assicurata la più assoluta riservatezza in merito al contenuto delle segnalazioni ed all'identità tanto degli autori delle stesse quanto dei soggetti in esse coinvolti, fatti salvi esclusivamente gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 24/23, ogni trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto della normativa vigente.

Le informazioni a qualunque titolo raccolte sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data dell'esito della procedura di segnalazione. Qualora, entro tale termine, si abbia notizia dell'avvio di procedimenti giudiziari direttamente od indirettamente connessi ad una o più segnalazioni, la relativa documentazione verrà conservata fino al definitivo esito dei procedimenti stessi.

In nessun caso l'autore di una segnalazione potrà subire ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni di sorta (nell'accezione di cui all'art. 17 D.Lgs. 24/23) per motivi direttamente od indirettamente collegati alla presentazione della segnalazione stessa.

Le segnalazioni rivelatesi fondate costituiscono elemento positivo di valutazione del segnalante nei processi interni di verifica dei risultati conseguiti e delle potenzialità espresse dai quali dipendono l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità all'interno della Società e gli avanzamenti di carriera¹⁶.

PER CONTRO, IL MANCATO RISPETTO DELLE GARANZIE, DEI DIVIETI E DELLE TUTELE ASSICURATE AGLI AUTORI DELLE SEGNALEZIONI E, RISPETTIVAMENTE, LA PRESENTAZIONE CON DOLO O COLPA GRAVE DI SEGNALEZIONI CHE SI RIVELINO FALSE COSTITUISCONO ILLECITO DISCIPLINARE SANZIONABILE IN CONFORMITÀ A QUANTO IN PROPOSITO PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe.¹⁷

¹⁶ Si veda, in proposito, quanto suggerito dalle Linee Guida Confindustria, 2014, pag. 51.

¹⁷ "L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale

Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non dovuto, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

DEFINIZIONE E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi *pro tempore* vigente; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

DESTINATARI E LORO DOVERI

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso." Linee Guida Confindustria, 2014, pag. 50.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come “Infrazioni”), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 cod. civ. e dell’art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari derivante da Infrazioni.

L’Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti sopra indicati, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l’esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell’entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l’intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia dimostrate dall’autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l’evento;
- la rilevanza della violazione o dell’illecito e delle eventuali conseguenze dello stesso;
- la posizione del Destinatario all’interno dell’organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l’illecito);

-
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e dei principi di condotta definiti nel Codice Etico costituiscono illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle Infrazioni definite più sopra.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette Infrazioni.

In particolare per i lavoratori addetti al commercio e al settore terziario, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- b) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle mancanze lievi;
- c) multa non eccedente le 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

➤ **Il biasimo inflitto verbalmente**

Il biasimo inflitto verbalmente, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di mancanze lievi, quali:

- violazione delle procedure interne, dei valori e dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello e degli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.

➤ **Il biasimo inflitto per iscritto**

Il biasimo inflitto per iscritto, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- tolleranza consapevole delle violazioni, o comunque del mancato rispetto, dei valori e dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello e degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con il biasimo inflitto verbalmente;
- in generale, commissione di Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con il biasimo inflitto verbalmente, o commissione reiterata di queste ultime.

➤ **La multa non eccedente le 4 ore di normale retribuzione**

La multa non eccedente le 4 ore di normale retribuzione, in accordo con il CCNL¹⁸, è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione delle procedure interne, dei valori e dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello e degli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza, per negligente inosservanza delle disposizioni di servizio;
- in generale, commissione di Infrazioni con negligente mancanza e di gravità maggiore rispetto a quelle invece sanzionabili con il biasimo inflitto per iscritto, o commissione reiterata di queste ultime.

¹⁸ Le esemplificazioni in proposito riportate all'interno del contratto collettivo sono tutte caratterizzate da un comportamento negligente del lavoratore che lasci intendere il disinteresse di quest'ultimo al corretto e puntuale adempimento delle proprie mansioni ed uno scarso rispetto per il datore di lavoro.

➤ **La sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni**

La sospensione dalla retribuzione e dal servizio che, come previsto dal CCNL¹⁹, non può essere superiore a 10 giorni, può essere comminata al dipendente a fronte di:

- tolleranza per negligenza delle violazioni, o comunque del mancato rispetto, delle procedure interne, dei valori e dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello e degli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con la multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione;
- in generale, commissione con negligenza, dimostrata responsabilità e causando danno alla Società o ad altri Destinatari, di Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con la multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione, o commissione reiterata per almeno tre volte di queste ultime;
- in particolare commissione, con negligenza e dimostrata responsabilità, di un'Infrazione di rilevanza tale da integrare, anche in via puramente astratta, gli estremi di una delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/01;

➤ **Il licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge**

La sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, in accordo al CCNL²⁰, è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione, o comunque mancato rispetto, con colpa grave e causando grave danno alla Società o ad altri Destinatari o con dolo, delle procedure interne, dei valori e dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello e degli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza;
- adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento negligente e non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tale comportamento siano ravvisabili gli estremi di un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero una reiterata negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;

¹⁹Le esemplificazioni in proposito riportate all'interno del contratto collettivo sono tutte caratterizzate da un comportamento del lavoratore consapevolmente finalizzato ad arrecare un danno materiale o reputazionale al datore di lavoro.

²⁰Le esemplificazioni in proposito riportate all'interno del contratto collettivo sono tutte caratterizzate da un comportamento del lavoratore manifestamente finalizzato a danneggiare il datore di lavoro e a far trasparire la insofferenza e disprezzo per le regole e le direttive impartite a cui la prestazione lavorativa dovrebbe uniformarsi.

- tolleranza, con colpa grave e causando grave danno alla Società o ad altri Destinatari o con dolo, delle violazioni, o comunque del mancato rispetto, dei valori e dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello e in generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di dieci giorni;
- in generale, commissione, con grave negligenza e causando grave danno alla Società o ad altri Destinatari, di Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni, o commissione reiterata di queste ultime per oltre tre volte;
- in particolare, commissione, con grave negligenza o con dolo, di un'Infrazione di tale rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01, prescindendo dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del dipendente o della Società;
- condanna in via definitiva per reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2-bis del Decreto, costituiscono in ogni caso illecito disciplinare l'adozione in qualunque forma di comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti di coloro che abbiano segnalato la commissione di un reato-presupposto ovvero la violazione delle disposizioni di cui al presente Modello, l'ostacolo od il tentativo di ostacolare una segnalazione nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza in merito al contenuto della segnalazione ed all'identità del segnalante e del soggetto coinvolto nella segnalazione.

Allo stesso modo, costituisce in ogni caso illecito disciplinare la presentazione dolosa o gravemente colposa di segnalazioni false in merito alla commissione di reati-presupposto ovvero alla violazione delle disposizioni di cui al presente Modello.

Ferma restando la piena tutela dei diritti del segnalante ingiustamente penalizzato o discriminato e, rispettivamente, del soggetto al quale si riferisca la falsa segnalazione, a tali condotte sono applicabili tutte le sanzioni disciplinari sopra richiamate, nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo 6.3.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette Infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato ed in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel Codice Etico e nel presente Modello e l'obbligo a che essi facciano rispettare quanto ivi rispettivamente previsto sono elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituiscono stimolo ed esempio per tutti coloro che a tali figure riportano gerarchicamente.

Eventuali Infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi" *pro tempore* vigente, nonché tenendo conto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta, espressamente o per omessa vigilanza, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o al Codice Etico ovvero in violazione degli stessi che possano essere qualificati come Infrazioni.

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di Infrazioni di maggiore gravità sono i seguenti:

➤ Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette *sensibili*, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto.

➤ **Licenziamento senza preavviso**

La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità che possano determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto nonché in ogni caso di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da compromettere gravemente l'elemento fiduciario sul quale si basa il rapporto di lavoro dirigenziale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2-bis del Decreto, costituiscono in ogni caso illecito disciplinare l'adozione in qualunque forma di comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti di coloro che abbiano segnalato la commissione di un reato-presupposto ovvero la violazione delle disposizioni di cui al presente Modello, l'ostacolo od il tentativo di ostacolare una segnalazione nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza in merito al contenuto della segnalazione ed all'identità del segnalante e del soggetto coinvolto nella segnalazione.

Allo stesso modo, costituisce in ogni caso illecito disciplinare la presentazione dolosa o gravemente colposa di segnalazioni false in merito alla commissione di reati-presupposto ovvero alla violazione delle disposizioni di cui al presente Modello.

Ferma restando la piena tutela dei diritti del segnalante ingiustamente penalizzato o discriminato e, rispettivamente, del soggetto al quale si riferisca la falsa segnalazione, a tali condotte sono applicabili tutte le sanzioni disciplinari sopra richiamate, nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo 6.3.

Qualora le Infrazioni dei dirigenti integrino anche gli estremi di un reato-presupposto e la notizia dell'iscrizione del relativo procedimento penale preceda l'irrogazione della sanzione disciplinare prevista dal Modello, la Società si riserva la possibilità di applicare, in alternativa tra loro ed in attesa del giudizio penale, le seguenti misure provvisorie:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto, con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

All'esito del giudizio penale che confermi la violazione del Modello da parte del dirigente²¹, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di Infrazioni di maggiore gravità.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel

²¹ Nel caso sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. o, all'esito del giudizio, sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p., il dirigente potrebbe in ogni caso essere soggetto alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso nella misura in cui, per esempio, sia stato comunque gravemente compromesso l'elemento fiduciario sul quale si basa il rapporto di lavoro.

senso che ad un dirigente non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE (ART. 5, COMMA PRIMA, LETT. A DEL DECRETO)

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello ed al Codice Etico poste in essere dai vertici della Società, istituzionalmente deputati a rappresentarne l'immagine in ogni contesto imprenditoriale, commerciale e sociale.

I valori di integrità, correttezza e trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operino alle dipendenze della Società o comunque nell'interesse della stessa.

Con particolare riferimento alla disciplina delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo 5, la collocazione gerarchica e le prerogative proprie dei soggetti apicali pongono, per definizione, gli stessi nella condizione di poter adottare atti e/o comportamenti ostruzionistici, ritorsivi o discriminatori a discapito di quanti abbiano segnalato, in ipotesi anche nei confronti degli stessi, la commissione di un reato-presupposto ovvero la violazione delle disposizioni di cui al presente Modello (es. sanzioni disciplinari, demansionamenti, trasferimenti, licenziamento, ecc.).

Simili condotte non sono in alcun modo tollerate dalla Società e, nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo 6.3, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile anche con la massima severità.

Anche per i soggetti apicali, inoltre, costituisce in ogni caso illecito disciplinare la presentazione dolosa o gravemente colposa di segnalazioni false in merito alla commissione di reati-presupposto ovvero alla violazione delle disposizioni di cui al presente Modello.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Codice Etico o dal Modello ad opera dei consiglieri di amministrazione devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'Infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso l'Infrazione.

In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento dei Soggetti Esterni (gli affiliati, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, i fornitori e i partner anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) contrario ai principi enunciati nel Codice Etico od alle linee di condotta indicate dal presente Modello dal quale possa derivare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico o nei contratti in essere, l'applicazione di penali, il diritto di recesso da parte della Società o la risoluzione del rapporto contrattuale.

È, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Società in conseguenza di tali condotte, ivi compreso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) il caso in cui dalle stesse derivi l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dal Decreto anche solo in via cautelare.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che tali soggetti vengano compiutamente informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

FORMAZIONE DEI DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La formazione dei Destinatari ai fini del Decreto è gestita dall'Amministratore Delegato o da altro soggetto da questi delegato in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e, al fine di garantirne l'idoneità e l'efficacia, sarà articolata nei seguenti livelli:

- personale direttivo, incluso il livello quadro e con funzioni di rappresentanza dell'ente, nonché i Responsabili di Zona: si procederà ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti nonché ad un aggiornamento periodico. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l'effettiva partecipazione agli stessi del personale; i corsi di formazione dovranno contemplare almeno un'introduzione alla normativa e alle Linee Guida emanate dall'Associazione di Categoria, un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello, il ruolo fondamentale dell'Organismo di Vigilanza e la conoscenza circa il sistema disciplinare; inoltre dovranno essere introdotti e presentati alcuni esempi – a seconda delle necessità specifiche – destinati ad approfondire i principi comportamentali posti a prevenzione dei reati-presupposto;
- altro personale, con particolare riferimento al personale addetto alla rete di vendita: verrà predisposto un corso di formazione fruibile in sostanziale autonomia, similare, per contenuti, natura ed estensione, a quello sopra descritto e recante gli opportuni adattamenti funzionali ad una migliore fruizione non in aula. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettiva fruizione dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all'atto della modifica della propria posizione organizzativa tale da richiedere la fruizione del corso stesso;
- soggetti esterni: verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che, alla data di approvazione del presente Modello, intrattengano già rapporti contrattuali con la Società nell'ambito delle attività cosiddette *sensibili*. In tutti gli altri casi la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa. Inoltre, a tutti i soggetti che intrattengano rapporti contrattuali con la Società nell'ambito delle attività cosiddette *sensibili* sarà fornita copia della Parte Generale del presente Modello e del Codice Etico e, ai fini della corretta esecuzione del contratto, ne sarà loro richiesta la sottoscrizione per accettazione dei relativi contenuti.

CONFERMA DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E DELLA SUA EFFICACE ATTUAZIONE

La conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte in via continuativa dai dirigenti della Società per ciascuna funzione di loro rispettiva competenza. L'Amministratore Delegato della Società conferma formalmente almeno una volta all'anno, per il tramite delle informazioni raccolte dai dirigenti stessi:
 - la descrizione delle modalità di svolgimento delle attività cosiddette sensibili, con l'indicazione della propria valutazione in merito alla rilevanza delle stesse ai sensi del Decreto ed alle necessità di presidio dei rischi relativi ai reati-presupposto ad esse pertinenti; tale descrizione è resa più agevole per il tramite di un apposito questionario, aggiornato su base almeno annuale, che permetta al dirigente di descrivere l'insorgere o il modificarsi dei rischi nelle aree da questi dirette;
 - che siano state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello, con indicazione delle principali anomalie o delle atipicità riscontrate a seguito delle attività di controllo poste in essere per garantirne l'attuazione, fermi restando gli obblighi di comunicazione periodica di tali informazioni rilevanti verso l'Organismo di Vigilanza;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – A –

**REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	5
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	9
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	12
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
6.	APPENDICE NORMATIVA	22

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 24 del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2.bis *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, 316 e 323 del codice penale.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze*

ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalle norme in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati-presupposto contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche;**
- **art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche;**
- **art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti;**
- **art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;**
- **art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture;**
- **art. 2 L. 898/86 Frode nel conseguimento di aiuti comunitari per il settore agricolo;**
- **art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;**
- **art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;**
- **art. 640-ter c.p. Frode informatica;**
- **art. 314 c.p. Peculato;**
- **art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui;**
- **art. 323 c.p. Abuso d'ufficio;**
- **art. 317 c.p. Concussione;**
- **art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;**
- **art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**
- **art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti;**
- **art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;**
- **art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;**
- **art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**

- **art. 321 c.p. Pene per il corruttore;**
- **art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;**
- **art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;**
- **art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (infra, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione delle licenze commerciali	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione delle licenze del questore per il commercio di oggetti preziosi	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione della certificazione di Banca d'Italia per il commercio in oro	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
		Art. 346-bis c.p.	
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione delle autorizzazioni della D.P.L. per la videosorveglianza	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione operazioni di ristrutturazione locali	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione dei rapporti <u>in occasione di verifiche ispettive</u> con: - Agenzia delle Entrate; - Guardia di Finanza o Polizia Giudiziaria, metrico della Camera di Commercio, ... in particolare in materia di antiriciclaggio o sul rispetto dei requisiti previsti per le licenze del questore necessarie per il commercio di oggetti preziosi; - INAIL, Ispettorato del Lavoro; - Funzionari degli enti pubblici in relazione all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, AUSL, ecc.); - ...	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione dei rapporti con: - funzionari di Regione, Provincia, Comune, CCIAA, ISTAT, Questura, Agenzia delle Dogane, Istituti Previdenziali e Assicurativi, Registro Imprese e Agenzia delle	Art. 640 c.p.	Truffa ai danni dello Stato

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
	Entrate; - Ufficio Italiano Marchi e Brevetti; - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); - funzionari degli enti pubblici in relazione all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, AUSL, ecc.)		
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali, previdenziali o amministrativi in genere per via telematica o utilizzando software pubblici	Art. 640-ter c.p.	Frode informatica
Contenzioso	Gestione dei rapporti con Tribunali, Corti di Appello, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato, AGCM, DPL, ... in occasione di contenziosi (partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Selezione di professionisti anche per lo svolgimento di attività che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con Soggetti Terzi	Selezione di agenti / distributori / affiliati, anche per lo svolgimento di attività che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Finanza e tesoreria	Pagamento dei compensi o provvigioni a professionisti / agenti / distributori / affiliati	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.)	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
		c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	illecite
Finanza e tesoreria	Gestione delle risorse finanziarie	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Amministrazione bilancio	Registrazione e tenuta della contabilità generale, registrazione e controlli delle fatture passive, registrazione delle note di debito, ...	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Commerciale	Gestione del database elettronico contenente il registro delle operazioni commerciali obbligatorio ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S.	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Servizi generali	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio, ... in relazione a sponsorizzazioni, omaggi, e spese di rappresentanza	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Organizzazione gestione del personale	Gestione delle attività di selezione del personale	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
		c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	illecite
Organizzazione e gestione del personale	Gestione dell'anagrafica dipendenti, rilevazioni permessi, ferie, gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese, gestione benefit aziendali, gestione pagamenti stipendi e salari, ...	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Rapporti con Parti Correlate	Predisposizione contratti infragruppo e relativi criteri di fatturazione e pagamento	Art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 322-bis c.p.) Art. 319-quater co. 2 c.p. Art. 322 c.p. Art. 346-bis c.p.	Corruzione e reato di induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite
Finanza e tesoreria	Richiesta di finanziamenti pubblici per progetti ad esempio di ricerca e sviluppo o di formazione, e/o svolgimento di compiti di gestione amministrativo / contabile dei medesimi contributi e/o di rendicontazione nei confronti degli Enti concedenti	Art. 316 ter c.p. Art. 640 bis c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Finanza e tesoreria	Richiesta di finanziamenti pubblici per progetti ad esempio di ricerca e sviluppo o di formazione, e/o svolgimento di compiti di gestione amministrativo / contabile dei medesimi contributi e/o di rendicontazione nei confronti degli Enti concedenti	Art. 316 bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- A.A.1 tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare la propria integrità e la reputazione della Società;
- A.A.2 partecipare ad attività che richiedono un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le ipotesi di ispezione da parte di funzionari pubblici o delle autorità di pubblica sicurezza, soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con formale procura o nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità;
- A.A.3 assicurare l'ordinata raccolta e conservazione della documentazione relativa a tutti i contatti rilevanti¹ intercorsi con la Pubblica Amministrazione, assicurandosi che per ogni procedimento risulti chiaramente individuabile il referente incaricato della Società;
- A.A.4 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività e dei procedimenti amministrativi, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni di maggior rischio;
- A.A.5 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, garantire per sé e per i propri collaboratori adeguato aggiornamento sulla normativa vigente, in relazione ai propri compiti;
- A.A.6 garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni e informazioni previste dalla legge e dai bandi relativi a fondi agevolati o contributi, agevolando l'esercizio delle funzioni di verifica nel corso dell'attività di rendicontazione;
- A.A.7 selezionare le controparti per le prestazioni di lavoro autonomo o d'opera intellettuale secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- A.A.8 selezionare le controparti per gli appaltatori per le opere edili ed impiantistiche secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- A.A.9 definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partners o consulenti in genere, assicurando la ragionevole capacità di giustificare con adeguata evidenza le decisioni prese in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento;

¹ Per *contatti rilevanti* si intendono, ad esempio, la definizione di trattative/negoziazioni con la P.A., gli accessi presso la sede o presso i Punti Vendita da parte di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o i casi individuati in via generale dall'Organismo di Vigilanza.

-
- A.A.10 assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, partners o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
 - A.A.11 effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
 - A.A.12 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che il processo di selezione delle risorse umane sia svolto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, dimostrabile anche a conclusione del processo di selezione stesso;
 - A.A.13 assicurare la correttezza e la completezza dei dati personalmente inseriti e registrati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John;

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- A.A.14 esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in relazione ai procedimenti relativi a fondi agevolati o contributi;
- A.A.15 presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o alle altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- A.A.16 destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione o da altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- A.A.17 promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni o, più in generale utilità di varia natura, inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti ed organizzazioni politiche o altre organizzazioni e associazioni di riferimento politico, a loro rappresentanti e candidati a titolo di compensazione per atti del loro ufficio o per atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- A.A.18 accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, se non nei limiti del modico valore² e nell'ambito di rapporti di cortesia, tali da non violare l'integrità e la buona reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come volti a conseguire uno scopo in favore della Società;
- A.A.19 sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che possano compromettere l'integrità o la reputazione del richiedente e del rappresentante della Pubblica Amministrazione o che comunque violino la correttezza procedimentale della Pubblica Amministrazione;

² Non superiore, in via orientativa, a € 150,00, anche sotto forma di sconto, come meglio individuato nel DPR 62 del 16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e s.m.i..

-
- A.A.20 espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o di procedimento della Pubblica Amministrazione;
 - A.A.21 assumere dipendenti della Pubblica Amministrazione o parenti o affini entro il secondo grado, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza e responsabilità del soggetto candidato ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio o un interesse per la Società;
 - A.A.22 utilizzare i fondi e i rimborsi per le spese di rappresentanza o di trasferta per finalità differenti a quelle cui tali fondi o rimborsi sono destinati;
 - A.A.23 omettere la registrazione sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John di operazioni di acquisto di preziosi effettuate presso i punti vendita o, rispettivamente, dalla sede centrale, custodendo all'interno di punti vendita o altrove oggetti preziosi non registrati;
 - A.A.24 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato.

- A.B.1 il CFO è responsabile della gestione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni ed assicura, in sede di presentazione della domanda e di successiva rendicontazione, la verifica documentata della correttezza, la completezza e la validità dei dati e delle informazioni di natura amministrativo – contabile;
- A.B.2 i documenti di presentazione della domanda per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni relativi e di successiva rendicontazione sono firmati in accordo alle deleghe e alle procure vigenti, assicurando che copia dei documenti presentati siano ordinatamente raccolti nel fascicolo relativo al bando;
- A.B.3 il Direttore Commerciale è responsabile della gestione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento delle licenze commerciali necessarie all'esercizio dei punti vendita di proprietà della Società ed assicura, anche per il tramite di un soggetto a ciò delegato, la correttezza e completezza della documentazione inviata alle amministrazioni comunali ai fini del rilascio delle licenze stesse;
- A.B.4 il Direttore Commerciale assicura che i consulenti o i professionisti che contribuiscono alla predisposizione o asseverazione di documentazione

- richiesta dalle amministrazioni comunali ai fini del rilascio delle licenze commerciali siano formalmente incaricati in forma scritta;
- A.B.5 le richieste volte all'ottenimento delle licenze commerciali e tutta la documentazione correlata sono inviate all'amministrazione comunale competente a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- A.B.6 le richieste per l'ottenimento delle licenze commerciali sono formalmente firmate sulla base del sistema dei poteri in vigore;
- A.B.7 il Direttore Commerciale, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, assicura l'ordinata archiviazione di tutta la documentazione inerente al procedimento di rilascio delle licenze commerciali in cartelle informatiche relative ai singoli punti vendita;
- A.B.8 il Direttore Commerciale è responsabile della gestione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento ed al tempestivo aggiornamento delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società ed assicura, anche per il tramite di un soggetto a ciò delegato, la correttezza e completezza della documentazione inviata alle questure ai fini del rilascio e del tempestivo aggiornamento delle licenze stesse;
- A.B.9 il Direttore Commerciale assicura che i consulenti o i professionisti che contribuiscono alla predisposizione o all'asseverazione di documentazione richiesta dalle questure ai fini del rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi siano formalmente incaricati in forma scritta;
- A.B.10 le richieste volte all'ottenimento e all'aggiornamento delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. e tutta la documentazione correlata, nei casi in cui non possano essere inoltrate a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per incapacità di ricezione della Questura competente, sono depositate personalmente da soggetto all'uopo incaricato dal Direttore Commerciale;
- A.B.11 il soggetto incaricato comunica preventivamente a mezzo posta elettronica al Direttore Commerciale il giorno in cui intende recarsi presso gli uffici della questura competente; successivamente il soggetto incaricato invia al Direttore Commerciale a mezzo posta elettronica evidenza dell'avvenuto deposito della richiesta volta all'ottenimento della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. e della documentazione correlata;
- A.B.12 le richieste per l'ottenimento e l'aggiornamento delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. sono formalmente firmate sulla base del sistema dei poteri in vigore;
- A.B.13 il Direttore Commerciale, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, assicura l'ordinata archiviazione di tutta la documentazione inerente al procedimento di rilascio e di aggiornamento delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. in cartelle informatiche relative ai singoli punti vendita;
- A.B.14 la gestione del procedimento per le comunicazioni per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli Operatori professionali in oro

- mantenuto da Banca d'Italia, per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, prevista dall'art. 1 della L. n. 7/2000 e s.m.i. è demandata all'Ufficio Amministrativo;
- A.B.15 il Direttore Commerciale assicura che i professionisti che si occupano per conto della Società della gestione del procedimento per le comunicazioni per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli Operatori professionali in oro mantenuto da Banca d'Italia, per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, prevista dall'art. 1 della L. n. 7/2000 e s.m.i. siano formalmente incaricati in forma scritta;
- A.B.16 il Direttore Commerciale, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, assicura l'ordinata archiviazione di tutta la documentazione inerente al procedimento per le comunicazioni per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli Operatori professionali in oro mantenuto da Banca d'Italia, per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, prevista dall'art. 1 della L. n. 7/2000 e s.m.i.;
- A.B.17 il Direttore Commerciale è responsabile della gestione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento delle autorizzazioni della D.P.L. per la videosorveglianza all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società ed assicura, anche per il tramite di un soggetto a ciò delegato, la correttezza e completezza della documentazione inviata alle Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del rilascio delle licenze stesse;
- A.B.18 il Direttore Commerciale assicura che i consulenti o i professionisti che contribuiscono alla predisposizione o all'asseverazione di documentazione richiesta dalla D.P.L. ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la videosorveglianza all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società siano formalmente incaricati in forma scritta;
- A.B.19 le richieste volte all'ottenimento delle autorizzazioni per la videosorveglianza all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società e tutta la documentazione correlata vengono inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento alla D.P.L. competente; nel caso in cui si tratti della prima autorizzazione la richiesta volta all'ottenimento delle autorizzazioni per la videosorveglianza all'interno del punto vendita di proprietà della Società e tutta la documentazione correlata sono depositate personalmente dal Direttore Commerciale, o da soggetto da questi all'uopo incaricato;
- A.B.20 il soggetto eventualmente incaricato comunica preventivamente a mezzo posta elettronica al Direttore Commerciale il giorno in cui intende recarsi presso gli uffici della D.P.L. competente; successivamente il soggetto incaricato invia al Direttore Commerciale a mezzo posta elettronica evidenza dell'avvenuto deposito della richiesta volta all'ottenimento delle autorizzazioni per la videosorveglianza all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società e della documentazione correlata;
- A.B.21 le richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni per la videosorveglianza all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società sono formalmente firmate sulla base del sistema dei poteri in vigore;

- A.B.22 il Direttore Commerciale assicura, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, l'ordinata archiviazione di tutta la documentazione inerente al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la videosorveglianza all'interno dei singoli punti vendita di proprietà della Società, in cartelle informatiche relative ai singoli punti vendita;
- A.B.23 i procedimenti finalizzati all'ottenimento dei permessi e alla comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della ristrutturazione dei locali e all'allestimento dei punti vendita sono demandati a professionisti esterni alla Società, con specifica competenza in materia;
- A.B.24 il Direttore Commerciale assicura che i professionisti che si occupano per conto della Società dell'ottenimento dei permessi e della comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della ristrutturazione dei locali e all'allestimento dei punti vendita siano formalmente incaricati in forma scritta;
- A.B.25 la documentazione presentata alle amministrazioni comunali ai fini dell'ottenimento dei permessi e della comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della ristrutturazione dei locali e dell'allestimento dei punti vendita è formalmente firmata sulla base del sistema dei poteri in vigore;
- A.B.26 la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei permessi e della comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della ristrutturazione dei locali e dell'allestimento dei punti vendita, nei casi in cui non possa essere inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per incapacità di ricezione dell'amministrazione comunale competente, è depositata personalmente dal professionista esterno incaricato o da soggetto appartenente alla Società da questi all'uopo delegato;
- A.B.27 il soggetto incaricato del deposito comunica preventivamente a mezzo posta elettronica al Direttore Commerciale il giorno in cui intende recarsi presso gli uffici dell'amministrazione comunale competente; successivamente il soggetto incaricato invia al Direttore Commerciale a mezzo posta elettronica evidenza dell'avvenuto deposito della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei permessi e della comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della ristrutturazione dei locali e dell'allestimento dei punti vendita;
- A.B.28 il Direttore Commerciale, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, assicura l'ordinata archiviazione di tutta la documentazione inerente ai procedimenti finalizzati all'ottenimento dei permessi e alla comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della ristrutturazione dei locali e all'allestimento dei punti vendita;
- A.B.29 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse è attribuita al legale rappresentante e al CFO;
- A.B.30 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse e assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla

visita ispettiva è munito di apposita procura in tal senso e, in ogni caso, di apposita delega organizzativa;

- A.B.31 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- A.B.32 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro è attribuita al legale rappresentante e al Responsabile della funzione Risorse Umane;
- A.B.33 il Responsabile della funzione Risorse Umane che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro e assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva è munito di apposita procura in tal senso e, in ogni caso, di apposita delega organizzativa;
- A.B.34 in caso di visita ispettiva presso i punti vendita da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro, l'addetto al punto vendita contatta immediatamente e senza esitazione il Responsabile di Zona che, salvo grave impedimento, si reca presso il punto vendita interessato dall'ispezione; l'addetto al punto vendita contatta altresì telefonicamente il Responsabile della funzione Risorse Umane che assicura il necessario supporto per tutta la durata dell'ispezione; al termine dell'ispezione il Responsabile di Zona presente presso il punto vendita o, in caso di sua assenza, l'addetto al punto vendita inoltra al Responsabile della funzione Risorse Umane il verbale rilasciato dai funzionari della Pubblica Amministrazione corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva;
- A.B.35 il Responsabile della funzione Risorse Umane che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- A.B.36 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro è attribuita al legale rappresentante e

-
- al Delegato del Datore di Lavoro che assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva;
- A.B.37 in caso di visita ispettiva presso i punti vendita da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'addetto al punto vendita contatta immediatamente e senza esitazione il Responsabile di Zona che, salvo grave impedimento, si reca presso il punto vendita interessato dall'ispezione; l'addetto al punto vendita contatta altresì telefonicamente il Delegato del Datore di Lavoro che assicura il necessario supporto per tutta la durata dell'ispezione; al termine dell'ispezione il Responsabile di Zona presente presso il punto vendita o, in caso di sua assenza, l'addetto al punto vendita inoltra al Delegato del Datore di Lavoro il verbale rilasciato dai funzionari della Pubblica Amministrazione corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva;
- A.B.38 il Delegato del Datore di Lavoro che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- A.B.39 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di antiriciclaggio è attribuita al legale rappresentante e al Responsabile Antiriciclaggio³ che assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva;
- A.B.40 in caso di visita ispettiva presso i punti vendita da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia antiriciclaggio, l'addetto al punto vendita contatta immediatamente e senza esitazione il Responsabile di Zona che, salvo grave impedimento, si reca presso il punto vendita interessato dall'ispezione; l'addetto al punto vendita contatta altresì telefonicamente il Responsabile Antiriciclaggio che assicura il necessario supporto per tutta la durata dell'ispezione; al termine dell'ispezione il Responsabile di Zona presente presso il punto vendita o, in caso di sua assenza, l'addetto al punto vendita inoltra al Responsabile Antiriciclaggio il verbale rilasciato dai funzionari

³ Pare opportuno sottolineare che secondo l'organizzazione propria della Società il Responsabile Antiriciclaggio coincide con la persona del Responsabile delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, ovvero sia il soggetto su cui grava l'obbligo di legge di segnalare alla competente Autorità di Vigilanza le operazioni sospette sotto il punto di vista della normativa antiriciclaggio. Il Responsabile delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, nel caso in questione denominato Responsabile Antiriciclaggio, viene nominato formalmente per iscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.

della Pubblica Amministrazione corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva;

- A.B.41 il Responsabile Antiriciclaggio che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di antiriciclaggio segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- A.B.42 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti sul rispetto dei requisiti previsti per le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. necessarie per il commercio di oggetti preziosi è attribuita al Direttore Commerciale che assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva;
- A.B.43 in caso di visita ispettiva presso i punti vendita da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti sul rispetto dei requisiti previsti per le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. necessarie per il commercio di oggetti preziosi, l'addetto al punto vendita contatta immediatamente e senza esitazione il Responsabile di Zona che, salvo grave impedimento, si reca presso il punto vendita interessato dall'ispezione; l'addetto al punto vendita contatta altresì telefonicamente il Direttore Commerciale che assicura il necessario supporto per tutta la durata dell'ispezione; al termine dell'ispezione il Responsabile di Zona presente presso il punto vendita o, in caso di sua assenza, l'addetto al punto vendita inoltra al Direttore Commerciale il verbale rilasciato dai funzionari della Pubblica Amministrazione corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva;
- A.B.44 il Direttore Commerciale che riceve il verbale rilasciato dai funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti sul rispetto dei requisiti previsti per le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. necessarie per il commercio di oggetti preziosi corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- A.B.45 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Polizia Giudiziaria incaricati di effettuare verifiche e accertamenti nel corso di indagini giudiziarie è attribuita al legale rappresentante e al Responsabile Antiriciclaggio che assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva;

-
- A.B.46 in caso di visita ispettiva presso i punti vendita da parte dei funzionari della Polizia Giudiziaria incaricati di effettuare verifiche e accertamenti nel corso di indagini giudiziarie, l'addetto al punto vendita contatta immediatamente e senza esitazione il Responsabile di Zona che, salvo grave impedimento, si reca presso il punto vendita interessato dall'ispezione; l'addetto al punto vendita contatta altresì telefonicamente il Responsabile Antiriciclaggio che assicura il necessario supporto per tutta la durata dell'ispezione; al termine dell'ispezione il Responsabile di Zona presente presso il punto vendita o, in caso di sua assenza, l'addetto al punto vendita inoltra al Responsabile Antiriciclaggio il verbale rilasciato dai funzionari della Pubblica Amministrazione corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva;
- A.B.47 il Responsabile Antiriciclaggio che riceve il verbale rilasciato dai funzionari della Polizia Giudiziaria incaricati di effettuare verifiche e accertamenti nel corso di indagini giudiziarie corredato dal resoconto delle attività svolte nel corso della visita ispettiva segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- A.B.48 il CFO assicura che i legali che istruiscono e gestiscono professionalmente il contenzioso di natura civile, amministrativa e penale siano formalmente incaricati in forma scritta, con indicazione della natura dell'incarico;
- A.B.49 le notule dei legali incaricati riportano indicazione e/o riferimento alla pratica assegnata, nel caso di incarichi multipli, per agevolare la tracciabilità dei compensi e la valutazione della ragionevolezza del compenso stesso in relazione all'impegno e alla complessità della pratica;
- A.B.50 il processo di qualificazione degli appaltatori include almeno l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
- A.B.51 i compensi riconosciuti in favore di fornitori e/o consulenti sono stabiliti in forma scritta, con adeguata evidenza delle motivazioni che ne hanno influenzato la determinazione anche in termini di proporzionalità del compenso in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento e sono autorizzati secondo i limiti di delega assegnata al richiedente;
- A.B.52 i pagamenti a favore di fornitori, partners o consulenti sono sempre riferiti e supportati con l'evidenza del rapporto contrattuale e degli accordi intercorsi con le controparti e sull'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati, confermata in forma scritta, anche per il tramite di transazioni elettroniche ad accesso riservato, dalla funzione richiedente;

- A.B.53 il CFO assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- A.B.54 l'Amministratore Delegato assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie di pagamento per contanti rispettino le limitazioni imposte dalla normativa antiriciclaggio in materia di utilizzo dei contanti e, in ogni caso, siano adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione di ricezione del denaro da parte della controparte ricevente;
- A.B.55 il processo di selezione e assunzione del personale amministrativo avviene su impulso del Responsabile della funzione interessata all'assunzione che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;
- A.B.56 il processo di selezione e assunzione degli addetti al punto vendita, dei coadiutori, Responsabili di Zona avviene su impulso del Responsabile della funzione Commerciale che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;
- A.B.57 la selezione del personale, dopo l'analisi dei *curricula* ricevuti tramite i canali di reclutamento e una preselezione tramite intervista telefonica, avviene tramite due colloqui, il primo dei quali è finalizzato alla produzione di una selezione ristretta di candidature che nel corso del secondo colloquio saranno esaminate dal Responsabile della funzione Risorse Umane; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di personale amministrativo al secondo colloquio prende parte altresì il Responsabile della funzione interessata all'assunzione; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di un Responsabile di Zona al secondo colloquio prende parte altresì il Direttore Commerciale;
- A.B.58 le spese di rappresentanza e di trasferta sono riepilogate in una nota spese, con rimborso analitico, e sono approvate dal diretto superiore del soggetto che predispone la nota spese; le spese sono rimborsate previa verifica di validità, di coerenza con le indicazioni e i massimali previsti dalle procedure aziendali, da parte del CFO, per il tramite di un soggetto a ciò delegato;
- A.B.59 la nota spese deve essere corredata da documenti giustificativi corretti e completi; nel caso in cui la documentazione allegata alla nota spese risulti incompleta verranno rimborsati solo i costi regolarmente giustificati;
- A.B.60 le sponsorizzazioni e le liberalità destinate a società terze o associazioni, anche non riconosciute, sono debitamente autorizzate e identificano univocamente le controparti destinatarie e le motivazioni sottostanti l'erogazione; il trasferimento del valore economico deve essere eseguito per il tramite di intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione;

- A.B.61 gli omaggi, i cui destinatari devono essere chiaramente e personalmente individuati, devono essere debitamente autorizzati dal Responsabile della funzione interessata e devono essere immediatamente comunicati al CFO;
- A.B.62 gli addetti ai punti vendita e, in relazione all'operatività gestita direttamente presso la sede centrale, il Direttore Commerciale assicurano l'ordinata raccolta ed archiviazione sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John delle informazioni relative a tutte le operazioni di acquisto e/o vendita effettuate;
- A.B.63 la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John sono assicurate dall'addetto al punto vendita che ha effettuato l'operazione d'acquisto e/o vendita a cui le informazioni si riferiscono e che ha provveduto alla registrazione dell'operazione stessa;
- A.B.64 la veridicità e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente alle operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi concluse presso i diversi punti vendita è oggetto di periodiche verifiche da parte del CFO, che possono essere effettuate anche avvalendosi di consulenti esterni;
- A.B.65 gli esiti negativi delle verifiche svolte sulla veridicità e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente alle operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi concluse presso i diversi punti vendita sono segnalati, a cura del CFO, al Direttore Commerciale e al Responsabile della funzione Risorse Umane, al fine di coordinare le eventuali successive azioni da adottare nei confronti dell'addetto al punto vendita responsabile della violazione;
- A.B.66 nell'ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua le verifiche sugli oggetti presenti all'interno del magazzino destinati sia alla vendita al dettaglio sia alla fonderia; in tale circostanza il supervisore verifica la corrispondenza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all'interno del sistema gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente ai singoli oggetti preziosi; nel caso in cui nel corso di tali verifiche il supervisore riscontrasse delle anomalie, le stesse devono essere immediatamente comunicate dal Direttore Commerciale che riceve il report dei controlli del Responsabile di Zona al CFO.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- A.C.1 il CFO comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione di potenziale anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito e che è stata a questi segnalata dai responsabili delle funzioni che partecipano, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione o delle autorità di pubblica sicurezza;
- A.C.2 il Responsabile della funzione coinvolta dall'ispezione fornisce all'Organismo di Vigilanza copia del verbale giornaliero rilasciato da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati delle verifiche e degli accertamenti, entro dieci giorni dalla redazione dello stesso;
- A.C.3 il CFO comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza l'eventuale irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo o penale nei confronti della società, per violazione di obblighi o adempimenti previsti dalla normativa; le sanzioni amministrative singolarmente inferiori a € 5.000 sono riepilogate semestralmente;
- A.C.4 la funzione Legal fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base semestrale, situazione riassuntiva rappresentativa dello stato del contenzioso, con indicazione dei legali cui è stato conferito l'incarico, anche sulla base delle comunicazioni prodotte in occasione degli interventi di revisione legale;
- A.C.5 il CFO fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base annuale, il dettaglio dei contributi o finanziamenti agevolati per i quali è stato confermato l'erogazione nel periodo e lo stato di erogazione delle pratiche di precedenti periodi, sino a completa rendicontazione.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai Destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 316-bis Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale fattispecie di reato si realizza allorché - dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato o da altro ente pubblico oppure dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere o di attività di pubblico interesse - non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi per le quali esse sono state erogate.

Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla richiesta e conseguente ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione – presso la società – di personale appartenente alle cd. “categorie protette” che, una volta conseguito, non venga destinato a detta finalità.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale fattispecie - unitamente a quella, più grave, prevista dall'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) – rappresenta uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a fronte dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 640-bis c.p., l'indebita percezione di erogazioni è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore, sia dalla causazione di un evento dannoso allo stesso.

Il legislatore ha, dunque, inteso colpire – con tale fattispecie – le semplici falsità e/o omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui trattasi l'ipotesi di indebito ottenimento, mediante la presentazione di fatture false attestanti prestazioni inesistenti, di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

L'ipotesi di truffa rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (art. 640, co. 2 n. 1) si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

È questa l'ipotesi, ad esempio, dell'invio ad enti previdenziali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società oppure della presentazione di documenti o dichiarazioni false nella partecipazione ad una gara d'appalto, al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto medesimo.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Siffatta fattispecie si contraddistingue dalla truffa di cui all'art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. possiede un *quid pluris* (anche) rispetto al parallelo art. 316-ter c.p.: il reato si realizza, infatti, allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità operative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica ingannatoria nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'ottenere fondi agevolati a seguito di una domanda che contiene dichiarazioni parziali e fuorvianti o informazioni fallaci, finalizzate a migliorare il punteggio complessivo ottenuto.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in esame è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/01 solamente nei casi in cui lo stesso sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (di cui difetta l'induzione in errore), bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso una sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma incriminatrice in esame, rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'Amministrazione.

A titolo esemplificativo, sussiste il reato qualora - una volta ottenuto un finanziamento - venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo (relativo ai finanziamenti) superiore a quello legittimamente ottenuto.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Va anzitutto premesso che, rispetto alla concussione, tutte le fattispecie di corruzione si caratterizzano per l'accordo illecito raggiunto tra i soggetti implicati che si trovano, dunque, in posizione paritaria tra loro.

La corruzione per l'esercizio della funzione (che, come noto, ha sostituito la fattispecie di corruzione per un atto d'ufficio) si realizza, in particolare, quando il pubblico ufficiale, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Ai fini della consumazione non è necessaria l'identificazione di uno specifico atto quale oggetto dell'accordo illecito e la tipicità del reato riposa nel fatto che la consegna del denaro o di altra utilità venga effettuata semplicemente in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

Tale fattispecie criminosa potrebbe, ad esempio, concretizzarsi mediante l'assunzione di personale segnalato dal pubblico ufficiale, mediante il riconoscimento a quest'ultimo o a terzi al medesimo riconducibili di compensi non in linea con la prestazione/fattura erogata oppure ancora mediante l'assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato di cui trattasi si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

La differenza tra la corruzione per l'esercizio della funzione, poc'anzi esaminata, e la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, si ravvisa dunque nel fatto che nel primo caso a seguito dell'accordo con il privato si realizza da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca in alcun atto.

Nel secondo caso, la parzialità colpisce, invece, un atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e che viene dunque compiuto ad uso privato.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o meno), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio.

La verifica deve essere fatta non in relazione ai singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La circostanza aggravante ricorre se la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un'autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in essere nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento stesso.

Ai fini della configurazione di detto reato non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice (cancelliere, funzionario, Aliquota di Polizia Giudiziaria).

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un giudice per giungere a sentenza favorevole in un procedimento tributario.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

L'ipotesi di reato di cui trattasi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui oppure ad un terzo denaro o altra utilità.

La norma estende la punibilità anche al soggetto privato che è indotto al pagamento o alla sua promessa (che diventa dunque soggetto attivo concorrente).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;

- un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- un nesso eziologico tra induzione ed evento finale;
- la rappresentazione e volizione della propria azione antigiuridica.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si realizza con la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché caratterizzata da adeguata serietà ed in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, senza che questa promessa sia accettata, per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

L'articolo 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati illustrati in questa sezione anche alle ipotesi in cui gli stessi siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Introdotta *ex novo* con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie è stata successivamente modificata ed inserita nell'elenco dei c.d. reati-presupposto ai fini del D.Lgs. 231/01 ad opera della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La clausola di sussidiarietà con la quale si apre la norma incriminatrice rende manifesto l'intento del Legislatore di sanzionare penalmente tutte quelle condotte che, senza sfociare in episodi corruttivi propriamente intesi, si arrestino, per così dire, al passaggio immediatamente precedente con la promessa o dazione ad un "mediatore" di denaro od altra utilità volta a ricompensare quest'ultimo per un'opera di intercessione presso un soggetto qualificato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, ecc.) ovvero a remunerare quest'ultimo (senza che ciò avvenga effettivamente).

A titolo esemplificativo, il reato viene commesso nel caso in cui si prometta o si assicuri un qualche beneficio ad un consulente che abbia riferito di poter intercedere presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza per far conseguire alla Società una licenza in tempi più rapidi del normale.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – B –

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24 BIS)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	7
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
6.	APPENDICE NORMATIVA	12

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati presupposto introdotti dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 491-bis c.p. Documenti informatici;**
- **art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;**
- **art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;**
- **art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;**

- art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
ICT	Gestione del database elettronico contenente il registro delle operazioni commerciali obbligatorio ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S.	Art. 491-bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria
ICT	Utilizzo di un sistema informatico, anche attraverso cellulari / palmari con accesso a servizi di posta elettronica, per la produzione di documenti pubblici aventi efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria
ICT	Gestione delle autorizzazioni e degli accessi per l'utilizzo del sistema informatico	Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
ICT	Gestione delle autorizzazioni e degli accessi per l'utilizzo del sistema informatico	Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
ICT	Gestione delle autorizzazioni e degli accessi per l'utilizzo del sistema informatico	Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
ICT	Utilizzo di software e/o di banche dati per lo svolgimento di attività lavorative	Art. 615-quater c.p.	Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
ICT	Diffusione di programmi informatici (es. virus) finalizzati a danneggiare un sistema informatico o telematico di terzi o le informazioni / dati in esso contenuti (es. in relazione alla gestione di dati di clienti)	Art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
ICT	Diffusione di programmi informatici (es. virus) finalizzati a danneggiare il sistema informatico proprio o le informazioni / dati in esso contenuti	Art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
ICT	Diffusione di programmi informatici (es. spyware) o installazione di apparecchiature	Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
ICT	Utilizzo del sistema informatico aziendale e gestione delle comunicazioni e/o degli adempimenti fiscali o previdenziali per via telematica o utilizzando software pubblici	Art. 635-bis c.p. Art. 635-ter c.p.	- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
ICT	Utilizzo di dispositivi	Art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
ICT	Utilizzo di dispositivi	Art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
			telematici di pubblica utilità

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- B.A.1 assicurare l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico;
- B.A.2 assicurare la massima protezione e riservatezza nell'utilizzo dei dispositivi che assegnano poteri di firma ai documenti informatici, in piena coerenza con le deleghe o le procure che sono state assegnate al soggetto stesso;
- B.A.3 utilizzare le stazioni di lavoro e le applicazioni cui si può accedere per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la propria mansione;
- B.A.4 segnalare al proprio responsabile di funzione tutte le violazioni rilevate o presunte inerenti la sicurezza del patrimonio informatico e telematico;
- B.A.5 assicurare la correttezza e la veridicità dei dati personalmente inseriti e registrati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, ivi compresi, in quest'ultimo caso, i dati relativi alla gestione wholesale, nonché sul sistema applicativo contabile;
- B.A.6 assicurare l'inaccessibilità ai soggetti non autorizzati dei supporti elettronici dislocati presso i punti vendita contenenti le registrazioni effettuate dai circuiti di videosorveglianza.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- B.A.7 alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- B.A.8 danneggiare o anche solo alterare il funzionamento del sistema informatico, nonché i dati, le informazioni e i programmi ad esso pertinenti;
- B.A.9 accedere senza diritto a dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici;
- B.A.10 inserire all'interno di sistemi informatici dati non corretti e/o non veritieri;
- B.A.11 modificare, in assenza di autorizzazione, i dati inseriti e registrati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, ivi compresi, in quest'ultimo caso, i dati relativi alla gestione wholesale, nonché sul sistema applicativo contabile;

- B.A.12 modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...);
- B.A.13 cedere a terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento di tali beni aziendali in dotazione, è onere del Destinatario sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti ed informare immediatamente per iscritto il Responsabile gerarchico e l'IT Manager affinché si possano porre in essere tutte le misure atte ad isolare il sistema informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati;
- B.A.14 utilizzare software di tipo peer-to-peer o installare e/o utilizzare software / hardware / accessori / periferiche diversi da quelli stabiliti dall'IT Manager senza autorizzazione scritta del Responsabile gerarchico e dell'IT Manager e, se richiesto da questi ultimi, la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;
- B.A.15 mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare altri sistemi e/o i dati o i programmi in essi contenuti;
- B.A.16 laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico di un Ente pubblico, alterare lo stesso o i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno all'Ente Pubblico stesso ovvero accedere attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale;
- B.A.17 operare un controllo remoto sui circuiti di videosorveglianza allo scopo di alterare o scaricare i dati contenuti all'interno dei supporti elettronici dislocati presso i punti vendita;
- B.A.18 accedere abusivamente ai supporti elettronici dislocati presso i punti vendita contenenti le registrazioni effettuate dai circuiti di videosorveglianza allo scopo di scaricare e/o alterare i dati ivi contenuti;
- B.A.19 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Perseguire la sicurezza delle informazioni significa definire, conseguire e mantenere le seguenti proprietà delle stesse:

- ▲ **Riservatezza:** assicurare che l'informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
- ▲ **Integrità:** salvaguardare la consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;

- ▲ **Disponibilità:** assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi associati quando ne fanno richiesta;
- ▲ **Autenticità:** garantire la provenienza dell'informazione;
- ▲ **Non ripudio:** assicurare che l'informazione sia protetta da falsa negazione di ricezione, trasmissione, creazione, trasporto e consegna.

L'IT Manager, con il supporto dei consulenti esterni, è tenuto a:

- implementare le restrizioni di accesso ed il controllo della loro applicazione;
- verificare e assicurare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- garantire l'installazione a tutti gli utenti esclusivamente di software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- curare che la Società disponga di un piano di backup periodico dei dati, file, programmi e sistemi operativi, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale;
- verificare che vengano effettuati periodicamente test di restore al fine di verificare l'integrità dei supporti di backup;
- proporre all'Amministratore Delegato l'adozione delle misure, anche procedurali, ritenute necessarie al fine di adempiere alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nonché alle previsioni del Modello.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

- B.B.1 la Società individua gli amministratori di sistema, nominandoli in forma scritta;
- B.B.2 l'IT Manager assicura che la designazione quale amministratore di sistema sia individuale e rechi l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato¹, in relazione ai sistemi contabili e amministrativi;
- B.B.3 l'IT Manager assicura che il software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, nonché il sistema applicativo

¹ In analogia con il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", come modificato Provvedimento del 25 giugno 2009 e s.m.i.

contabile siano protetti da un meccanismo di profilatura che limiti le abilitazioni e la possibilità di compiere alcuni tipi di operazioni in relazione ai compiti e alla funzioni di ciascun utente;

- B.B.4 l'IT Manager assicura che siano adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema², in relazione al software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, nonché al sistema applicativo contabile; le registrazioni (*access log*) hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;
- B.B.5 il software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, nonché il sistema applicativo contabile sono sottoposti, con frequenza commisurata al rischio, a procedure di *back up* atte a ripristinare l'integrità dei dati e dei documenti;
- B.B.6 l'utilizzo e la custodia dei dispositivi che permettono l'apposizione della firma elettronica qualificata o della firma digitale sono attribuiti in piena coerenza con le deleghe ovvero le procure conferite dagli organi amministrativi;
- B.B.7 gli addetti al punto vendita utilizzano il software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John esclusivamente tramite i computer forniti in dotazione dalla Società su cui è installato l'applicativo client e durante l'orario di lavoro, avendo cura di chiudere il programma in tutti i casi in cui si assentino dal negozio fatti salvi i casi in cui siano date istruzioni differenti dalla sede centrale;
- B.B.8 ogni addetto al punto vendita dispone di proprie credenziali di accesso al software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John; tutti gli accessi e le operazioni effettuati dagli utenti tramite il software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John rimangono tracciate;
- B.B.9 gli addetti ai punti vendita e, per l'operatività gestita direttamente presso la sede centrale, le competenti Funzioni assicurano l'ordinata raccolta ed archiviazione sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John delle informazioni relative alle operazioni di acquisto e/o vendita effettuate;
- B.B.10 la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John sono assicurate dall'addetto al punto vendita o, rispettivamente, dalla Funzione responsabile che ha effettuato l'operazione d'acquisto e/o vendita a cui le informazioni si riferiscono e che ha provveduto alla registrazione dell'operazione stessa;

² In analogia con il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", come modificato Provvedimento del 25 giugno 2009 e s.m.i.

- B.B.11 gli addetti ai punti vendita sono abilitati a modificare le informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John solo in casi limitati ed entro i limiti stabiliti dalla Società; ulteriori modifiche, eccedenti i limiti della normale abilitazione, possono essere apportate solo in seguito all’inserimento di un apposito codice di sblocco da richiedersi di volta in volta alla direzione competente e, una volta autorizzate, vengono tracciate dalla sede centrale; ulteriori modifiche di maggiore rilevanza possono essere eseguite esclusivamente dall’amministratore di sistema per il tramite del *database management system* presso la sede centrale;
- B.B.12 le richieste di autorizzazione alla modifica tramite codice di sblocco devono pervenire alla direzione competente tramite un messaggio di posta elettronica indicante la tipologia di modifica che si chiede di autorizzare e le motivazioni alla base della richiesta; se decide di autorizzare la modifica, la direzione competente inoltra il messaggio di posta elettronica all’amministratore di sistema che eroga il codice di sblocco; tutta la documentazione relativa all’autorizzazione alla modifica tramite codice di sblocco deve essere archiviata a cura della direzione competente;
- B.B.13 le richieste di modifiche di maggiore rilevanza che possono essere eseguite esclusivamente dall’amministratore di sistema devono pervenire a quest’ultimo tramite messaggio di posta elettronica indicante la tipologia di modifica che si chiede di autorizzare e le motivazioni alla base della richiesta; l’amministratore di sistema garantisce l’archiviazione delle richieste di modifica pervenutegli e dell’evidenza della modifica apportata, che altrimenti non risulterebbe tracciata sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John;
- B.B.14 il software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John garantisce la storicizzazione delle modifiche apportate ai dati in esso archiviati, consentendo in ogni momento di individuare l’utente che ha provveduto all’inserimento dei dati e delle eventuali modifiche;
- B.B.15 l’amministratore di sistema invia con cadenza settimanale al CFO un report relativo alle modifiche apportate ai dati archiviati sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John nel periodo di riferimento;
- B.B.16 la veridicità e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente alle operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi concluse presso i diversi punti vendita è oggetto di periodiche verifiche da parte della CFO, che possono essere effettuate anche avvalendosi di consulenti esterni;
- B.B.17 gli esiti negativi delle verifiche svolte sulla veridicità e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente alle operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi concluse presso i diversi punti vendita sono segnalati, a cura del CFO, al Direttore Commerciale e al Responsabile della funzione Risorse Umane, al fine di coordinare le eventuali

successive azioni da adottare nei confronti dell'addetto al punto vendita responsabile della violazione;

- B.B.18 nell'ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua le verifiche sugli oggetti presenti all'interno del magazzino destinati sia alla vendita al dettaglio sia alla fonderia; in tale circostanza il Responsabile di zona verifica la corrispondenza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all'interno del sistema gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente ai singoli oggetti preziosi; nel caso in cui nel corso di tali verifiche il Responsabile di zona riscontrasse delle anomalie, le stesse devono essere immediatamente comunicate al Direttore Commerciale che riceve il report dei controlli del CFO;
- B.B.19 le registrazioni dei circuiti di videosorveglianza dei punti vendita sono contenute e archiviate su appositi supporti elettronici installati in loco, con possibilità di accesso da remoto;
- B.B.20 l'accesso alle registrazioni dei circuiti di videosorveglianza è autorizzato solo in casi specifici o su richiesta delle Autorità competenti e può essere effettuato solo dal Responsabile della videosorveglianza o da società addette alla sicurezza;
- B.B.21 l'accesso ai supporti elettronici installati presso i punti vendita contenenti le registrazioni effettuate dai circuiti di videosorveglianza è protetto da una password detenuta centralmente;
- B.B.22 al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione il dipendente o il collaboratore deve restituire le dotazioni e le risorse informatiche di cui ha avuto la disponibilità. L'IT Manager provvede inoltre alla rimozione dei diritti di accesso in precedenza concessi al dipendente o al collaboratore;
- B.B.23 l'utilizzo di eventuali sistemi cloud (es. Dropbox, Onedrive, Wetransfer, i-cloud) deve essere preventivamente autorizzato dall'IT Manager, d'intesa con il responsabile gerarchico;
- B.B.24 le connessioni al sistema da remoto devono avvenire tramite canali di comunicazione sicuri (VPN) e sono consentite solo al personale autorizzato dall'IT Manager. Quest'ultimo mantiene evidenza scritta in apposito registro dei soggetti autorizzati e dell'eventuale venire meno dell'autorizzazione;
- B.B.25 consulenti, partner, fornitori ed altri soggetti terzi in genere a contratto devono firmare un accordo di riservatezza prima di accedere ad informazioni ed infrastruttura IT di proprietà della Società. L'IT Manager provvede ad archiviare tali accordi di riservatezza secondo le procedure aziendali.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- B.C.1 l'IT Manager fornisce con cadenza annuale all'Organismo di Vigilanza l'elenco degli amministratori di sistema, con riferimento al software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, nonché al sistema applicativo contabile, nonché l'elenco dei soggetti cui sono assegnati dei dispositivi che permettono l'apposizione della firma elettronica, di firma elettronica qualificata o di firma digitale.
- B.C.2 l'IT Manager segnala preventivamente all'Organismo di Vigilanza le variazioni che interessano il sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi;
- B.C.3 il CFO con il supporto dell'IT Manager, almeno annualmente, deve predisporre e trasmettere all'Organismo di Vigilanza un report riepilogativo delle attività di monitoraggio, controllo e verifica effettuate;
- B.C.4 i Destinatari, in relazione a quanto indicato nella Parte Speciale, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia riscontrata nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici della Società indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 491-bis Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Tale fattispecie incriminatrice punisce il falso nei documenti informatici pubblici attraverso un espresso rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità in atti.

Come noto, nel nostro ordinamento si suole distinguere tra due tipologie di falso:

- il falso materiale;
- il falso ideologico.

Il primo esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della contraffazione (che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore) e della alterazione (che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modifiche di qualsiasi specie successivamente alla redazione).

Il secondo, invece, si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto, né alterato, contenga dichiarazioni menzognere.

Il documento informatico può ritenersi “pubblico” laddove la sua redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Quanto, invece, alla nozione di “efficacia probatoria” (in relazione alla quale il legislatore penale non fornisce alcuna coordinata interpretativa), si suole fare espresso riferimento all’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale che attribuisce rilevanza probatoria ai documenti informatici che siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.

Le norme incriminatrici richiamate dall’art. 491-bis c.p. e rilevanti ai fini della sua applicazione, possono - per comodità espositiva - essere suddivise in due categorie a seconda della qualifica soggettiva dell’autore dell’illecito.

I. Delitti di falsità in atti commessi da un pubblico ufficiale:

Si tratta di reati propri, che possono essere commessi esclusivamente da un soggetto che detenga la qualifica di pubblico ufficiale, da soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità o da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio.

- **Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

- **Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.**

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

- **Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.**

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

- **Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.

- **Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.**

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

- **Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

- **Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.**

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

- **Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.**

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

II. Delitti di falsità in atti commessi da privato.

Si tratta di reati comuni che possono dunque essere commessi da chiunque.

- **Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato.**

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”

- **Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

- **Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni.**

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.

- **Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.**

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.

- **Art. 489 c.p. Uso di atto falso.**

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.

- **Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.**

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”.

- **Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.**

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

Art. 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa

o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale ipotesi di reato punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Nel primo caso si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con accesso quello cd. logico, ovvero l'inizio di un'interazione con il *software* della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede.

Nel caso del mantenimento, invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Per “sistema informatico” deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per “sistema telematico” si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

A titolo esemplificativo, integra il reato in esame colui che accede – utilizzando le credenziali di un altro utente illegittimamente carpite con l'inganno – in un sistema informatico protetto al fine di consultare i dati in esso contenuti.

Art. 615-quater Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna ad altri una chiave d'accesso ad un sistema informatico o telematico in modo abusivo, o spieghi ad altri soggetti come raggiungere i predetti scopi, al fine di conseguire un profitto o di arrecare un danno.

Quanto alle aggravanti, il riferimento ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater concerne le ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

A titolo esemplificativo, si pensi alla condotta di colui che diffonda indebitamente i codici di accesso al sistema informatico di altri utilizzatori autorizzati, chiedendo in cambio dell'informazione riservata una somma di denaro o qualunque altra utilità per sé o per altri soggetti.

Art. 615-quinquies Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 615-quinquies si configura nel caso in cui un soggetto si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o metta a

disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a danneggiare un sistema informatico o ad alterarne il funzionamento.

A titolo esemplificativo, la fattispecie in esame risulta integrata nel caso in cui un soggetto diffonda volontariamente un virus tramite posta elettronica, al fine di danneggiare i sistemi informatici dei destinatari.

Art. 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Tale fattispecie di reato può configurarsi attraverso due distinte modalità: l'ipotesi in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure l'ipotesi in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Per *intercettazione* deve intendersi la presa di conoscenza del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, che deve essere attuata con modalità fraudolente, l'*impedimento* è la privazione della possibilità di iniziare una comunicazione, l'*interruzione* consiste creare ostacoli tali da rendere impossibile la prosecuzione della comunicazione già iniziata, mentre *rivelazione* è qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.

Il terzo comma della fattispecie in esame prevede delle circostanze aggravanti per i casi in cui il fatto sia commesso a danni di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da altra impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di

potere, o con abuso della qualità di operatore di sistema, o da chi esercita la professione di investigatore privato.

A titolo esemplificativo, integra il reato in esame l'impiego di un programma capace di permettere ad un soggetto non visibile di monitorare tutto ciò che accade sul computer di un'altra persona, senza che quest'ultima ne sia a conoscenza, consentendo così la visualizzazione di tutte le comunicazioni in partenza o in arrivo su tale sistema, compresi i messaggi di posta elettronica, chat, ecc.

Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato previsto e punito dalla norma in esame si considera integrato allorquando siano distrutti, deteriorati, cancellati o soppressi informazioni, dati o programmi informatici altrui.

È prevista un'aggravante nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- con violenza alla persona;
- con minaccia;
- con abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato in esame punisce la commissione di atti diretti al danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici".

Anche in tale ipotesi è previsto un aggravamento di pena laddove il fatto:

- comporti la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni/dati/programmi informatici;
- sia commesso con violenza alla persona o con minaccia;
- sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di cui all'art. 635-quater risulta integrata laddove sia cagionato il danneggiamento di un sistema informatico o telematico mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi ovvero tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (punito dall'art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Anche in questo caso vengono contemplate le medesime aggravanti.

Siffatto reato si realizza, ad esempio, allorquando un dipendente della società trasmetta un'e-mail contenente un virus ai sistemi informatici appartenenti ad una azienda concorrente, provocando un malfunzionamento grave del sistema informatico tale da paralizzare l'attività lavorativa dell'azienda stessa.

Art. 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi ovvero l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi siano dirette a cagionare la distruzione, il danneggiamento o l'inutilizzabilità di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

A titolo esemplificativo sussiste il reato di cui trattasi nell'ipotesi in cui un dipendente della società immetta un virus nei sistemi informatici del fornitore di energia elettrica, in tal modo provocando un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei kw consumati dalla società.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – C –

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(ART. 24 TER)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	6
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
6.	APPENDICE NORMATIVA	8

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 416 c.p. Associazione per delinquere;**
- **art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;**
- **art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;**
- **art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione;**
- **art. 74 DPR 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- **art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari - Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Rapporti con Parti Correlate	Attività infragruppo	Art. 416 c.p.	Associazione delinquere a
Rapporti con Parti Correlate	Designazione dei membri degli Organi Sociali in Società controllate o collegate estere.	Art. 416 c.p.	Associazione delinquere a
Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Contratti di acquisto e/o di vendita di beni e/o servizi	Art. 416 c.p.	Associazione delinquere a
Rapporti con Soggetti Terzi	Gestione dei rapporti con gli affiliati	Art. 416 c.p.	Associazione delinquere a
Commerciale	Rapporti con la clientela	Art. 416 c.p. Art. 416 bis c.p.	Associazione delinquere a Associazione delinquere di per tipo mafioso
Organizzazione e gestione del personale	Selezione e valutazione periodica del personale	Art. 416 c.p. Art. 416 bis c.p.	Associazione delinquere a Associazione delinquere di per tipo mafioso

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- C.A.1 operare nel rispetto della normativa vigente;
- C.A.2 assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del diritto di proprietà industriale;
- C.A.3 ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella selezione degli affiliati;

- C.A.4 mantenere i rapporti con la clientela entro i confini della professionalità, non lasciandosi influenzare in alcun modo, nel corso della conclusione di operazioni di acquisto o vendita di oggetti preziosi, da rapporti personali o da altri fattori connessi con la personalità o la storia personale del cliente;
- C.A.5 garantire la massima diligenza e scrupolosità nella valutazione della clientela e degli oggetti proposti per l'acquisto, accettando di concludere le operazioni di acquisto di oggetti preziosi solo in assenza di ragionevoli dubbi sull'affidabilità del soggetto cedente e sulla provenienza dei prodotti proposti in acquisto;
- C.A.6 garantire la massima correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, fornendo informazioni complete e veritiere circa le qualità dei prodotti destinati alla vendita al pubblico;
- C.A.7 assicurare, applicando la necessaria diligenza, la correttezza e la completezza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti destinati alla vendita al pubblico;
- C.A.8 assicurare una cooperazione attiva nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, utilizzando la necessaria diligenza nell'identificazione di situazioni di potenziale anomalia;
- C.A.9 prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti e le informazioni che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- C.A.10 assicurare diligente assistenza e cooperazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di richieste di informazioni sulla provenienza di oggetti preziosi recanti un titolo o un marchio che si sa o si sospetta essere falsificato;
- C.A.11 ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economico o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione dei reati associativi (tale circostanza deve essere riferita al proprio responsabile).
- C.A.12 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che il processo di selezione delle risorse umane sia svolto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, dimostrabile anche a conclusione del processo di selezione stesso;
- C.A.13 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che la periodica valutazione del personale addetto ai punti vendita e alla rete commerciale sia svolta secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- C.A.14 accettare di acquistare oggetti preziosi che si sanno o che si ha concretamente ragione di ritenere provento di reati contro il patrimonio;
- C.A.15 acquistare o vendere dietro pagamento in contanti, oggetti preziosi nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che il cliente sia soggetto abitualmente dedito alla commissione di reati;
- C.A.16 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui la controparte dell'operazione rifiuti di fornire un documento di identità valido;

- C.A.17 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, selezionare ed assumere per mansioni di addetto ai punti vendita o alla rete commerciale soggetti che si sanno o che si sospettano essere dediti alla commissione di reati;
- C.A.18 promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti ovvero ad associazioni mafiose;
- C.A.19 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare:

- il Protocollo *Flussi finanziari e monetari*;
- la *Procedura antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette*;
- il Protocollo *Rapporti con Soggetti Terzi*;
- i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

- C.B.1 il processo di selezione e assunzione del personale amministrativo avviene su impulso del Responsabile della funzione interessata all'assunzione che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;
- C.B.2 il processo di selezione e assunzione degli addetti al punto vendita, dei coadiutori, dei Responsabili di Zona e dei capi area avviene su impulso del Direttore Commerciale che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;
- C.B.3 la selezione del personale, dopo l'analisi dei *curricula* ricevuti tramite i canali di reclutamento e una preselezione tramite intervista telefonica, avviene tramite due colloqui, il primo dei quali è finalizzato alla produzione di una selezione ristretta di candidature che nel corso del secondo colloquio saranno esaminate dal Responsabile della funzione Risorse Umane; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di personale amministrativo al secondo colloquio prende parte altresì il Responsabile della funzione interessata all'assunzione; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di un Responsabile di Zona o di un capoarea al secondo colloquio prende parte altresì il Direttore Commerciale;
- C.B.4 il Responsabile della funzione Risorse Umane, al termine del processo di selezione e assunzione degli addetti al punto vendita, dei coadiutori, dei Responsabili di Zona e dei capi area e quindi di tutto il personale addetto alla rete commerciale, prima di inviare la lettera di impegno all'assunzione, richiede ed ottiene dal candidato selezionato la consegna del certificato generale del casellario giudiziario;

- C.B.5 il Responsabile della funzione Risorse Umane assicura la corretta valutazione di quanto dichiarato nel certificato del casellario giudiziario consegnato dal candidato selezionato e ne garantisce l'ordinata archiviazione nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili in esso contenuti;
- C.B.6 successivamente all'assunzione e prima dell'inizio dello svolgimento delle mansioni lavorative il Responsabile della funzione Risorse Umane si assicura che tutti i dipendenti neoassunti prendano parte ad un corso di addestramento durante il quale gli stessi vengano adeguatamente informati e formati circa i rischi connessi alle proprie mansioni lavorative, le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, l'atteggiamento da tenere in caso di emergenze e, più in generale, tutte le regole da rispettare nello svolgimento del proprio lavoro, incluse le leggi e le disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- C.B.7 durante il corso di addestramento e al termine dello stesso il formatore compie una quotidiana valutazione sulla motivazione, sull'interesse e sulla precisione mostrati dai partecipanti riguardo le tematiche affrontate e sulle competenze operative acquisite e riporta i risultati al Responsabile della funzione Risorse Umane, che ne assicura l'ordinata archiviazione;
- C.B.8 il Responsabile Antiriciclaggio ha la responsabilità di determinare il contenuto dei corsi di formazione ai lavoratori e di predisporre il materiale informativo sulla normativa e sulle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- C.B.9 il Responsabile della funzione Risorse Umane, in collaborazione con il Direttore Commerciale, organizza momenti di valutazione periodica del personale addetto ai punti vendita;
- C.B.10 la valutazione periodica del personale addetto ai punti vendita è effettuata sul raggiungimento degli obiettivi commerciali, sulle risultanze dei controlli periodici effettuati dal Responsabile di Zona e sulle risultanze di ulteriori controlli effettuati dal capo area anche attraverso lo strumento del c.d. "Mystery Client", finalizzato a valutare il comportamento tenuto dal soggetto sottoposto a valutazione nei confronti della clientela e il suo rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- C.B.11 della valutazione periodica del personale addetto ai punti vendita è incaricato il capo area, che al termine di ogni sessione valutativa invia un report al Direttore Commerciale e al Responsabile della funzione Risorse Umane; il Responsabile della funzione Risorse Umane assicura la corretta archiviazione del report;
- C.B.12 il Responsabile della funzione Risorse Umane elabora un piano di crescita professionale per gli addetti al punto vendita basato sul raggiungimento di determinati obiettivi commerciali e sul rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- C.B.13 in particolare è precluso l'avanzamento nel caso in cui il personale addetto al punto vendita abbia ricevuto nei dodici mesi antecedenti segnalazioni o sanzioni per il mancato rispetto della normativa e/o delle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio; per il raggiungimento dei due livelli più alti di inquadramento professionale è necessario che il personale addetto al punto vendita abbia ottenuto una valutazione positiva dal Responsabile Antiriciclaggio.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- C.C.1 il CFO comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza l'eventuale irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo o penale nei confronti della società, per violazione di obblighi o adempimenti previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.; le sanzioni amministrative singolarmente inferiori € 5.000 sono riepilogate semestralmente;
- C.C.2 il Responsabile Antiriciclaggio fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base semestrale, la situazione riassuntiva rappresentativa delle segnalazioni di operazioni sospette inviate alla competente Autorità di Vigilanza;
- C.C.3 il Responsabile Antiriciclaggio fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base trimestrale, la situazione riassuntiva rappresentativa delle indagini condotte sulle operazioni segnalate dai report elaborati in automatico dal software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John;
- C.C.4 il Responsabile Antiriciclaggio dà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza in tutti i casi in cui nel corso dello svolgimento di indagini condotte su operazioni sospette o sulle operazioni segnalate dai report elaborati in automatico dal software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John accerti o abbia fondato motivo di sospettare che sia stato commesso uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale da parte dei Destinatari;
- C.C.5 il Responsabile della funzione Risorse Umane fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base trimestrale, la situazione riassuntiva rappresentativa delle risultanze della valutazione periodica condotta con riferimento al personale addetto ai punti vendita.
- C.C.6 Il Direttore Commerciale fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base semestrale, l'elenco degli affiliati con indicazione di eventuali nuove affiliazioni o di cessazioni.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati presupposto richiamati dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma 3.

Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni.

La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale.

I partecipanti al sodalizio devono essere mossi dalla volontà di entrare a far parte di un'associazione allo scopo precipuo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso.

Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei cc.dd. "reati-fine" del programma illecito.

Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").

A titolo esemplificativo, si potrebbe profilare una condotta illecita nel ricettare, in maniera stabilmente organizzata, oggetti preziosi provento dei furti commessi da un determinato gruppo di altri soggetti.

- **Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art. 416 c.p.

Un'associazione può definirsi "mafiosa" ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi).

Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal "riciclaggio".

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – D –

**FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI
DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
(ART. 25 BIS)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	6
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
6.	APPENDICE NORMATIVA	7

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 25-bis del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c) *per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) *per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) *per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) *per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f-bis) *per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati-presupposto contemplati dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;**
- **art. 454 c.p. Alterazione di monete;**

- art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Commerciale	Gestione delle operazioni in contanti presso i punti vendita	Art. 453 c.p. Art. 455 c.p. Art. 457 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Commerciale	Vendita di oggetti preziosi	Art. 473 c.p. Art. 474 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione,

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
			alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- D.A.1 assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del diritto di proprietà industriale;
- D.A.2 verificare l'autenticità delle banconote prima di accettare e/o effettuare qualsiasi tipo di pagamento presso i punti vendita;
- D.A.3 assicurare diligente assistenza e cooperazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di richieste di informazioni sulla provenienza di banconote che si sanno o si sospettano essere falsificate;
- D.A.4 verificare la presenza sugli oggetti in oro del titolo e la veridicità dello stesso tramite la prova chimica;
- D.A.5 assicurare diligente assistenza e cooperazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di richieste di informazioni sulla provenienza di oggetti preziosi recanti un titolo o un marchio che si sa o si sospetta essere falsificato.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- D.A.6 accettare pagamenti effettuati con banconote che si sanno o si sospettano essere falsificate in tutti i casi in cui non sia possibile accertarne l'autenticità;
- D.A.7 spendere o rimettere in circolazione banconote raccolte presso i punti vendita che, seppur ricevute in buona fede, si sanno o si sospettano essere falsificate in tutti i casi in cui non sia possibile accertarne l'autenticità;
- D.A.8 acquistare e/o mettere in vendita oggetti in oro recanti un titolo la cui veridicità sia stata esclusa in seguito all'effettuazione della prova chimica;
- D.A.9 acquistare e/o mettere in vendita oggetti preziosi recanti un marchio che si sa o si sospetta essere falsificato;
- D.A.10 destinare alla vendita al pubblico oggetti in oro su cui non siano presenti il titolo o il punzone di indicazione del produttore;
- D.A.11 acquistare materie prime, pietre, prodotti destinati alla vendita che non rispettino gli standard adottati dalla Società;

-
- D.A.12 acquistare, produrre o destinare alla vendita, anche attraverso piattaforme di e-commerce, prodotti recanti un marchio o un segno distintivo contraffatto o alterato;
- D.A.13 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell’attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare:

- il Protocollo *Ideazione e commercializzazione di prodotti*;
 - i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:
- D.B.1 nell’ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua la verifica in merito alla conta fisica della cassa contanti; in tale circostanza il Responsabile di Zona verifica altresì l’autenticità delle banconote presenti in cassa;
- D.B.2 nell’attività di sviluppo di nuovi prodotti o di loro nuovi utilizzi, devono essere condotte indagini in merito alla effettiva novità degli stessi e all’eventuale utilizzo di tecniche di produzione, brevetti o altri diritti di proprietà industriale di terzi;
- D.B.3 la Direzione Commerciale, nel caso di acquisto di prodotti “di marca” da soggetto diverso dal produttore o dal licenziatario ufficiale, è tenuta a verificare la genuinità dei marchi e, in generale, dei prodotti stessi e, se necessario, deve richiedere al fornitore ogni opportuna informazione al riguardo;
- D.B.4 la Direzione Commerciale si deve attivare affinché, nell’attività di selezione degli affiliati, degli agenti e dei partner in genere, siano messe in atto tutte le iniziative volte a verificare l’affidabilità della Controparte in merito al rispetto alla normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, anche in relazione ad attività commerciali svolte all’estero richiedendo l’adesione a codici etici o modelli di comportamento e/o introducendo idonee clausole contrattuali.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell’efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l’indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- D.C.1 il Direttore Commerciale riferisce con cadenza semestrale all'Organismo di Vigilanza in merito alle eventuali anomalie emerse nel corso dei controlli periodici operati dai Responsabili di Zona, con riferimento ai casi di banconote falsificate;
- D.C.2 il Direttore Commerciale riferisce tempestivamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle eventuali anomalie emerse in relazione all'utilizzo di marchi o brevetti;
- D.C.3 il Responsabile della funzione Antiriciclaggio riferisce con cadenza semestrale all'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni di operazioni sospette, con riferimento ai casi di operazioni poste in essere o anche tentate in relazione a banconote falsificate.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

La fattispecie incriminatrice - che punisce il delitto cd. di falso nummario - sussiste allorquando vengano integrate le seguenti condotte:

- contraffare monete nazionali o straniere;
- alterare monete genuine dando loro l'apparenza di un valore superiore;
- introdurre nel territorio dello stato, detenere, spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, non essendo concorso nell'attività di alterazione o contraffazione, ma di concerto con chi ha eseguito la falsificazione;
- acquistare o ricevere monete falsificate per metterle in circolazione;
- produrre, fabbricare indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La punibilità è estesa anche ai soggetti che - legalmente autorizzati alla produzione - fabbricano indebitamente quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni, mentre è prevista una attenuazione di pena nel caso in cui le sopra descritte condotte abbiano ad oggetto monete non aventi corso legale ed il termine iniziale dello stesso sia determinato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

La fattispecie delittuosa di cui trattasi punisce la condotta di chi (in ipotesi diverse da quelle previste dagli artt. 453 e 454 c.p.) introduce nel territorio dello stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate.

L'agente deve essere mosso dalla volontà (e connessa finalità) di mettere in circolazione tali beni.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi spende o mette in circolazione monete che egli sa essere frutto di falsificazione, pur avendole ricevute in buona fede.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel ricevere da un cliente banconote false e nel rimetterle in circolazione una volta accertata la falsità, per evitare il danno pecuniario patito dalla ricezione della banconota falsa.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma tutela direttamente i marchi e gli altri segni distintivi, il brevetto, nonché i modelli e disegni.

Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: contraffazione, alterazione e uso.

La contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino.

Le disposizioni penali in commento devono essere lette alla luce della normativa di cui al D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) che disciplina i diritti di proprietà industriale.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare in produzione industriale, consapevolmente, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie incriminatrice in esame punisce due differenti tipologie di condotta.

La prima consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato prodotti recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto; la seconda nel detenere ai fini di vendita, nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione tali prodotti allo scopo di conseguire un profitto.

Il presupposto per il riconoscimento della responsabilità in capo all'autore del reato è l'esclusione del concorso nelle ipotesi delittuose previste dal precedente art. 473 c.p. Infatti, la condotta di cui all'art. 474 c.p., sebbene costituisca una naturale prosecuzione di quella di contraffazione o alterazione del marchio del prodotto industriale, deve risultare svincolata da queste ultime.

La condotta relativa alla "introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio" si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana. Il "detenere per vendere" si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; la "messa in vendita" si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; "la messa in circolazione" è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un contatto tra merce e consumatore e si realizza nel momento in cui la merce esce dalla sfera di controllo del detentore per entrare nel circuito del mercato.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita, con la consapevolezza di ottenerne un profitto, un bene caratterizzato dalla contraffazione o dall'alterazione di un marchio, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – E –

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
(ART. 25 BIS.1)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	5
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
6.	APPENDICE NORMATIVA	6

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "*Delitti contro l'industria e il commercio*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati-presupposto contemplati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;**
- **art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;**
- **art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;**
- **art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;**
- **art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;**
- **art 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;**
- **art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;**
- **art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “E” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Commerciale	Vendita o commercializzazione di prodotti	Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Commerciale	Rapporti con la clientela	Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Commerciale	Messa in circolazione di prodotti “non genuini” o di qualità difforme rispetto all'indicazione dichiarata	Art. 517 c.p.	Acquisto o vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Commerciale	Vendita di oggetti preziosi	Art. 517 c.p. Art. 517-ter c.p.	Acquisto o vendita di prodotti industriali con segni mendaci Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- E.A.1 assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del diritto di proprietà industriale;
- E.A.2 garantire la massima correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, fornendo informazioni complete e veritiere circa le qualità dei prodotti destinati alla vendita al pubblico;
- E.A.3 verificare la presenza sugli oggetti in oro del titolo e la veridicità dello stesso tramite la prova chimica;
- E.A.4 assicurare, applicando la necessaria diligenza, la correttezza e la completezza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti destinati alla vendita al pubblico.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- E.A.5 effettuare, al momento dell'acquisto di oggetti preziosi usati, valutazioni fuorvianti o non veritiere degli oggetti acquistati, che possano poi influenzare le informazioni sulle caratteristiche e sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti stessi fornite ai clienti al momento della vendita;

-
- E.A.6 proporre alla clientela informazioni fuorvianti o ingannevoli sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti destinati alla vendita al pubblico;
 - E.A.7 acquistare, produrre o destinare alla vendita, anche attraverso piattaforme di e-commerce, prodotti con segni mendaci o realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - E.A.8 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare:

- il Protocollo *Ideazione e commercializzazione di prodotti*;
- i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

E.B.1 la Direzione Commerciale si deve attivare affinché, nell'attività di selezione degli affiliati, degli agenti e dei partner in genere, siano messe in atto tutte le iniziative volte a verificare l'affidabilità della Controparte in merito al rispetto alla normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, anche in relazione ad attività commerciali svolte all'estero richiedendo l'adesione a codici etici o modelli di comportamento e/o introducendo idonee clausole contrattuali.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- E.C.1 il Direttore Commerciale riferisce tempestivamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle eventuali anomalie emerse in relazione all'acquisto e o alla vendita di prodotti o di materiali / pietre preziose che possano rivelarsi falsi o non conformi alle specifiche dichiarate;
- E.C.2 il CFO riferisce con cadenza almeno annuale all'Organismo di Vigilanza in merito ai controlli periodici operati sui prodotti commercializzati ed ai relativi esiti.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-bis1. D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine economico garantito contro il danno derivante all'industria nazionale.

La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 474 c.p., la tutela è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri, senza, tuttavia, far parte del marchio.

Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano stati registrati o che siano state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, integrando ciò una circostanza aggravante.

Si tratta di un reato di danno: la fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un danno all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.).

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nell'ambito di un'operazione commerciale che comporta uno scambio di beni, venga consegnata una cosa diversa rispetto a quella oggetto di accordo.

Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi.

Il delitto presuppone un contratto od un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile o di un documento che la rappresenti (si tende, pertanto, ad escludere dalla fattispecie la consegna di denaro contante, le prestazioni personali e quelle cosiddette meccaniche quali, ad esempio, l'elaborazione meccanica di dati).

La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita, potendo tale diversità concernere il genere o la specie della cosa, la relativa origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti).

L'agente deve essere mosso dalla volontà di consegnare una merce per un'altra, oppure una merce diversa da quella pattuita o dichiarata. Non appare, invece, necessario alcun movente specifico.

Il reato si consuma con la consegna della diversa cosa mobile o del documento che la rappresenta. Quando la merce viene consegnata mediante spedizioniere o vettore, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, rileva il momento in cui la merce entra nella sfera di dominio del destinatario.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita un prodotto con caratteristiche qualitative o di materiale pregiato differente rispetto a quello dichiarato al consumatore.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

La fattispecie incriminatrice prevede due condotte tipiche alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso.

Per la configurabilità del reato in esame è necessario che vi sia una potenziale induzione in inganno del consumatore, e che la stessa sia prodotta da "nomi, marchi o segni distintivi". Per la sussistenza di detto reato, dunque, è sufficiente l'uso di nomi, marchi e segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore la grande massa dei consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto, sicché sono bastevoli anche pochi tratti di rassomiglianza, sebbene superficiale, tra i marchi contrapposti.

La potenziale induzione in errore dei consumatori deve ricadere sulla provenienza, sull'origine o sulla qualità dell'opera dell'ingegno o del prodotto industriale.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita un prodotto con l'indicazione geografica di fabbricazione o produzione (ad esempio "made in Italy") differente da quella reale (ad esempio "made in China").

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La suddetta fattispecie costituisce un'ipotesi di reato sussidiaria, che trova applicazione ove non risultino integrati gli elementi oggettivi previsti dalle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p.

Essa punisce due diverse tipologie di reato:

- il delitto di fabbricazione di beni realizzati mediante l'usurpazione di titoli di proprietà industriale;
- il delitto di commercio di beni realizzati mediante l'usurpazione di titoli di proprietà industriale.

Con riferimento al primo reato, si precisa che le condotte devono essere poste in essere consapevolmente, con l'usurpazione o con la violazione del titolo di proprietà industriale.

Per “usurpazione” si intende l’atto di far proprio, senza averne il diritto, un bene appartenente ad altri ed in questo caso l’utilizzo *uti dominus* del titolo di proprietà industriale altrui; per “violazione” invece devono intendersi tutti i comportamenti contrari o eccedenti rispetto alle prescrizioni imposte relativamente al titolo di proprietà industriale stesso.

Il secondo reato postula, invece, la presenza di condotte di introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti realizzati secondo le modalità di cui al comma 1.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell’utilizzare consapevolmente in produzione industriale, oltre i limiti previsti dalla licenza, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – F –

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	5
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	9
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
6.	APPENDICE NORMATIVA	15

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “*Reati societari*”, così recita:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I c.d. reati-presupposto contemplati dall'art. 25-ter del D. Lgs. N. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;**

- art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;
- art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- [art. 2623 c.c. Falso in prospetto;
- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione];
- art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 54 D.Lgs. 19/23 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalle norme in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Amministrazione bilancio	e Elaborazione di dati/informazioni/ stime destinati a confluire nel bilancio	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali
Amministrazione bilancio	e Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali
Adempimenti Societari	Tenuta (intestazione, vidimazione ed aggiornamento) di libri obbligatori	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali
Gestione delle operazioni straordinarie	Operazioni straordinarie	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2626 c.c. Art. 2627 c.c. Art. 2628 c.c. Art. 2629 c.c. Art. 2632 c.c.	False comunicazioni sociali Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori Formazione fittizia del capitale
Adempimenti Societari	Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile	Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione	Rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione	Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Commerciale	Gestione dei rapporti con società concorrenti	Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Rapporti con Soggetti Terzi	Selezione affiliati e rapporti con fornitori	Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Finanza e tesoreria	Apertura di linee di credito	Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Servizi generali	Gestione dei rapporti con soggetti terzi, ... in relazione a sponsorizzazioni, omaggi, e spese di rappresentanza.	Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Organizzazione gestione del personale	e Gestione delle attività di selezione del personale	Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	Corruzione tra privati Istigazione alla

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
			corruzione tra privati
Selezione dei consulenti esterni e gestione dei relativi rapporti	Selezione di professionisti anche per lo svolgimento di attività che comportino rapporti con controparti private	Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione delle operazioni straordinarie	Comunicazioni ai mass media e agli operatori del settore relative all'acquisto e alla vendita di titoli non quotati	Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza inerenti la Società	Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- F.A.1 assicurare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili utilizzati, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- F.A.2 registrare correttamente ogni operazione, verificando che sia debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- F.A.3 porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, necessari per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- F.A.4 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- F.A.5 osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- F.A.6 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate nel corso dell'attività ispettiva;

- F.A.7 prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti delle Autorità di Vigilanza, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- F.A.8 assicurare la correttezza e la veridicità di tutte le comunicazioni verso l'esterno riguardanti aspetti economici, organizzativi e strategici della Società;
- F.A.9 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- F.A.10 osservare tutte le norme poste dalla legge a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra società appartenenti allo stesso Gruppo, in particolare verificando che i contratti con società collegate siano stipulati a fronte di effettive reciproche esigenze e rispondano alle normali regole di mercato.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- F.A.11 esporre, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai Soci o al Pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- F.A.12 omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, o ritardare tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- F.A.13 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e dei Soci;
- F.A.14 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- F.A.15 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- F.A.16 acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- F.A.17 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- F.A.18 procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- F.A.19 tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione, in errore nella valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- F.A.20 divulgare, anche a mezzo stampa o tramite campagne pubblicitarie, informazioni non veritiere o comunque fuorvianti riguardanti aspetti economici, organizzativi e strategici della Società;

- F.A.21 stipulare contratti con società appartenenti al medesimo Gruppo al solo scopo di trasferire fondi, in assenza di effettive ragioni economiche;
- F.A.22 praticare prezzi di favore eccessivamente ribassati rispetto ai normali prezzi di mercato nei contratti di vendita conclusi con società appartenenti al medesimo Gruppo;
- F.A.23 accettare prezzi eccessivamente superiori rispetto ai normali prezzi di mercato nei contratti di acquisto conclusi con società appartenenti al medesimo Gruppo;
- F.A.24 effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno), a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci, liquidatori, dipendenti o altri soggetti che esercitano funzioni direttive o siano posti alle dipendenze a qualsiasi titolo di società o enti in genere;
- F.A.25 ricorrere ad altre forme di aiuti, contribuzioni o vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche che abbiano la finalità di ottenere un vantaggio alla Società attraverso il compimento o l'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza;
- F.A.26 promettere, offrire, donare, anche in via indiretta, regali o inviti ad eventi violando le Policy / Procedure della Società;
- F.A.27 effettuare prestazioni e/o compensi in favore di soggetti terzi (es. affiliati, consulenti, agenti, anche in via indiretta o negativa (es. rinunce, transazioni, etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- F.A.28 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato.

- F.B.1 tutte le operazioni di acquisto e di vendita di oggetti preziosi e tutti i movimenti bancari effettuati dagli addetti al punto vendita registrati ed archiviati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, ivi compresi, in quest'ultimo caso, le operazioni ed i movimenti relativi alla gestione wholesale, sono trasferiti quotidianamente in automatico in contabilità tramite un sistema di interfaccia con il sistema gestionale amministrativo contabile "Open manager"; la riconciliazione tra i

- sistemi alimentante e alimentato è oggetto di controlli periodici ed è approvata dal CFO;
- F.B.2 gli addetti ai punti vendita, e, per l'operatività gestita direttamente presso la sede centrale, le Funzioni nella stessa coinvolte, consapevoli che le informazioni registrate ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John sono destinate a confluire in automatico in contabilità, assicurano l'ordinata raccolta ed archiviazione sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John delle informazioni relative alle operazioni di acquisto e/o vendita, dei prelievi bancari effettuati e degli assegni emessi e/o incassati;
- F.B.3 gli addetti ai punti vendita sono abilitati a modificare le informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John solo in casi limitati ed entro i limiti stabiliti dalla Società; ulteriori modifiche, eccedenti i limiti della normale abilitazione, possono essere apportate solo in seguito all'inserimento di un apposito codice di sblocco da richiedersi di volta in volta alla direzione competente e, una volta autorizzate, vengono tracciate dalla sede centrale; ulteriori modifiche di maggiore rilevanza possono essere eseguite esclusivamente dall'amministratore di sistema per il tramite del *database management system* presso la sede centrale;
- F.B.4 in tutti i casi in cui sia stata autorizzata la modifica di dati archiviati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John che comporti una variazione all'interno del software gestionale amministrativo contabile "Open manager", il Responsabile della direzione che ha autorizzato la modifica provvede ad informare il CFO, o altro soggetto da questi delegato, e a rendergli disponibile la documentazione relativa alla richiesta di modifica;
- F.B.5 il corretto inserimento sul software gestionale amministrativo contabile "Open manager" dei dati ulteriori destinati a confluire in contabilità e non archiviati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, è assicurato dagli addetti della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo per quanto concerne le informazioni di propria competenza; la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo è organizzata nel rispetto del principio di separazione delle funzioni per cui ogni soggetto è abilitato all'inserimento sul sistema gestionale "Open manager" soltanto di una particolare categoria di informazioni, garantendo la compatibilità dei ruoli;
- F.B.6 i valori di ammortamento dei beni durevoli e delle migliorie sui beni di terzi vengono calcolati prudenzialmente sulla base dei contratti in essere; in particolare, il CFO verifica almeno annualmente, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, la sussistenza delle condizioni che giustificano la capitalizzazione delle migliorie su beni di terzi e l'adeguatezza della vita utile utilizzata nel processo di ammortamento;
- F.B.7 le informazioni relative al magazzino destinato alla vendita al dettaglio e sul magazzino destinato alla fonderia non vengono trasferite automaticamente in

contabilità dal software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John, che in questo caso si limita ad aggregare i dati inerenti al magazzino che, dunque, rientrano tra i dati ulteriori che devono essere inseriti manualmente sul sistema gestionale amministrativo contabile “Open manager”; la riconciliazione tra i sistemi è effettuata almeno su base semestrale ed è approvata dal CFO;

- F.B.8 nell’ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua la conta di cassa e la verifica sugli oggetti presenti all’interno del magazzino destinati sia alla vendita al dettaglio sia alla fonderia; in tale circostanza il Responsabile di Zona verifica la corrispondenza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all’interno del sistema gestionale “Fixing” relativamente ai singoli oggetti preziosi; nel caso in cui nel corso di tali verifiche il Responsabile di Zona riscontrasse delle anomalie, le stesse devono essere immediatamente comunicate dal Direttore Commerciale che riceve il report dei controlli del Responsabile di Zona al CFO, o ad altro soggetto da questi delegato, in tutti i casi in cui le discrepanze riguardino dati destinati a confluire in contabilità;
- F.B.9 il CFO supervisiona il processo di chiusura contabile;
- F.B.10 il CFO approva il bilancio di verifica;
- F.B.11 il CFO è responsabile della verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
- F.B.12 il CFO, insieme all’Amministratore Delegato, è responsabile della corretta gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- F.B.13 il CFO raccoglie le richieste di documentazione e approfondimento da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e in relazione all’oggetto della richiesta sottopone le stesse all’attenzione dei responsabili di funzione competenti per materia, per la loro evasione. Il CFO verifica lo stato di esecuzione delle richieste e si assicura che non vi siano ingiustificati ritardi o impedimenti nell’evasione delle richieste. Il CFO si occupa personalmente della consegna di tutta la documentazione richiesta dai componenti del Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione ai fini dell’effettuazione del controllo sul sistema di andamento societario;
- F.B.14 l’Amministratore Delegato è responsabile della corretta gestione dei rapporti con i Soci;
- F.B.15 l’Amministratore Delegato si occupa della raccolta e della consegna di tutta la documentazione richiesta dai Soci;
- F.B.16 tutte le proposte di operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con i requisiti statuari e del codice civile, anche eventualmente per il tramite di assistenza da parte di terze parti di adeguata e comprovata professionalità;
- F.B.17 l’Amministratore Delegato, anche per il tramite di un soggetto all’uopo incaricato, provvede a garantire il corretto espletamento di tutte le attività necessarie all’attuazione delle decisioni relative alle operazioni straordinarie adottate dal Consiglio di Amministrazione, conferendo ad un soggetto terzo di comprovata professionalità l’incarico di predisporre la relazione di stima;

- F.B.18 il CFO assicura tramite le opportune verifiche la correttezza e congruenza delle rappresentazioni patrimoniali e in generale di tutte le ulteriori informazioni fornite al soggetto terzo incaricato dal Consiglio di Amministrazione di redigere la relazione di stima nell'ambito di operazioni straordinarie;
- F.B.19 la relazione di stima redatta dal soggetto terzo incaricato viene verificata dal CFO e sottoposta all'attenzione dei componenti del Collegio Sindacale;
- F.B.20 il CFO assicura l'ordinata evasione delle richieste che provengono dall'Autorità di Vigilanza, verificando lo stato di esecuzione delle richieste e assicurando che non vi siano ingiustificati ritardi o impedimenti all'evasione delle richieste;
- F.B.21 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza, è munito di apposita procura in tal senso e, in ogni caso, di apposita delega organizzativa;
- F.B.22 il Responsabile Antiriciclaggio assicura l'ordinata evasione delle richieste che provengono dall'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, verificando lo stato di esecuzione delle richieste e assicurando che non vi siano ingiustificati ritardi o impedimenti all'evasione delle richieste;
- F.B.23 il Responsabile Antiriciclaggio che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, è munito di apposita procura in tal senso e, in ogni caso, di apposita delega organizzativa;
- F.B.24 i compensi riconosciuti in favore di fornitori e/o consulenti sono stabiliti in forma scritta, con adeguata evidenza alle motivazioni che ne hanno influenzato la determinazione anche in termini di proporzionalità del compenso in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento e sono autorizzati secondo i limiti di delega assegnata al richiedente;
- F.B.25 i pagamenti a favore di fornitori, partners o consulenti sono sempre riferiti e supportati con l'evidenza del rapporto contrattuale e degli accordi intercorsi con le controparti e presuppongono l'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati, confermata in forma scritta, anche per il tramite di transazioni elettroniche ad accesso riservato, dalla funzione richiedente;
- F.B.26 il CFO assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- F.B.27 il CFO assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie di pagamento per contanti rispettino la normativa vigente e, in ogni caso, siano supportate da idonea documentazione di ricezione del denaro da parte della controparte ricevente;
- F.B.28 il processo di selezione e assunzione del personale amministrativo avviene su impulso del Responsabile della funzione interessata all'assunzione che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;

- F.B.29 il processo di selezione e assunzione degli addetti al punto vendita, dei coadiutori e dei Responsabili di Zona avviene su impulso del Responsabile della funzione Commerciale che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;
- F.B.30 la selezione del personale, dopo l'analisi dei *curricula* ricevuti tramite i canali di reclutamento e una preselezione tramite intervista telefonica, avviene tramite due colloqui, il primo dei quali è finalizzato alla produzione di una selezione ristretta di candidature che nel corso del secondo colloquio saranno esaminate dal Responsabile della funzione Risorse Umane; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di personale amministrativo al secondo colloquio prende parte altresì il Responsabile della funzione interessata all'assunzione; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di un Responsabile di Zona al secondo colloquio prende parte altresì il Direttore Commerciale;
- F.B.31 le spese di rappresentanza e di trasferta sono riepilogate in una nota spese, con rimborso analitico, e sono approvate dal diretto superiore del soggetto che predispone la nota spese; le spese sono rimborsate previa verifica di validità e di coerenza con le indicazioni e i massimali previsti dalle procedure aziendali, da parte del CFO, per il tramite di un soggetto a ciò delegato;
- F.B.32 la nota spese deve essere corredata da documenti giustificativi corretti e completi; nel caso in cui la documentazione allegata alla nota spese risulti incompleta verranno rimborsati solo i costi regolarmente giustificati;
- F.B.33 le sponsorizzazioni e le liberalità destinate a società terze o associazioni, anche non riconosciute, sono debitamente autorizzate e identificano univocamente le controparti destinatarie e le motivazioni sottostanti l'erogazione; il trasferimento del valore economico deve essere eseguito per il tramite di intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione;
- F.B.34 gli omaggi, i cui destinatari devono essere chiaramente e personalmente individuati, devono essere debitamente autorizzati dal Responsabile della funzione interessata e devono essere immediatamente comunicati al CFO;
- F.B.35 tutti i comunicati stampa relativi ad aspetti economici, organizzativi e strategici della Società sono redatti in bozza da un consulente esterno esperto in Pubbliche Relazioni sulla base di un testo concordato con l'Amministratore Delegato e successivamente approvato dallo stesso;
- F.B.36 nel caso in cui i comunicati stampa abbiano ad oggetto dati finanziari relativi alla Società, gli stessi vengono preventivamente approvati dal CFO oltre che dall'Amministratore Delegato;
- F.B.37 i comunicati stampa che riguardano i fatti della sfera di attività aziendale potenzialmente idonei ad avere un effetto sul valore della Società sono effettuati a nome dell'Amministratore Delegato;
- F.B.38 i rapporti infragruppo, con specifico riferimento alle operazioni commerciali concluse con altre società del Gruppo sono supportati da adeguata documentazione contrattuale, garantendone l'idoneità anche dal punto di vista tributario;

- F.B.39 la valorizzazione degli oggetti preziosi oggetto di vendita alla fonderia viene calcolata basandosi sul prezzo ufficiale espresso in Euro/Oncia pubblicato dalla London Bullion Market Association ad una determinata data; i giorni di determinazione vengono definiti per l'intero anno e sono indicati sul "Calendario Spedizioni" allegato al contratto; le modalità di calcolo del prezzo della spedizione sono le stesse applicate anche alle operazioni commerciali concluse dal Cessionario con operatori terzi;
- F.B.40 le *fees* di affiliazione al *franchisor* pagate per ogni punto vendita appartenente alla Società sono calcolate in base ai prezzi di mercato; il prezzo pagato per l'affiliazione è lo stesso prezzo che viene corrisposto dagli altri affiliati non appartenenti al Gruppo.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- F.C.1 il Direttore Commerciale riferisce con cadenza semestrale all'Organismo di Vigilanza in merito alle eventuali anomalie emerse nel corso dei controlli periodici operati dai Responsabili di Zona, con riferimento ai casi di discrepanza tra le informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all'interno del sistema gestionale "Fixing" e quelle riscontrate in seguito all'analisi degli oggetti preziosi;
- F.C.2 il CFO informa l'Organismo di Vigilanza delle operazioni straordinarie previste nel corso dell'esercizio;
- F.C.3 il CFO fornisce all'Organismo di Vigilanza copia del verbale giornaliero delle ispezioni da parte dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza, entro dieci giorni dalla redazione dello stesso;
- F.C.4 il CFO comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza l'eventuale irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;
- F.C.5 il Responsabile Antiriciclaggio fornisce all'Organismo di Vigilanza copia del verbale giornaliero delle ispezioni da parte dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, entro dieci giorni dalla redazione dello stesso;
- F.C.6 il Responsabile Antiriciclaggio comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza l'eventuale erogazione di sanzioni da parte dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato in questione, per effetto della legge 27 maggio 2015 n. 69, torna a essere un delitto (e non più una contravvenzione).

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero o nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. La pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini della punibilità, tali falsità devono essere concretamente idonee a indurre terzi in errore (in ragione di quanto previsto dall'art. 2621-ter c.c., introdotto dalla medesima legge 27 maggio 2015 n. 69).

E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti.

Accanto al bilancio, costituiscono oggetto materiale del reato quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano, invece, fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento).

A titolo esemplificativo sussiste il reato di False comunicazioni sociali nel caso in cui gli amministratori, nel predisporre il bilancio, omettano di adeguare il fondo svalutazione crediti pur a fronte dell’acclarata situazione di insolvenza di un importante cliente, per non far emergere una perdita che potrebbe comportare l’obbligo di reintegrare il capitale sociale.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

È prevista una riduzione di pena – e, conseguentemente, della sanzione pecuniaria nei confronti dell’ente – se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa riduzione di pena si applica se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati nell’art. 1 comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (società che non possono fallire). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito: l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00, l'altra con la reclusione fino a 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa).

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali.

Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel non fornire in maniera completa la documentazione che sarebbe stata necessaria per una compiuta valutazione dei fatti da parte del Collegio Sindacale, con la finalità di non consentire a questi di includere un aspetto rilevante nella propria relazione, quando ciò determini un danno per i soci.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si realizza allorché un amministratore della Società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisca, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberi dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione dei conferimenti può avvenire sia in forma palese, ancorché indiretta (ad esempio, tramite la compensazione di un debito del socio nei confronti della società), che simulata (ad esempio attraverso il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente, la stipulazione di un mutuo fittizio, la concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione, corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate), ovvero attraverso una distribuzione di acconti-dividendo o di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La norma prevede la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, in quanto l’illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all’art. 646 c.p. (Appropriazione indebita).

L’illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell’integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

E’ prevista l’estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel distribuire riserve obbligatorie non altrimenti distribuibili, con la finalità di permettere ad alcuni soci di sottoscrivere un aumento di capitale.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L’ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel riconoscere sistematicamente crediti per servizi fittiziamente erogati ad una società partecipata soltanto parzialmente, con la finalità di giungere ad una situazione di perdita significativa, tale da richiedere una riduzione del capitale sociale della stessa.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti, dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel sopravvalutare in maniera rilevante il patrimonio immobiliare in occasione di un aumento di capitale riservato in natura, con la finalità di consolidare il controllo sulla società.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena

se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Rientra tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 la sola ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2635 c.c., ossia la condotta del corruttore che - anche per interposta persona - dà, offre o promette denaro o altra utilità per conseguire un indebito vantaggio per l'ente di appartenenza (con nocumento per l'ente di appartenenza del corrotto).

Trattasi di fattispecie residuale, che si configura soltanto se il fatto non costituisce un reato più grave.

A titolo esemplificativo sussiste il reato *de quo* nel caso in cui i dipendenti della società A offrono ai dipendenti della società concorrente B una somma di denaro affinché questi accedano all'intranet aziendale per fare copia dell'elenco dei fornitori della società B nonché dei dati sensibili dei suoi clienti.

Art 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tale fattispecie, inserita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 15 marzo 2017, n. 38, si pone a corredo dell'art. 2635 c.c. e riguarda gli specifici casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non accettata”.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del legislatore nasce dal fatto di aver esso disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti

alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima incentrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Il legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel non fornire in maniera completa la documentazione che sarebbe stata necessaria per una compiuta valutazione dei fatti da parte di Consob, con la finalità di ridurre la possibilità di subire una sanzione a carico della società.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – M –

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE
CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
(ART. 25 SEPTIES)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	8
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
6.	APPENDICE NORMATIVA	14

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*, così recita:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55¹, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le*

⁽¹⁾ L'art. 55 T.U. 81/08 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) così recita:

“1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) *per la violazione dell'articolo 29, comma 1);*
- b) *che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro mesi a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) *nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g);*
- b) *in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) *per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

[omissis]”.

Di seguito le norme partitamente richiamate dall'art. 55 T.U. 81/08.

L'art. 29, comma 1 recante le disposizioni in ordine alle “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” prevede che:

“1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.”

L'art. 31, comma 6, elenca una serie di attività maggiormente a rischio, nelle quali è obbligatoria in ogni caso l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. In particolare si citano i casi di *aziende industriali di cui all'art. 2 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; delle centrali termoelettriche; degli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive EURATOM 80 / 836, 84 / 467, 84 / 466, 89 / 618, 90 / 641 e 92 / 3 in materia di radiazioni ionizzanti); delle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.*

L'art. 268 classifica gli agenti biologici e in particolare le lettere c) e d) classificano gli agenti del gruppo 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o del gruppo 4 (agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

I rischi da atmosfere esplosive sono disciplinati dal Titolo XI del D.Lgs. n. 81/08.

I rischi da esposizione a sostanze pericolose dei tipi cancerogeni e mutageni sono disciplinati dal Titolo IX, Capo II del D. Lgs. n. 81/08.

sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 589 c.p. Omicidio colposo**
- **art. 590 c.p. Lesioni personali colpose**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "M" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Adempimenti in materia	Analisi e predisposizione del	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Attuazione della sorveglianza sanitaria	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Predisposizione delle emergenze e di primo soccorso	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali della Società	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Gestione operativa di contratti d'appalto e contratti d'opera	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia	Gestione dei compiti operativi	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e degli impianti	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Gestione della prevenzione degli incendi ²	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Progettazione degli ambienti di lavoro	Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	Omicidio colposo Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- M.A.1 prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro³ ovvero dagli eventuali Delegati del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 (Delegati);
- M.A.2 contribuire, in relazione al proprio ruolo nel complessivo sistema, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁴;
- M.A.3 osservare tutte le disposizioni normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro;

² La Società è qualificata come attività a basso rischio di incendi.

³ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 1.

⁴ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera a).

-
- M.A.4 rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e le istruzioni impartite⁵;
- M.A.5 riconoscere e rispettare le responsabilità, i compiti e le autonomie operative e di spesa attribuiti agli eventuali Delegati, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Medico competente tramite apposite deleghe di funzione/nomine, assicurando a tali soggetti la possibilità di svolgere efficacemente le mansioni loro attribuite;
- M.A.6 riconoscere e rispettare le responsabilità, i compiti e le autonomie operative riconosciute al proprio Dirigente e al Preposto, incaricati di garantire l'adeguatezza del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
- M.A.7 sottoporsi diligentemente ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal Medico Competente⁶;
- M.A.8 partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società⁷;
- M.A.9 utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione⁸;
- M.A.10 segnalare al Datore di Lavoro, agli eventuali Delegati, al proprio Dirigente o al Preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nel loro utilizzo e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità di cui si viene a conoscenza⁹;
- M.A.11 vigilare, qualora competa nella propria mansione di lavoro, a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri;
- M.A.12 segnalare al Datore di Lavoro, agli eventuali Delegati, al proprio Dirigente o al Preposto eventuali situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano nella sede e nelle unità locali della Società;
- M.A.13 assicurare il corretto svolgimento delle proprie mansioni e dei compiti operativi così come individuati al momento dell'assunzione, garantendo il rispetto di tutte le misure precauzionali previste per legge o disposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Società;
- M.A.14 assicurare il corretto svolgimento delle elezioni che porteranno alla nomina dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- M.A.15 assicurare la massima collaborazione con i RLS, consentendo a questi il corretto adempimento dei compiti attribuitigli per legge;
- M.A.16 rispettare le direttive impartite dalla Società durante il corso di formazione sulle precauzioni e sul comportamento da tenere in caso di

⁵ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera b).

⁶ D. Lgs. n. 81/08, art. 20, comma 2, lettera i).

⁷ D. Lgs. n. 81/08, art. 20, comma 2, lettera h).

⁸ D. Lgs. n. 81/08, art. 20, comma 2, lettere c) e d).

⁹ D. Lgs. n. 81/08, art. 20, comma 2, lettera e).

incendi, partecipando diligentemente alle prove di evacuazione ove previste e seguendo le disposizioni dei soggetti individuati dal Datore di Lavoro come responsabili della gestione di questo tipo di emergenze;

M.A.17 denunciare al Datore di Lavoro qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, che sia occorso sul lavoro.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

M.A.18 rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo¹⁰;

M.A.19 compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori¹¹;

M.A.20 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato.

M.B.1 la valutazione del rischio avviene in accordo con una metodologia approvata dal Datore di Lavoro, che si basa sulla considerazione della gravità del danno potenziale e sulla frequenza di manifestazione del pericolo;

M.B.2 il Datore di Lavoro identifica tutte le attività, i prodotti trattati e i servizi svolti dalla Società; per ogni attività, prodotto o servizio il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, procede all'analisi dei pericoli correlati sui quali può esercitare un'influenza o controllo; per ogni pericolo il Datore di Lavoro, in collaborazione con i soggetti di cui sopra, procede all'analisi e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;

M.B.3 il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente, e previa consultazione dei RLS ed eventuali Delegati, aggiorna la valutazione dei rischi prima di ogni modifica delle attività; la valutazione dei rischi viene aggiornata inoltre secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente;

M.B.4 il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente, e previa consultazione dei RLS ed eventuali Delegati, provvede ad analizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) almeno con frequenza annuale in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08,

¹⁰ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera f).

¹¹ D. Lgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera g).

tenendo in particolar modo conto dei risultati dei monitoraggi ed andamento degli indicatori, delle richieste da parte delle parti interessate e delle modifiche delle prescrizioni legali ed altre prescrizioni;

- M.B.5 il RSPP individua i requisiti legali e di altro tipo, riportando la propria valutazione di conformità su base annuale in apposito elenco, reso disponibile per il Datore di Lavoro e per il RLS;
- M.B.6 il Datore di Lavoro definisce, in collaborazione con gli eventuali Delegati e su proposta del RSPP, il Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro. In tale piano sono individuate le figure e le strutture coinvolte con i relativi compiti e responsabilità, sono definite le risorse necessarie, e sono stabilite le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- M.B.7 il RSPP riesamina almeno annualmente il Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, e riferisce di tale attività al Datore di Lavoro e agli eventuali Delegati;
- M.B.8 il Datore di Lavoro, in collaborazione con gli eventuali Delegati e su proposta del RSPP e sentiti i RLS approva il Piano di Monitoraggio per la Sicurezza e Salute sul Lavoro. Il monitoraggio di primo livello è svolto dai Responsabili di Zona, qualificati e formati come Preposti; le procedure operative definiscono quali siano le prescrizioni da sorvegliare, quali siano i metodi per la sorveglianza, chi abbia la responsabilità del controllo, quale sia la frequenza di effettuazione del controllo e quali siano le modalità di registrazione e conservazione della documentazione a supporto dell'avvenuto controllo;
- M.B.9 il RSPP verifica, con le modalità e i tempi definiti nella procedura operativa, che il SGSL in essere sia conforme a quanto pianificato e correttamente applicato e mantenuto attivo; tale attività, che rappresenta il controllo di secondo livello, è affidata a personale competente, obiettivo e imparziale, indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva e considera, tra le altre cose, i risultati delle verifiche dei Responsabili di Zona; di tali verifiche il RSPP predispone una relazione almeno su base annuale;
- M.B.10 il RSPP relaziona con cadenza almeno annuale i risultati del monitoraggio effettuato e le segnalazioni di non conformità che sono emerse nonché le relative azioni di trattamento correttivo che sono state attuate. Tali risultati sono sottoposti all'esame dei partecipanti alla riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 81/08 da parte del RSPP. Della riunione è redatto, a cura del RSPP, un verbale che viene reso disponibile ai partecipanti alla riunione e al Consiglio di Amministrazione;
- M.B.11 il Datore di Lavoro, in collaborazione con gli eventuali Delegati, definisce l'organigramma della Società, attribuendo le responsabilità per le attività inerenti il SGSL, incluse le figure previste dall'art. 18 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08;
- M.B.12 il Datore di Lavoro assegna le responsabilità e fornisce le risorse adeguate per attuare e mantenere operativo il SGSL, in modo da raggiungere gli obiettivi e i traguardi fissati nel Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, ponendo particolare attenzione alla definizione dei compiti

di ispezione, verifica e sorveglianza previsti nel Piano di Monitoraggio per la Sicurezza e Salute sul Lavoro;

- M.B.13 l'attribuzione delle responsabilità, i compiti e le autonomie operative e di spesa ad eventuali Delegati sono formalizzate in apposite deleghe di funzione/nomine. Tali deleghe di funzioni rispettano i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 e non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del Delegato delle funzioni trasferite;
- M.B.14 il Datore di Lavoro nomina il RSPP previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati;
- M.B.15 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa verifica dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs. n. 81/08;
- M.B.16 il Datore di Lavoro designa il personale incaricato di svolgere le mansioni di primo soccorso, lotta antincendio ed emergenze;
- M.B.17 i RLS sono eletti con la stessa cadenza delle RSU con le modalità previste dall'art. 47 D.Lgs. n. 81/08; i nominativi sono riportati nell'Elenco Lavoratori. I verbali di nomina dei RSL sono archiviati presso l'Ufficio del SPP;
- M.B.18 il Responsabile della funzione Risorse Umane, coadiuvato anche dal RSPP, comunica all'INAIL e all'IPSEMA i nominativi dei RLS, in caso di nuova elezione o designazione;
- M.B.19 il Responsabile della funzione Risorse Umane, coadiuvato anche dal RSPP, fornisce al Medico Competente l'elenco dei lavoratori, accompagnato dall'indicazione delle mansioni a ciascuno attribuite e dalla valutazione del rischio per ogni ruolo;
- M.B.20 il Medico Competente ha la responsabilità di definire il protocollo sanitario e ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori per quanto concerne i rischi sanitari;
- M.B.21 il Responsabile della funzione Risorse Umane verifica che i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è prevista l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria siano sottoposti al protocollo sanitario definito dal Medico Competente; in particolare per le mansioni per le quali è prevista la visita preventiva il Responsabile della funzione Risorse Umane verifica, prima dell'espletamento della mansione da parte del lavoratore, che il Medico Competente abbia rilasciato il parere di idoneità allo svolgimento della mansione affidata;
- M.B.22 il Medico Competente effettua accertamenti sanitari sui lavoratori ed esprime giudizi di idoneità alla mansione, in accordo con il protocollo sanitario;
- M.B.23 il Responsabile della funzione Risorse Umane predispone periodicamente la pianificazione delle visite periodiche che invia al Medico Competente, il quale redige l'elenco dei lavoratori che visiterà nei giorni di sua presenza in azienda e/o l'elenco degli esami da prenotare presso Istituti o altri Enti ad essi equiparati, per gli eventuali lavoratori adibiti ad attività che prevedano esame specialistico;

- M.B.24 il Medico Competente partecipa alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e visita, insieme al RSPP gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, anche con la tecnica della selezione campionaria con riferimento alle unità locali;
- M.B.25 successivamente all'assunzione e prima dell'inizio dello svolgimento delle mansioni lavorative il Responsabile della funzione Risorse Umane si assicura che tutti i dipendenti neoassunti prendano parte ad un corso di addestramento durante il quale gli stessi vengano adeguatamente informati e formati circa i rischi connessi alle proprie mansioni lavorative, le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, l'atteggiamento da tenere in caso di emergenze e, più in generale, tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento del proprio lavoro;
- M.B.26 i corsi di formazione vengono erogati ai lavoratori tramite lezioni frontali o, in tutti i casi in cui la dislocazione dei dipendenti rendesse la partecipazione a corsi in aula troppo gravosa e quando ammesso dalla normativa, tramite e-learning; alla fine del corso di formazione i lavoratori che vi hanno preso parte sono chiamati a sostenere un test di verifica;
- M.B.27 il Datore di Lavoro, anche per tramite di eventuali Delegati e avvalendosi della collaborazione del RSPP, ha la responsabilità di determinare il contenuto dei corsi di formazione ai lavoratori e di predisporre il materiale informativo sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- M.B.28 il programma annuale di formazione e informazione è predisposto dal Responsabile della funzione Risorse Umane in collaborazione con il RSPP ed è approvato dal Datore di Lavoro;
- M.B.29 al termine del corso di addestramento vengono consegnati ai lavoratori le Norme regolamentari per il personale, i manuali di utilizzo della strumentazione fornita in dotazione dalla Società, il Manuale Operativo, il Manuale per la Sicurezza dei Punti Vendita e ulteriore documentazione recante informazioni sulle misure preventive e precauzionali previste dal Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di incendio o di altre emergenze; il Responsabile della funzione Risorse Umane raccoglie evidenza scritta dell'avvenuta consegna del materiale summenzionato e della partecipazione al corso dei singoli lavoratori; tale documentazione è poi archiviata a cura dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- M.B.30 il programma di informazione e di formazione è oggetto di trattazione, anche per la valutazione di eventuali necessità di modifica o riesame, nel corso della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08;
- M.B.31 la partecipazione al corso di formazione è assicurata, per la sede centrale, dall'ASPP, per le diverse aree territoriali dai capi area, nella loro funzione di Dirigenti, avvalendosi anche della collaborazione dei Responsabili di Zona, nella loro funzione di Preposti;
- M.B.32 il Datore di Lavoro, anche per il tramite di eventuali Delegati, e avvalendosi della collaborazione del RSPP, valuta i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; di tale valutazione viene redatta apposita relazione dal RSPP. Tali valutazioni

- devono essere aggiornate in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei RLS;
- M.B.33 la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI), approvati dal RSPP, viene effettuata al termine del corso di addestramento erogato a tutti i neoassunti ed è formalizzata mediante il Modulo di consegna DPI ed addestramento. Per ogni mansione individuata sono riportati sulla Scheda Mansione i DPI in dotazione: tale documentazione è archiviata presso l'Ufficio del SPP;
- M.B.34 nell'ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua la verifica sul corretto utilizzo e sull'adeguata manutenzione dei DPI da parte degli addetti ai punti vendita; nel caso in cui il Responsabile di Zona riscontrasse l'assenza o la scarsità di alcuni DPI, lo stesso provvede a sollecitare l'addetto al punto vendita affinché provveda a richiederli alla sede centrale;
- M.B.35 nell'ambito dei controlli semestrali sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro presso i punti vendita che possono essere effettuati dal Responsabile di Zona, dal capo area o da un ispettore esterno, vengono verificati, avvalendosi di apposita check-list, il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione dei DPI in dotazione; la check list compilata nel corso del controllo viene poi inviata al RSPP e al Datore di Lavoro o agli eventuali Delegati;
- M.B.36 il Datore di Lavoro, anche per il tramite di eventuali Delegati, approva le procedure e le istruzioni operative in materia di gestione delle emergenze; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei RLS;
- M.B.37 il RSPP gestisce e organizza i gruppi di emergenza per l'addestramento ed il coinvolgimento delle persone, le esercitazioni e la loro conduzione, il supporto alle persone durante le esercitazioni;
- M.B.38 i Piani di Emergenza e i programmi delle esercitazioni sono elaborati dall'ASPP con la collaborazione del RSPP e sono approvati dal Datore di Lavoro o dagli eventuali Delegati. Il programma delle esercitazioni stabilisce le modalità con cui le stesse debbono essere condotte e la relativa frequenza, che è conforme alle disposizioni di legge, laddove esistenti. Ove opportuno e praticabile, il programma promuove la partecipazione alle esercitazioni dei servizi d'emergenza esterni;
- M.B.39 il Datore di Lavoro, anche per il tramite di eventuali Delegati, approva le procedure e le istruzioni operative in materia di qualificazione e scelta degli appaltatori e dei lavoratori autonomi; il processo di qualificazione include almeno l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

-
- M.B.40 il referente della Società incaricato della gestione del contratto d'appalto o d'opera acquisisce almeno trimestralmente il documento unico di regolarità contributiva; tale documento viene allegato al contratto di appalto o d'opera;
- M.B.41 il Datore di Lavoro, anche per il tramite di eventuali Delegati, comunica, nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, ai lavoratori autonomi o ditte appaltatrici i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali informazioni vengano rilasciate attraverso il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI), nei casi previsti dalla legge, a cura del RSPP;
- M.B.42 i contratti di appalto o di prestazione d'opera disciplinano almeno i seguenti obblighi a carico degli appaltatori: a) la fornitura di un elenco dettagliato contenente i nominativi di tutti i lavoratori impiegati nell'espletamento delle attività; b) la pronta segnalazione in forma scritta di qualunque situazione nuova o diversa che dovesse emergere o rilevare durante l'esecuzione delle attività, tale da modificare le valutazioni del DUVRI; c) la fornitura del dettaglio dei costi relativi alla sicurezza del lavoro, ovvero inerenti le misure preventive e protettive necessarie al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza;
- M.B.43 il processo di qualificazione degli appaltatori e/o dei lavoratori autonomi è sottoposto a verifica almeno una volta all'anno, per gli appalti e i contratti d'opera di natura continuativa o per i quali si è proceduto ad un rinnovo contrattuale; tale processo di qualificazione è obbligatorio a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza;
- M.B.44 il Datore di Lavoro, anche per il tramite di eventuali Delegati e su proposta del RSPP e sentiti i RLS, approva le procedure e le istruzioni operative in materia di progettazione degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai punti vendita; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei RLS;
- M.B.45 il Datore di Lavoro, anche per il tramite di eventuali Delegati e su proposta del RSPP, approva le procedure e le istruzioni operative in materia di gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti, con particolare riferimento ai punti vendita; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei RLS.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- M.C.1 il Datore di Lavoro fornisce annualmente all'Organismo di Vigilanza il DVR aggiornato, nonché il Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e il Piano di Monitoraggio per la Sicurezza e Salute sul Lavoro;
- M.C.2 il Datore di Lavoro fornisce all'Organismo di Vigilanza l'organigramma della Società, che attribuisce le responsabilità per le attività inerenti il SGSL;
- M.C.3 il Datore di Lavoro fornisce annualmente all'Organismo di Vigilanza il programma annuale di formazione e informazione;
- M.C.4 il Datore di Lavoro fornisce all'Organismo di Vigilanza copia del Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 81/08;
- M.C.5 il Datore di Lavoro fornisce all'Organismo di Vigilanza la relazione redatta, su base almeno annuale, dal RSPP e che illustra i risultati del monitoraggio effettuato e le segnalazioni di non conformità che sono emerse nonché le relative azioni di trattamento correttivo che sono state attuate;
- M.C.6 il Datore di Lavoro fornisce semestralmente le statistiche degli infortuni con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni; i casi di infortunio con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a quaranta giorni e i casi di morte sono comunicati all'Organismo di Vigilanza entro un giorno dall'evento.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai Destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline un atto da cui deriva la morte di una persona.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La lesione, ai sensi dell'art. 583 c.p., può essere:

- *lieve*: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- *grave*: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- *gravissima*: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

Sussiste il reato *de quo* nell'ipotesi in cui, per contenere i costi, il datore di lavoro omette di adottare o di aggiornare i sistemi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non assicura un'adeguata formazione del personale oppure non fornisce i necessari DPI. Durante lo svolgimento di lavori in quota, un dipendente cade e si procura lesioni guaribili in 45 giorni.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – N –

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	7
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
6.	APPENDICE NORMATIVA	11

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, così recita:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati-presupposto introdotti dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 648 c.p. Ricettazione;**
- **art. 648-bis c.p. Riciclaggio;**
- **art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- **art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “N” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Commerciale	Rapporti con la clientela	Art. 648 c.p. Art. 648-bis c.p. Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter.1 c.p.	Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio
Commerciale	Gestione del database elettronico contenente il registro delle operazioni commerciali obbligatorio ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S.	Art. 648 c.p. Art. 648-bis c.p. Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter.1 c.p.	Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio
Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Contratti di acquisto e/o di vendita di beni e/o servizi	Art. 648 c.p. Art. 648-bis c.p. Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter.1 c.p.	Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio
Finanza e tesoreria	Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti	Art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- N.A.1 assicurare la corretta identificazione di tutti i soggetti con cui vengono concluse operazioni di acquisto e/o di vendita di oggetti preziosi;
- N.A.2 effettuare operazioni di acquisto e/o di vendita di oggetti preziosi solo nei casi in cui sia possibile identificare correttamente la controparte;
- N.A.3 garantire la massima diligenza e scrupolosità nella valutazione della clientela e degli oggetti proposti per l’acquisto, accettando di concludere le operazioni di acquisto di oggetti preziosi solo in assenza di ragionevoli dubbi

- sull'affidabilità del soggetto cedente e sulla provenienza dei prodotti proposti in acquisto;
- N.A.4 assicurare una cooperazione attiva nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio, utilizzando la necessaria diligenza nell'identificazione di situazioni di potenziale anomalia;
- N.A.5 segnalare al Responsabile Antiriciclaggio¹ le operazioni concluse seppur in presenza di indicatori di anomalia e cooperare agli accertamenti posti in essere da quest'ultimo;
- N.A.6 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza;
- N.A.7 prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti e le informazioni che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- N.A.8 assicurare, applicando la necessaria diligenza, correttezza e completezza, la veridicità dei dati personalmente inseriti e registrati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John sull'identità dei clienti e sulle caratteristiche sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti acquistati e destinati alla vendita al pubblico;
- N.A.9 confrontare i dati anagrafici forniti dal cliente con quelli già presenti all'interno del software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John, assicurando che, nel caso in cui il cliente sia già registrato, l'operazione commerciale sia attribuita e collegata all'anagrafica già esistente;
- N.A.10 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che il processo di selezione delle risorse umane sia svolto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, dimostrabile anche a conclusione del processo di selezione stesso;
- N.A.11 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che la periodica valutazione del personale addetto ai punti vendita e alla rete commerciale sia svolta secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

¹ Pare opportuno sottolineare che secondo l'organizzazione propria della Società il Responsabile Antiriciclaggio coincide con la persona del Responsabile delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, ovverosia il soggetto su cui grava l'obbligo di legge di segnalare alla competente Autorità di Vigilanza le operazioni sospette sotto il punto di vista della normativa antiriciclaggio. Il Responsabile delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, nel caso in questione denominato Responsabile Antiriciclaggio, viene nominato formalmente per iscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.

- N.A.12 accettare di acquistare oggetti preziosi che si sanno o che si ha concretamente ragione di ritenere provento di reati contro il patrimonio;
- N.A.13 acquistare o vendere dietro pagamento in contanti, oggetti preziosi nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che il cliente sia soggetto abitualmente dedito alla commissione di reati;
- N.A.14 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui la controparte dell'operazione rifiuti di fornire un documento di identità valido;
- N.A.15 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui dalla presa visione del documento di identità si appuri che la controparte dell'operazione sia minore d'età;
- N.A.16 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui la controparte sia un soggetto già segnalato dalla Società come sospetto all'Autorità Competente in materia di antiriciclaggio;
- N.A.17 accettare o effettuare pagamenti in contanti oltre i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero, in relazione all'attività di compro-oro, i limiti previsti dalla relativa normativa di settore;
- N.A.18 simulare una pluralità di operazioni di acquisto o vendita allo scopo di aggirare i limiti per il pagamento in contanti previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero, in relazione all'attività di compro-oro, i limiti previsti dalla relativa normativa di settore;
- N.A.19 vendere o modificare, limitatamente all'attività dei punti vendita OroCash, oggetti preziosi prima che siano trascorsi 10 giorni dall'acquisto degli stessi;
- N.A.20 registrare sul software gestionale "Fixing" per Orocash informazioni non veritiere circa l'identità dei soggetti con cui vengono concluse operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi od omettere volontariamente l'associazione di un'operazione di acquisto o vendita di preziosi conclusa con un soggetto già registrato alla relativa anagrafica già esistente sul software gestionale "Fixing" per Orocash;
- N.A.21 registrare sul software gestionale "NVL" per Luxury Zone informazioni non veritiere circa l'identità dei soggetti con cui vengono concluse operazioni di vendita di oro da investimento od omettere volontariamente l'associazione di un'operazione di vendita di oro da investimento conclusa con un soggetto già registrato alla relativa anagrafica già esistente sul software gestionale "NVL" per Luxury Zone;
- N.A.22 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, selezionare ed assumere per mansioni di addetto ai punti vendita o alla rete commerciale soggetti che si sanno o che si sospettano essere dediti alla commissione di reati;
- N.A.23 impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dalla commissione di delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

N.A.24 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare:

- il Protocollo *Flussi finanziari e monetari*;
- la *Procedura antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette*;
- il Protocollo *Rapporti con Soggetti Terzi*;
- i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

N.B.1 il processo di selezione e assunzione del personale amministrativo avviene su impulso del Responsabile della funzione interessata all'assunzione che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;

N.B.2 il processo di selezione e assunzione degli addetti al punto vendita, dei coadiutori, dei Responsabili di Zona e dei capi area avviene su impulso del Direttore Commerciale che elabora insieme al Responsabile della funzione Risorse Umane una descrizione del profilo ricercato che viene poi diffusa attraverso precisi e mirati canali di reclutamento;

N.B.3 la selezione del personale, dopo l'analisi dei *curricula* ricevuti tramite i canali di reclutamento e una preselezione tramite intervista telefonica, avviene tramite due colloqui, il primo dei quali è finalizzato alla produzione di una selezione ristretta di candidature che nel corso del secondo colloquio saranno esaminate dal Responsabile della funzione Risorse Umane; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di personale amministrativo al secondo colloquio prende parte altresì il Responsabile della funzione interessata all'assunzione; nel caso in cui la selezione sia finalizzata all'assunzione di un Responsabile di Zona o di un Area Manager al secondo colloquio prende parte altresì il Direttore Commerciale;

N.B.4 il Responsabile della funzione Risorse Umane, al termine del processo di selezione e assunzione degli addetti al punto vendita, dei coadiutori, dei Responsabili di Zona e dei capi area e quindi di tutto il personale addetto alla rete commerciale, prima di inviare la lettera di impegno all'assunzione,

- richiede ed ottiene dal candidato selezionato la consegna del certificato generale del casellario giudiziario;
- N.B.5 il Responsabile della funzione Risorse Umane assicura la corretta valutazione di quanto dichiarato nel certificato del casellario giudiziario consegnato dal candidato selezionato e ne garantisce l'ordinata archiviazione nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili in esso contenuti;
- N.B.6 successivamente all'assunzione e prima dell'inizio dello svolgimento delle mansioni lavorative il Responsabile della funzione Risorse Umane si assicura che tutti i dipendenti neoassunti prendano parte ad un corso di addestramento durante il quale gli stessi vengano adeguatamente informati e formati circa i rischi connessi alle proprie mansioni lavorative, le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, l'atteggiamento da tenere in caso di emergenze e, più in generale, tutte le regole da rispettare nello svolgimento del proprio lavoro, incluse le leggi e le disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- N.B.7 durante il corso di addestramento e al termine dello stesso il formatore compie una quotidiana valutazione sulla motivazione, sull'interesse e sulla precisione mostrati dai partecipanti riguardo le tematiche affrontate e sulle competenze operative acquisite e riporta i risultati al Responsabile della funzione Risorse Umane, che ne assicura l'ordinata archiviazione;
- N.B.8 il Responsabile Antiriciclaggio ha la responsabilità di determinare il contenuto dei corsi di formazione ai lavoratori e di predisporre il materiale informativo sulla normativa e sulle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- N.B.9 il Responsabile della funzione Risorse Umane, in collaborazione con il Direttore Commerciale, organizza momenti di valutazione periodica del personale addetto ai punti vendita;
- N.B.10 la valutazione periodica del personale addetto ai punti vendita è effettuata sul raggiungimento degli obiettivi commerciali, sulle risultanze dei controlli (periodici e non) effettuati dal Responsabile di Zona anche attraverso lo strumento del c.d. "Mystery Client", finalizzato a valutare il comportamento tenuto dal soggetto sottoposto a valutazione nei confronti della clientela e il suo rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;
- N.B.11 della valutazione periodica del personale addetto ai punti vendita è incaricato il Responsabile di Zona, che al termine di ogni sessione valutativa invia un report al Direttore Commerciale e al Responsabile della funzione Risorse Umane; il Responsabile della funzione Risorse Umane assicura la corretta archiviazione del report;
- N.B.12 il Responsabile della funzione Risorse Umane elabora un piano di crescita professionale per gli addetti al punto vendita basato sul

raggiungimento di determinati obiettivi commerciali e sul rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio;

N.B.13 in particolare è precluso l'avanzamento nel caso in cui il personale addetto al punto vendita abbia ricevuto nei dodici mesi antecedenti segnalazioni o sanzioni per il mancato rispetto della normativa e/o delle disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio; per il raggiungimento dei due livelli più alti di inquadramento professionale è necessario che il personale addetto al punto vendita abbia ottenuto una valutazione positiva dal Responsabile Antiriciclaggio;

N.B.14 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, anche con riferimento a rapporti con terze parti extracomunitarie:

- siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o equivalenti;
- sia previsto il controllo del rispetto di tali obblighi;
- sia garantito che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il Soggetto Terzo contraente;
- siano effettuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;

N.B.15 in relazione ai flussi in entrata ed uscita, i Destinatari interessati all'operazione devono valutare i seguenti indicatori di rischio:

- *finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite;*
- *finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società del gruppo partecipante o controllante senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dal Consiglio di Amministrazione;*
- *cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati;*
- *movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale;*
- *operazioni di importo significativo effettuate con soggetti che non*

risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;

- *operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della Società;*
- *stipula di rapporti contrattuali con vincoli o garanzie a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la Società;*

N.B.16 il CFO, con il supporto dei consulenti fiscali della Società, gestisce i registri fiscali, compila le dichiarazioni fiscali e gli altri atti previsti dalle disposizioni di legge tributarie;

N.B.17 il CFO, con il supporto dei professionisti esterni di cui la Società si avvale, deve garantire:

- la conformità alle normative tributarie vigenti delle dichiarazioni fiscali presentate alle autorità competenti (Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate, Guardia di Finanza, Comune, Regione);
- piena collaborazione con gli organi di vigilanza e di controllo interni ed esterni, assicurando la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e agevolando l'accesso ai dati ed alla documentazione richiesta.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- N.C.1 il CFO comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza l'eventuale irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo o penale nei confronti della società, per violazione di obblighi o adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio; le sanzioni amministrative singolarmente inferiori € 5.000 sono riepilogate semestralmente;
- N.C.2 il Responsabile Antiriciclaggio fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base semestrale, la situazione riassuntiva rappresentativa delle segnalazioni di operazioni sospette inviate alla competente Autorità di Vigilanza;
- N.C.3 il Responsabile Antiriciclaggio dà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza in tutti i casi in cui nel corso dello svolgimento di indagini

condotte su operazioni sospette o sulle operazioni segnalate dai report elaborati in automatico dal software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John accerti o abbia fondato motivo di sospettare che sia stato commesso uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

N.C.4 il Responsabile della funzione Risorse Umane fornisce all'Organismo di Vigilanza, su base trimestrale, la situazione riassuntiva rappresentativa delle risultanze della valutazione periodica condotta con riferimento al personale addetto ai punti vendita.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati presupposto richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Ai fini della sussistenza del reato di Ricettazione è necessario che ricorrano i seguenti elementi costitutivi:

a) reato presupposto: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

Nei casi dubbi si suole ricorrere al criterio cronologico, secondo cui la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce Ricettazione se posta in essere dopo tale momento.

Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

b) soggetto attivo: può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.

c) condotta del reato: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi.

d) oggetto materiale: prezzo, frutto o prodotto di un altro reato.

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza illecita.

L'agente deve essere altresì mosso dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un reato e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto; esso, infatti, può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione, ma di favoreggiamento reale.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché il funzionario della Società, incaricato di selezionare i fornitori e acquistare beni per la Società, acquisti un bene sottocosto perché proveniente da un reato (es., furto), con conseguente profitto per la Società.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €5.000,00 a € 25.000.00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a recidere ogni collegamento con il reato. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale “compiere altre operazioni” si riferisce a qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del reato presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché il funzionario della Società incaricato degli acquisti, versi, quale corrispettivo a un fornitore, somme di denaro che sa provenire da un reato, al fine di occultarne la provenienza.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000.00 a € 25.000.00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché il funzionario della Società acquisti per la Società un macchinario che sa provenire da un delitto (es., furto), utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della Società.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con l'introduzione del delitto di autoriciclaggio il legislatore ha inteso conferire rilevanza penale alla condotta di colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita quando abbia egli stesso dolosamente commesso (da solo o in concorso) il delitto che determina la provenienza illecita del denaro, bene o altra utilità (c.d. reato presupposto del riciclaggio).

Prima della riforma, tale condotta era ritenuta un "naturale" sviluppo della precedente azione criminosa e, in quanto tale, un *post-factum* non punibile, sulla base del rilievo per cui – a titolo esemplificativo – non poteva essere contestato all'imprenditore/evasore fiscale il successivo trasferimento all'estero delle somme sottratte ad imposizione fiscale o il loro trasferimento o reimpiego in attività finalizzate ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Oggi non è più così: anche l'autore del reato presupposto (ossia del reato che determina l'illecita provenienza del bene) può essere chiamato a rispondere delle successive condotte volte a reimmettere il bene (denaro, beni materiali o altra utilità) nel circuito economico-imprenditoriale.

Per questa via, anche illeciti penali sino ad oggi estranei al D.Lgs. n. 231/2001 potrebbero assumere rilevanza in quanto possibile fonte di responsabilità per l'ente nella successiva fase di impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi di tali reati.

L'unica scriminante prevista consiste nella destinazione dei beni di provenienza illecita alla mera utilizzazione o al godimento personale.

A titolo esemplificativo, sussiste il reato *de quo* (unitamente alla fattispecie di Corruzione ex art. 318 c.p.) nella seguente ipotesi.

Un esponente della società A paga un pubblico funzionario affinché questo velocizzi il procedimento amministrativo avente ad oggetto l'erogazione di un sussidio economico nei confronti della società.



PARTE SPECIALE – N – REATI DI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

Una volta ottenuta la somma erogata dalla pubblica amministrazione l'esponente provvede ad impiegare tale denaro comprando delle azioni di una società B.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – O –

**DELITTI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI
VALORI (ART. 25 OCTIES.1)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	6
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
6.	APPENDICE NORMATIVA	8

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”, così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493 quater e per il delitto di cui all'articolo 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
- 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati-presupposto introdotti dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
- art. 640-ter c.p. Frode informatica;
- art. 25-octies.1, co. 2, D.Lgs. 231/01 Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "O" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Finanza e tesoreria	Gestione delle risorse finanziarie	Art. 493-ter c.p. Art. 640-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Frode informatica
Commerciale	Gestione delle operazioni di acquisto/vendita di oggetti preziosi	Art. 493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Frode informatica
ICT	Realizzazione o ricezione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati, costruiti o modificati per utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- O.A.1 accettare ed effettuare pagamenti *cashless* avvalendosi esclusivamente di strumenti e circuiti assistiti dai più elevati standard di sicurezza presenti sul mercato;
- O.A.2 assicurare la corretta identificazione di tutti i soggetti con cui vengono concluse operazioni di acquisto e/o di vendita di oggetti preziosi;
- O.A.3 effettuare operazioni di vendita di beni o servizi solo nei casi in cui sia certa l'autenticità e la titolarità degli strumenti di pagamento utilizzati dalla controparte;
- O.A.4 effettuare operazioni di acquisto di beni o servizi utilizzando esclusivamente gli strumenti di pagamento a tal fine previsti dalla Società, nel rispetto dei poteri di spesa a ciascuno formalmente riconosciuti e delle pertinenti procedure interne;
- O.A.5 assicurare, applicando la necessaria diligenza, correttezza e completezza, la veridicità dei dati personalmente inseriti e registrati sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John sull'identità dei clienti e sulle caratteristiche sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti acquistati e destinati alla vendita al pubblico;
- O.A.6 consegnare immediatamente al proprio Responsabile di Zona, dandone contestuale notizia all'Ufficio Amministrazione di sede, ogni strumento di pagamento altrui (carte di credito/debito, assegni, token, ecc.) eventualmente rinvenuto all'interno dei locali della Società.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- O.A.7 accettare pagamenti con strumenti diversi da quelli previsti dalla Società o dell'autenticità o titolarità dei quali si abbia motivo di dubitare;
- O.A.8 utilizzare strumenti diversi da quelli previsti dalla Società per l'effettuazione dei pagamenti dalla stessa dovuti;
- O.A.9 registrare sul software gestionale "Fixing" per Orocash informazioni non veritiere circa l'identità dei soggetti con cui vengono concluse operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi od omettere volontariamente l'associazione di un'operazione di acquisto o vendita di preziosi conclusa con un soggetto già registrato alla relativa anagrafica già esistente sul software gestionale "Fixing" per Orocash;
- O.A.10 accedere senza diritto a dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici;
- O.A.11 alterare il funzionamento di sistemi informatici o i dati, le informazioni ed i programmi ad essi pertinenti;

- O.A.12 utilizzare software di tipo peer-to-peer od installare e/o utilizzare software / hardware / accessori / periferiche diversi da quelli stabiliti dall'IT Manager senza autorizzazione scritta del Responsabile gerarchico e dell'IT Manager e, se richiesto da questi ultimi, la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;
- O.A.13 mascherare, oscurare o sostituire la propria identità, inviare e-mail riportanti false generalità od inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus od altri programmi in grado di danneggiare od intercettare altri sistemi e/o i dati od i programmi in essi contenuti;
- O.A.14 manipolare in qualsiasi modo gli apparati POS (o apparecchi analoghi) in dotazione della Società, sia fisicamente che a livello informatico;
- O.A.15 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare:

- il Protocollo *Flussi finanziari e monetari*;
- il Protocollo *Adempimenti antiriciclaggio*;
- i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

O.B.1 il CFO assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie siano sempre tracciabili, documentabili e verificabili e siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne. In particolare, con riferimento agli strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- tutte le carte di credito/debito aziendali sono censite a cura della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, che conserva e mantiene costantemente aggiornato il relativo registro;
- gli Addetti ai Punti Vendita ed i Responsabili di Zona sono dotati di carte di debito aziendali, che vengono assegnate ai medesimi previa sottoscrizione di apposita documentazione interna conservata a cura della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Tali strumenti possono essere utilizzati esclusivamente per ripristinare la cassa-contanti dei singoli punti vendita e per far fronte ad eventuali ed indifferibili esigenze di piccola spesa dei negozi oltre che, con specifico riferimento ai Responsabili di Zona, per effettuare spese di

trasferta;

- l'operatività delle carte di credito/debito aziendali è costantemente monitorata dalla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con il supporto dei Responsabili di Zona per la conta fisica del denaro contante nei singoli punti vendita. Ogni eventuale anomalia è immediatamente segnalata per iscritto al CFO;
- l'accesso alle funzionalità di *remote banking* per l'esecuzione di pagamenti a mezzo bonifico bancario od altri strumenti elettronici avviene mediante l'utilizzo di un applicativo OTP in possesso esclusivamente dell'Amministratore Delegato, del CFO e – sotto la responsabilità e la supervisione di quest'ultimo – del personale dell'Ufficio Tesoreria. I pagamenti in favore dei clienti *retail* sono autorizzati per iscritto dal CFO o dall'Ufficio Tesoreria; i pagamenti in favore dei fornitori sono autorizzati per iscritto dai responsabili delle funzioni cui la spesa è riferibile;
- per i pagamenti a mezzo di assegno bancario vengono utilizzati esclusivamente titoli ritirati e custoditi dalla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo presso la sede centrale. Gli assegni bancari possono essere sottoscritti esclusivamente dall'Amministratore Delegato e dal CFO e vengono censiti dalla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo in un registro nel quale sono annotate le matrici e gli importi;
- per i pagamenti in favore della clientela *retail* è prevista la possibilità di utilizzare anche assegni postali emessi dagli Addetti ai Punti Vendita, che vengono all'uopo muniti di apposita delega formale nel limite di Euro 3.500,00 per singola operazione.

O.B.2 fermi gli obblighi di identificazione a fini antiriciclaggio eventualmente applicabili alle operazioni di vendita, il CFO assicura che i pagamenti presso i punti vendita effettuati dai clienti con carte di credito/debito avvengano sempre previo valido inserimento del relativo "PIN", nei limiti in proposito previsti dai diversi istituti di credito;

O.B.3 fermi gli obblighi antiriciclaggio eventualmente applicabili alle operazioni di vendita, in caso di pagamento a mezzo di assegno bancario gli Addetti ai Punti Vendita, contestualmente all'operazione, acquisiscono e conservano, anche con modalità informatiche, una copia del documento di identità del cliente. In questi casi, la consegna del bene avviene solo a seguito dell'effettivo incasso del titolo;

O.B.4 con riferimento alle vendite on-line il CFO, con il supporto dell'IT Manager, assicura che vengano accettati pagamenti disposti esclusivamente con carte di credito/debito dei circuiti approvati dalla Società ovvero bonifici bancari.

In questo caso ogni verifica in merito al mezzo di pagamento utilizzato dal cliente fa capo al gestore del relativo servizio;

- O.B.5 con la frequenza prevista dalle pertinenti procedure interne e comunque almeno una volta al mese, il CFO, con il supporto del personale della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, controlla tutti i pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società, al fine di verificare l'inerenza degli stessi, la correttezza dell'esecuzione delle relative operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle stesse;
- O.B.6 l'IT Manager, di concerto con il Responsabile della funzione Risorse Umane, assicura che le abilitazioni e le restrizioni assegnate a ciascun utente siano coerenti, anche nel tempo, rispetto ai compiti ed alle mansioni al medesimo demandate;
- O.B.7 le credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici utilizzati per lo svolgimento di determinate attività sono assegnate in piena coerenza con il sistema di deleghe/procure *pro tempore* vigente. È responsabilità dei soggetti assegnatari garantire la massima segretezza delle suddette credenziali;
- O.B.8 al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione il dipendente o il collaboratore deve restituire le dotazioni e le risorse informatiche di cui abbia eventualmente avuto la disponibilità. L'IT Manager assicura inoltre la rimozione dei diritti di accesso in precedenza concessi al dipendente o al collaboratore.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- O.C.1 il CFO comunica senza indugio all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie riscontrate nei pagamenti effettuati o ricevuti dalla Società laddove siano anche solo potenzialmente sintomatiche di un utilizzo illecito di strumenti di pagamento *cashless*.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati presupposto richiamati dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle

coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La fattispecie, precedentemente circoscritta alle sole carte di credito e di pagamento, è stata così modificata in chiave estensiva dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

A norma dell'art. 1 del medesimo D.Lgs. 184/21, agli effetti della legge penale si intende per

- a) strumento di pagamento diverso dai contanti: “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”;
- b) dispositivo, oggetto o record protetto: “un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma”;
- c) mezzo di scambio digitale: “qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter” del Testo Unico Bancario “e la valuta virtuale”;

- d) valuta virtuale: *“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”*.

Rientrano quindi nel “fuoco” della fattispecie, tra l’altro, le carte di credito e di debito, le disposizioni di c.d. home banking, i sistemi di pagamento digitali quali Paypal o Satispay, le valute virtuali, ecc..

È importante sottolineare che il delitto in questione non richiede, per la sua consumazione, che la transazione effettuata con il mezzo di pagamento altrui, falsificato o alterato vada anche a buon fine, essendo sufficiente che le condotte descritte dalla norma incriminatrice vengano poste in essere con la finalità (ancorché non realizzata) di trarne un profitto.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché vengano consapevolmente accettati pagamenti effettuati da clienti con carte di credito/debito clonate o vengano eseguiti pagamenti della Società utilizzando una carta di credito/debito altrui.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori illeciti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, volto quindi ad anticipare la soglia di tutela penale a condotte funzionali alla successiva commissione di ulteriori reati.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché un dipendente della Società realizzi o si procuri un software progettato per produrre carte di credito digitali false.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

La fattispecie era già inclusa nell'elenco dei reati-presupposto in quanto richiamata dall'art. 24 D.Lgs. 231/01 (si veda, in proposito, la Parte Speciale "A").

In tale sede, tuttavia, la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti è circoscritta ai casi in cui il reato sia commesso ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il riferimento all'art. 640-ter c.p. che compare oggi nell'art. 25-octies.1 ha quindi l'effetto di estendere la punibilità dell'ente anche ai casi in cui la frode sia commessa ai danni dei privati.

A tal fine, tuttavia, la fattispecie rileva solo *“nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”*.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché un dipendente acceda ad un home banking altrui (dopo aver posto in essere condotte di c.d. *phishing* o con altre condotte di c.d. *hacking*) e lo utilizzi per effettuare pagamenti direttamente o indirettamente a favore della Società.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – P –

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(ART. 25 NOBIS)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	5
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	6
6.	APPENDICE NORMATIVA	6

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a)-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalle norme in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati presupposto contemplati dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 - tutti previsti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) - sono i seguenti:

- **art. 171, primo comma, lett. a-bis);**
- **art. 171, terzo comma;**
- **art. 171-bis;**
- **art. 171-ter;**
- **art. 171-septies;**
- **art. 171-octies.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “P” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
ICT	Detenzione o utilizzo illecito di software	Art. 171-bis legge n. 633/1941	Violazione del diritto d'autore
ICT	Sviluppo del sito internet e dei relativi contenuti	Art. 171-ter legge n. 633/1941	Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Commerciale	Gestione dei rapporti con Soggetti Terzi per l'acquisizione dei diritti d'autore o d'immagine	Art. 171-ter legge n. 633/1941	Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Commerciale	Gestione dei rapporti con Soggetti Terzi per l'acquisizione dei diritti d'autore o d'immagine in occasione di organizzazione di eventi o di campagne promozionali	Art. 171-ter legge n. 633/1941	Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- P.A.1 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili;
- P.A.2 assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale;
- P.A.3 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- P.A.4 utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità;
- P.A.5 diffondere in pubblico senza avere la proprietà dei diritti attraverso il sito internet aziendale o in altro formato digitale, in tutto o in parte, un'opera

dell'ingegno o opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;

P.A.6 trasmettere nei negozi o comunque in occasione della organizzazione e gestione di eventi, a mezzo radio/televisivo o in qualsivoglia altra modalità, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

P.B.1 il responsabile Sistemi Informativi deve acquisire e conservare la documentazione a supporto della provenienza, delle caratteristiche tecniche e della titolarità delle licenze d'uso;

P.B.2 spetta al CFO, con il supporto della Funzione Legale, verificare che le procedure adottate dalla Società assicurino che la trasmissione o diffusione in pubblico (in primis nei negozi o in occasione di un evento) di:

- a) un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, avvenga in piena conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

P.B.3 l'utilizzo di quei beni aziendali (come fotocopiatrici, stampanti, ecc.) il cui improprio uso può comportare una violazione dei diritti d'autore deve avvenire in conformità alle procedure al riguardo adottate dalla Società;

P.B.4 l'intenzione di procedere all'acquisizione di:

- a) apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- b) dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato, deve essere preventivamente comunicata al CFO, il quale autorizza l'acquisto una volta verificata la legittimità, nonché la liceità dell'utilizzo di tali apparati, parti di apparati, dispositivi o elementi;

- P.B.5 l'attività di marketing, pubblicità e comunicazione deve attenersi al rispetto delle normative in merito alla pubblicità, allo sviluppo e gestione del sito web istituzionale e/o di qualsiasi social o forma analoga di comunicazione istituzionale, in particolare verifica della titolarità dei diritti delle foto e dei video, in caso di inserimento di opere musicali, il corretto adempimento dei diritti. Nell'eventualità in cui la gestione del sito sia affidata a soggetti terzi, il contratto relativo deve prevedere l'impegno esplicito del provider del servizio a verificare che i contenuti del sito siano conformi alla normativa applicabile di tempo in tempo vigente e non ledano diritti di terzi;
- P.B.6 nell'eventualità in cui l'iniziativa pubblicitaria venga affidata o sia gestita da soggetti terzi (agenzie di comunicazione esterne) il relativo contratto deve essere previamente sottoposto all'esame del CFO, con il supporto della Funzione Legale, il quale verifica che nel contratto sia espressamente previsto, se l'iniziativa è gestita interamente dal terzo, l'obbligo da parte di quest'ultimo di verificare che le forme e il contenuto del messaggio pubblicitario sia conforme alla normativa applicabile di tempo in tempo vigente.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it

- P.C.1 i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a quanto disciplinato nella presente Parte Speciale.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati presupposto richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 171-bis Legge n. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto

alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da €2.582,00 a €15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa € 2.852,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

La descritta norma punisce:

- la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale, la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) al fine di trarne profitto di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE;
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego della banca dati in violazione del diritto previsto dalle specifiche norme, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati al fine di trarne profitto.

Art. 171-ter Legge n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.852,00 a € 15.493,00, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta*

in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Tale fattispecie incriminatrice - che appresta una specifica tutela per le opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi, cinematografici, letterari, scientifici e/o didattici - punisce le condotte di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – Q –

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(ART. 25 DECIES)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	3
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	3
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	4
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	4
6.	APPENDICE NORMATIVA	4

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'unico reato-presupposto previsto dall'art. 25-decies è dunque il seguente:

- **art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Tale fattispecie - che già rappresentava una condizione per la responsabilità della persona giuridica in relazione ai reati di matrice transnazionale per effetto del rinvio operato dall'art. 10 della Legge n. 146 del 2006 (vedi Parte Speciale “S”) - viene inserita dal legislatore anche nel catalogo di reati-presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01.

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione del reato di cui trattasi.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione al reato sopra esplicitato, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “Q” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Contenzioso	Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali	Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- Q.A.1 evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Q.A.2 agire con violenza fisica o psicologica ovvero prospettare un male ingiusto e futuro, privandoli della capacità di autodeterminazione, nei confronti di soggetti sottoposti ad indagini o imputati in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere la Società o altri Destinatari per fatti attinenti alle attività della Società stessa;
- Q.A.3 offrire denaro o altra utilità al soggetto sottoposto ad indagini o imputato in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere la Società o altri Destinatari per fatti attinenti alle attività della Società stessa;
- Q.A.4 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato prevista di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischioosità inerente, non sono previsti specifici protocolli di controllo finalizzati all'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischioosità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passerà in rassegna il reato-presupposto richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo dell'ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale fattispecie di reato richiede che la condotta (indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci) sia indirizzata verso un preciso destinatario, ossia verso un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale quando questi rientri tra i soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel chiamare l'imputato, prima dell'esame testimoniale, con una telefonata nella quale questi sia minacciato di subire gravi lesioni personali se, durante la deposizione, dichiarerà quanto a sua conoscenza.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – R –

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	6
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	7
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
6.	APPENDICE NORMATIVA	8

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “Reati ambientali”, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - b) *per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
 - c) *per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
 - d) *per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
 - e) *per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - f) *per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - g) *per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 1-bis. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*
2. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) *per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) *per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
 - b) *per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) *per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) *per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) *per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
 - c) *per i reati di cui all'articolo 257:*
 - 1) *per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) *per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - d) *per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - e) *per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
3. *In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*
4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati-presupposto introdotti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale;**
- **art. 452-quater c.p. Disastro ambientale;**
- **art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente;**
- **art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;**
- **art. 452-octies c.p. Associazione per delinquere od associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI-bis del codice penale;**
- **art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;**
- **art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;**
- **art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme ambientali in materia di scarichi di acque reflue;**
- **art. 256 co. 1, 3 e 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;**
- **art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Bonifica dei siti;**
- **art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;**
- **art. 259 co. 1 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Traffico illecito di rifiuti;**
- **art. 260 co. 1 e 2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;**
- **art. 260-bis co. 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;**

- art. 279 co. 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera con superamento anche dei valori limite di qualità dell'aria;
- art. 1 co. 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio di esemplari di specie dell'allegato A;
- art. 2 co. 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C;
- Reati previsti dal codice penale richiamati dall'art. 3-bis co. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6 co. 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- art. 3 co. 6 L. del 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà riportato il testo delle norme di legge poc'anzi richiamate e verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione delle sole fattispecie ritenute rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “R” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Gestione dei rifiuti aziendali	Art. 256 D.Lgs. 152/06 comma I, lett. a) e b), e comma III	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	Gestione dei rifiuti aziendali	Art. 258 D.Lgs. 152/06 comma IV, secondo periodo Art 260-bis D.Lgs. 152/06, commi VI, VII secondo e terzo periodo e VIII	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- R.A.1 rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- R.A.2 valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- R.A.3 gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel Testo Unico Ambientale e delle altre disposizioni in materia;
- R.A.4 gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- R.A.5 abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti, ivi compresi i reagenti inutilizzati, sul suolo e nel suolo;
- R.A.6 trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti, ivi compresi i reagenti inutilizzati, in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- R.A.7 immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

- R.B.1 è compito dell'Amministratore Delegato, in quanto responsabile delle tematiche ambientali, organizzare quanto necessario per la migliore tutela ambientale e vigilare sulla corretta gestione ambientale;
- R.B.2 il responsabile delle tematiche ambientali può attribuire ad altri, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e nell'ambito dei poteri attribuitigli, specifici compiti diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema ambientale;
- R.B.3 il responsabile delle tematiche ambientali deve verificare che i contratti di fornitura o appalto contengano, laddove necessario, clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;
- R.B.4 il responsabile delle tematiche ambientali con il supporto delle altre Funzioni interessate deve provvedere a:
 - identificare le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse;

- definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- controllare le registrazioni (registro ambientale, registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, SISTRI, ...) del sistema di gestione ambientale attraverso:
 - a) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle registrazioni;
 - b) la conservazione delle registrazioni per il tempo minimo stabilito;
 - c) il controllo all'accesso ai propri archivi e la verifica dell'obsolescenza;
- valutare la competenza e professionalità dei fornitori che impattano sulla tutela ambientale;
- archiviare i documenti al fine di impedirne lo smarrimento, il deterioramento ed il danneggiamento.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

R.C.1 il responsabile delle tematiche ambientali è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a:

- violazioni, da parte dei soggetti preposti, relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
- inosservanza delle disposizioni in materia di tutela ambientale da parte dei Destinatari e relativi provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia ambientale;

R.C.2 i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a quanto disciplinato nella presente Parte Speciale.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i più rilevanti reati-presupposto richiamati dall'art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire

ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 256 co. 1, 3 e 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. [...].

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. [...].

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. [...].

7. [...].

8. [...].

9. [...].

La fattispecie di reato descritta dal primo comma, diversamente declinata sotto il profilo sanzionatorio a seconda che la condotta ivi descritta abbia rispettivamente ad oggetto rifiuti non pericolosi o pericolosi, sanziona tutti coloro che si inseriscano nella gestione di rifiuti senza averne titolo, ossia in difetto dei provvedimenti autorizzativi a tal fine necessari.

In tale prospettiva, merita segnalare che, in applicazione dei principi generali in materia di concorso di persone nel reato, tali condotte possono essere contestate (tanto alla

persona fisica quanto, ricorrendone i presupposti, all'ente) anche a coloro che conferiscano i propri rifiuti a soggetti privi delle suddette autorizzazioni.

Si tratta, oltretutto, di un reato di natura contravvenzionale, come tale indifferentemente suscettibile di essere commesso con dolo o con colpa. In altri termini, la responsabilità del gestore (così come del soggetto che di questi si avvalga) non è esclusa, ad esempio, per il semplice fatto che lo stesso si sia dimenticato per propria negligenza di rinnovare tempestivamente il provvedimento autorizzativo del quale era in possesso.

Ai sensi dell'art. 212, co. 8 D.Lgs. n. 152/06, inoltre, è prevista la facoltà per il produttore del rifiuto di provvedere in proprio alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

Anche tale attività, ovviamente, è però soggetta ai limiti ed al conseguimento dei provvedimenti autorizzativi richiamati da tale ultima disposizione, in violazione od in assenza dei quali si applicheranno, pertanto, le sanzioni di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/06 e, ricorrendone i presupposti, le sanzioni amministrative di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01.

Art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La descrizione della condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 è estremamente chiara.

A titolo esemplificativo, il reato-presupposto in questione può essere commesso da chi predisponga o si serva di un certificato falsamente attestante la natura non pericolosa di un rifiuto al fine di conferirlo a soggetti autorizzati esclusivamente alla gestione di tali tipologie di rifiuti.

Art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. [...].
2. [...].
3. [...].
4. [...].

5. [...].

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *[Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

9. [...].

9-bis. [...].

9-ter. [...].

Le condotte descritte dai commi 6 e 7 della disposizione in esame riproducono, in relazione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI), i medesimi contenuti di cui al già esaminato art. 258 co. 4.

A differenza di quanto previsto in relazione al sistema “tradizionale” di gestione dei rifiuti, in questo caso è, tuttavia, sanzionato anche il trasporto in assenza della copia cartacea della scheda “SISTRI – Area Movimentazione” o con tale documento alterato. Ad esempio, commette il reato in questione il trasportatore di rifiuti che indichi, sulla copia cartacea della predetta scheda, un destinatario diverso da quello effettivo.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – S –

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE
(ART. 25 DUODECIES)**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	3
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	5
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
6.	APPENDICE NORMATIVA	5

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", così recita:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;**
- **art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "S" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Organizzazione e gestione del personale	Selezione e valutazione periodica del personale	Art. 22, comma 12-bis, del decreto	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
		legislativo 25 luglio 1998 n. 286	soggiorno è irregolare
Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Gestione dei contratti di appalto e/o di fornitura di servizi	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- S.A.1 rispettare l'iter procedurale previsto dalla legge per l'assunzione di lavoratori extracomunitari, facendo costante riferimento allo sportello unico per l'immigrazione al fine di poter garantire la regolare permanenza sul territorio nazionale di tutti i propri lavoratori;
- S.A.2 verificare periodicamente che i lavoratori extracomunitari impiegati alle dipendenze della Società siano in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, o che ne abbiano chiesto il rinnovo nei tempi e secondo le modalità previsti dalla legge;
- S.A.3 interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, in ogni caso in cui il permesso di soggiorno concesso al lavoratore extracomunitario sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato;
- S.A.4 ottenere conferma dai Soggetti Esterni che tutti i lavoratori impiegati alle loro dipendenze, i quali prestano la propria attività lavorativa nell'ambito di un contratto sottoscritto da tali Soggetti Esterni con la Società, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- S.A.5 nei contratti di appalto accertarsi preventivamente, attraverso apposite clausole contrattuali, che il personale iscritto nei libri matricola dei singoli appaltatori sia stato regolarmente assunto e che l'appaltatore non utilizzi risorse prive di regolare permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- S.A.6 instaurare un rapporto di lavoro irregolare con, o ad ogni modo impiegare alle proprie dipendenze, lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno;
- S.A.7 protrarre il rapporto di lavoro, seppur originariamente regolarmente instauratosi, con lavoratori extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato;
- S.A.8 tollerare che Soggetti Esterni impieghino nell'ambito di un contratto sottoscritto con la Società lavoratori extracomunitari privi di regolare

permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato;

S.A.9 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato prevista di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischioità inerente, non sono previsti specifici protocolli di controllo finalizzati all'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischioità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

[omissis]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

L'ipotesi base del descritto reato - diretto ad apprestare una tutela contro i fenomeni immigratori irregolari - è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente).

Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).

E' punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti.

Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.

Art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

[omissis]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui

permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[omissis]

Costituisce reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 l'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso non tempestivamente rinnovato o scaduto o revocato, laddove si tratti di:

- a) più di tre lavoratori, oppure
- b) lavoratori minorenni, oppure
- c) lavoratori sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento individuate al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.¹, ad es. in termini di retribuzione, orari di lavoro, tutela dell'igiene e della sicurezza, metodi di sorveglianza.

¹ L'art. 603-bis, terzo comma c.p. stabilisce che: “ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.”

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – V –

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	8
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	13
6.	APPENDICE NORMATIVA	13

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “reati tributari”, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 1.bis *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati-presupposto contemplati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
- **art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;**
- **art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
- **art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili;**
- **art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.;**
- **art. 4 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele¹;**
- **art. 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione²;**
- **art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione³.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "V" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Gestione degli adempimenti fiscali e	Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali della	Artt. 2, 3, 4, 5, 10-quater e 11 co. 2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso

¹ A condizione che il reato sia commesso "al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

² A condizione che il reato sia commesso "al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

³ A condizione che il reato sia commesso "al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
tributari	Società e della documentazione relativa ad eventuali transazioni fiscali nonché predisposizione, presentazione e pagamento dei Mod. F24	D.Lgs. 74/2000	di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Omessa dichiarazione Indebita compensazione Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Amministrazione bilancio	e Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio	Artt. 2, 3, 4, 10-quater e 10 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Indebita compensazione Occultamento o distruzione di documenti contabili
Amministrazione bilancio	e Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio	Artt. 2, 3, 4 e 10-quater D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Indebita compensazione
Amministrazione bilancio	e Tenuta (intestazione, vidimazione ed aggiornamento) di libri, scritture e documenti contabili obbligatori	Artt. 2, 3, 4, 10-quater e 10 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
			Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Indebita compensazione Occultamento o distruzione di documenti contabili
Rapporti con Soggetti Terzi	Rapporti con fornitori, agenti, consulenti e partner	Artt. 2 e 10-quater D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Indebita compensazione
Rapporti con Soggetti Terzi	Rapporti con clienti e con il Cessionario	Artt. 4 e 8 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Rapporti con Soggetti Terzi	Rapporti con Parti Correlate	Artt. 2, 3, 4 e 8 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Servizi generali	Gestione delle sponsorizzazioni, omaggi, e spese di rappresentanza.	Artt. 2, 3 e 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Gestione delle operazioni straordinarie	Fusioni e acquisizioni	Artt. 3 e 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele
Gestione degli assets aziendali	Cessione di beni immobili e mobili	Art. 11 co. 1 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Gestione degli assets aziendali	Costituzione di garanzie reali su beni della Società	Art. 11 co. 1 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- V.A.1 assicurare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili utilizzati, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali della Società;
- V.A.2 registrare correttamente ogni operazione attiva e passiva, verificando che sia debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- V.A.3 osservare tutte le norme poste dalla legge a disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra società appartenenti allo stesso Gruppo, in particolare verificando che i contratti con le società controllate siano stipulati a fronte di effettive esigenze reciproche e rispondano alle normali regole di mercato;
- V.A.4 definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partners o consulenti in genere, assicurando la ragionevole capacità di giustificare con adeguata evidenza le decisioni prese in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento;
- V.A.5 assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, partners o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
- V.A.6 effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- V.A.7 assicurare la correttezza e la completezza dei dati personalmente inseriti e registrati sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John;

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

-
- V.A.8 registrare o concorrere a registrare fatture od altri documenti relativi a forniture o prestazioni non effettivamente ricevute, in tutto od in parte, dalla Società;
 - V.A.9 registrare o concorrere a registrare fatture od altri documenti emessi da un soggetto diverso da quello che ha fornito beni o prestazioni alla Società;
 - V.A.10 emettere o concorrere ad emettere fatture od altri documenti relativi a forniture o prestazioni che la Società, in tutto od in parte, non ha effettivamente erogato;
 - V.A.11 emettere o concorrere ad emettere fatture od altri documenti relativi a forniture o prestazioni che la Società ha erogato in favore di un soggetto diverso da quello indicato nei documenti stessi;
 - V.A.12 effettuare o concorrere ad effettuare, in qualsiasi forma, pagamenti che non trovino causa in una fornitura di beni o prestazione di servizi effettivamente erogata in favore della Società e debitamente supportata da idonea documentazione commerciale, contabile e fiscale;
 - V.A.13 alterare, occultare o distruggere documenti o scritture a rilevanza contabile o fiscale;
 - V.A.14 compiere operazioni simulate di vendita del patrimonio della Società ovvero altri atti fraudolenti su propri od altrui beni;
 - V.A.15 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell’attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato.

- V.B.1 le dichiarazioni fiscali della Società sono sottoscritte dall’Amministratore Delegato in accordo alle deleghe e alle procure vigenti;
- V.B.2 il CFO, con l’ausilio di appositi consulenti esterni, è responsabile del procedimento di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali della Società ed assicura la verifica documentata della correttezza, completezza e validità dei dati e delle informazioni posti a base delle dichiarazioni stesse;
- V.B.3 il CFO assicura che il consulente esterno che contribuisce alla predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali della Società sia formalmente incaricato in forma scritta;
- V.B.4 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse è attribuita al legale rappresentante e al CFO;
- V.B.5 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di

- effettuare verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse e assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva è munito di apposita procura in tal senso e, in ogni caso, di apposita delega organizzativa;
- V.B.6 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza;
- V.B.7 il CFO assicura che i legali che istruiscono e gestiscono professionalmente il contenzioso di natura civile, amministrativa e penale siano formalmente incaricati in forma scritta, con indicazione della natura dell'incarico;
- V.B.8 le notule dei legali incaricati riportano indicazione e/o riferimento alla pratica assegnata, nel caso di incarichi multipli, per agevolare la tracciabilità dei compensi e la valutazione della ragionevolezza del compenso stesso in relazione all'impegno e alla complessità della pratica;
- V.B.9 i compensi riconosciuti in favore di fornitori e/o consulenti sono stabiliti in forma scritta, con adeguata evidenza delle motivazioni che ne hanno influenzato la determinazione anche in termini di proporzionalità del compenso in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento e sono autorizzati secondo i limiti di delega assegnata al richiedente;
- V.B.10 i pagamenti a favore di fornitori, partners o consulenti sono sempre riferiti e supportati con l'evidenza del rapporto contrattuale e degli accordi intercorsi con le controparti e sulla base dell'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati, confermata in forma scritta, anche per il tramite di transazioni elettroniche ad accesso riservato, dalla funzione richiedente;
- V.B.11 il CFO assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- V.B.12 l'Amministratore Delegato assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie di pagamento per contanti rispettino le limitazioni imposte dalla normativa antiriciclaggio in materia di utilizzo dei contanti e, in ogni caso, siano adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione di ricezione del denaro da parte della controparte ricevente;
- V.B.13 le spese di rappresentanza e di trasferta sono riepilogate in una nota spese, con rimborso analitico, e sono approvate dal diretto superiore del soggetto che predispone la nota spese; le spese sono rimborsate previa verifica di validità, di coerenza con le indicazioni e i massimali previsti dalle procedure aziendali, da parte del CFO, per il tramite di un soggetto a ciò delegato;

- V.B.14 la nota spese deve essere corredata da documenti giustificativi corretti e completi; nel caso in cui la documentazione allegata alla nota spese risulti incompleta verranno rimborsati solo i costi regolarmente giustificati;
- V.B.15 le sponsorizzazioni e le liberalità destinate a società terze o associazioni, anche non riconosciute, sono debitamente autorizzate e identificano univocamente le controparti destinatarie e le motivazioni sottostanti l'erogazione; il trasferimento del valore economico deve essere eseguito per il tramite di intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione;
- V.B.16 gli omaggi, i cui destinatari devono essere chiaramente e personalmente individuati, devono essere debitamente autorizzati dal Responsabile della funzione interessata e devono essere immediatamente comunicati al CFO;
- V.B.17 gli addetti ai punti vendita e, in relazione all'operatività gestita direttamente presso la sede centrale, il Direttore Commerciale assicurano l'ordinata raccolta ed archiviazione sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" per Luxury Zone e Alfieri & St. John delle informazioni relative a tutte le operazioni di acquisto e/o vendita effettuate;
- V.B.18 la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John sono assicurate dall'addetto al punto vendita che ha effettuato l'operazione d'acquisto e/o vendita a cui le informazioni si riferiscono e che ha provveduto alla registrazione dell'operazione stessa;
- V.B.19 la veridicità e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente alle operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi concluse presso i diversi punti vendita è oggetto di periodiche verifiche da parte del CFO, che possono essere effettuate anche avvalendosi di consulenti esterni;
- V.B.20 gli esiti negativi delle verifiche svolte sulla veridicità e la completezza delle informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente alle operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi concluse presso i diversi punti vendita sono segnalati, a cura del CFO, al Direttore Commerciale e al Responsabile della funzione Risorse Umane, al fine di coordinare le eventuali successive azioni da adottare nei confronti dell'addetto al punto vendita responsabile della violazione;
- V.B.21 nell'ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua le verifiche sugli oggetti presenti all'interno del magazzino destinati sia alla vendita al dettaglio sia alla fonderia; in tale circostanza il supervisore verifica la corrispondenza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all'interno del sistema gestionale "Fixing" per Orocash e "NVL" nei punti vendita Luxury Zone e Alfieri & St. John relativamente ai singoli oggetti preziosi; nel caso in cui nel corso di tali verifiche il supervisore riscontrasse delle anomalie, le stesse

-
- devono essere immediatamente comunicate dal Direttore Commerciale che riceve il report dei controlli del Responsabile di Zona al CFO;
- V.B.22 tutte le operazioni di acquisto e di vendita di oggetti preziosi e tutti i movimenti bancari effettuati dagli addetti al punto vendita registrati ed archiviati sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John sono trasferiti quotidianamente in automatico in contabilità tramite un sistema di interfaccia con il sistema gestionale amministrativo contabile “Open manager”; la riconciliazione tra i sistemi alimentante e alimentato è oggetto di controlli periodici ed è approvata dal CFO;
- V.B.23 gli addetti ai punti vendita sono abilitati a modificare le informazioni raccolte ed archiviate sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John solo in casi limitati ed entro i limiti stabiliti dalla Società; ulteriori modifiche, eccedenti i limiti della normale abilitazione, possono essere apportate solo in seguito all’inserimento di un apposito codice di sblocco da richiedersi di volta in volta alla direzione competente e, una volta autorizzate, vengono tracciate dalla sede centrale; ulteriori modifiche di maggiore rilevanza possono essere eseguite esclusivamente dall’amministratore di sistema per il tramite del *database management system* presso la sede centrale;
- V.B.24 in tutti i casi in cui sia stata autorizzata la modifica di dati archiviati sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John che comporti una variazione all’interno del software gestionale amministrativo contabile “Open manager”, il Responsabile della direzione che ha autorizzato la modifica provvede ad informare il CFO, o altro soggetto da questi delegato, e a rendergli disponibile la documentazione relativa alla richiesta di modifica;
- V.B.25 il corretto inserimento sul software gestionale amministrativo contabile “Open manager” dei dati ulteriori destinati a confluire in contabilità e non archiviati sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John è assicurato dagli addetti della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo per quanto concerne le informazioni di propria competenza; la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo è organizzata nel rispetto del principio di separazione delle funzioni per cui ogni soggetto è abilitato all’inserimento sul sistema gestionale “Open manager” soltanto di una particolare categoria di informazioni, garantendo la compatibilità dei ruoli;
- V.B.26 i valori di ammortamento dei beni durevoli e delle migliorie sui beni di terzi vengono calcolati prudenzialmente sulla base dei contratti in essere; in particolare, il CFO verifica almeno annualmente, anche per il tramite di soggetto a ciò delegato, la sussistenza delle condizioni che giustificano la capitalizzazione delle migliorie su beni di terzi e l’adeguatezza della vita utile utilizzata nel processo di ammortamento;
- V.B.27 le informazioni relative al magazzino destinato alla vendita al dettaglio e sul magazzino destinato alla fonderia non vengono trasferite automaticamente in contabilità dal software gestionale “Fixing” per Orocash

- e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John, che in questo caso si limita ad aggregare i dati inerenti al magazzino che, dunque, rientrano tra i dati ulteriori che devono essere inseriti manualmente sul sistema gestionale amministrativo contabile “Open manager”; la riconciliazione tra i sistemi è effettuata almeno su base semestrale ed è approvata dal CFO;
- V.B.28 nell’ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua la conta di cassa e la verifica sugli oggetti presenti all’interno del magazzino destinati sia alla vendita al dettaglio sia alla fonderia; in tale circostanza il Responsabile di Zona verifica la corrispondenza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all’interno del sistema gestionale “Fixing” relativamente ai singoli oggetti preziosi; nel caso in cui nel corso di tali verifiche il Responsabile di Zona riscontrasse delle anomalie, le stesse devono essere immediatamente comunicate dal Direttore Commerciale che riceve il report dei controlli del Responsabile di Zona al CFO, o ad altro soggetto da questi delegato, in tutti i casi in cui le discrepanze riguardino dati destinati a confluire in contabilità;
- V.B.29 il CFO supervisiona il processo di chiusura contabile;
- V.B.30 il CFO approva il bilancio di verifica;
- V.B.31 il CFO è responsabile della verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
- V.B.32 tutte le proposte di operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con i requisiti statuari e del codice civile, anche eventualmente per il tramite di assistenza da parte di terze parti di adeguata e comprovata professionalità;
- V.B.33 l’Amministratore Delegato, anche per il tramite di un soggetto all’uopo incaricato, provvede a garantire il corretto espletamento di tutte le attività necessarie all’attuazione delle decisioni relative alle operazioni straordinarie adottate dal Consiglio di Amministrazione, conferendo ad un soggetto terzo di comprovata professionalità l’incarico di predisporre la relazione di stima;
- V.B.34 il CFO assicura tramite le opportune verifiche la correttezza e congruenza delle rappresentazioni patrimoniali e in generale di tutte le ulteriori informazioni fornite al soggetto terzo incaricato dal Consiglio di Amministrazione di redigere la relazione di stima nell’ambito di operazioni straordinarie;
- V.B.35 la relazione di stima redatta dal soggetto terzo incaricato viene verificata dal CFO e sottoposta all’attenzione dei componenti del Collegio Sindacale;
- V.B.36 i rapporti infragruppo, con specifico riferimento alle operazioni commerciali concluse con altre società del Gruppo sono supportati da adeguata documentazione contrattuale, garantendone l’idoneità anche dal punto di vista tributario;
- V.B.37 la valorizzazione degli oggetti preziosi oggetto di vendita alla fonderia viene calcolata basandosi sul prezzo ufficiale espresso in Euro/Oncia pubblicato dalla London Bullion Market Association ad una determinata data; i giorni di determinazione vengono definiti per l’intero anno e sono

indicati sul “Calendario Spedizioni” allegato al contratto; le modalità di calcolo del prezzo della spedizione sono le stesse applicate anche alle operazioni commerciali concluse dal Cessionario con operatori terzi;

V.B.38 le *fees* di affiliazione al *franchisor* pagate per ogni punto vendita appartenente alla Società sono calcolate in base ai prezzi di mercato; il prezzo pagato per l'affiliazione è lo stesso prezzo che viene corrisposto dagli altri affiliati non appartenenti al Gruppo.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- V.C.1 il CFO fornisce all'OdV, su base annuale e con almeno un mese di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali della Società, l'elenco dei fornitori di beni e servizi con i quali la Società abbia intrattenuto rapporti nell'anno, con indicazione dei compensi ai medesimi riconosciuti;
- V.C.2 il CFO fornisce all'OdV, su base annuale, i dati relativi al fatturato generato dalla Società nei confronti delle società del Gruppo e viceversa;
- V.C.3 il CFO informa tempestivamente l'OdV di ogni eventuale accesso o verifica effettuata nei confronti della Società dall'Agenzia delle Entrate o dagli organi di Polizia Tributaria.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai Destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Preliminarmente è opportuno richiamare le definizioni di cui all'art. 1 D.Lgs. 74/2000, valide per l'intero impianto normativo dedicato ai reati tributari:

- per “*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

- per “*elementi attivi o passivi*” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta;
- il “*fine di evadere le imposte*” ed il “*fine di consentire a terzi l’evasione*” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- per “*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*” si intendono le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- per “*mezzi fraudolenti*” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediate uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono tenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Tale fattispecie di reato si realizza allorquando vengano indicati nelle dichiarazioni IRES o IVA della Società componenti negative di reddito fittizie, vale a dire risultanti da documenti contabili passivi (fatture o documenti fiscali di altra natura) relativi ad operazioni inesistenti.

L’inesistenza dell’operazione rileva in senso tanto soggettivo quanto oggettivo: nel primo caso si tratta di fatture o altri documenti emessi da un soggetto giuridico diverso da quello che ha effettivamente erogato la prestazione o effettuato la fornitura indicata nel documento; nel secondo si tratta di fatture o altri documenti relativi a prestazioni o forniture radicalmente mai erogate, anche solo in parte, alla Società.

La condotta tipica, cioè conforme alla previsione sanzionatoria, rileva penalmente a prescindere da qualsivoglia soglia quantitativa potendosi, al più, configurare l’ipotesi attenuata di cui all’ultimo comma.

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui trattasi l’ipotesi di dichiarazione di un minor debito IRES grazie alla deduzione di un costo risultante da una fattura di acquisto di beni in realtà mai consegnati.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- d) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- e) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Si tratta di fattispecie di reato complementare e sussidiaria rispetto a quella di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 volta a contrastare fenomeni di evasione pur sempre caratterizzati da "frode" ma incentrati su meccanismi diversi rispetto all'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui trattasi l'esposizione a fini IRES di elementi attivi inferiori a quelli effettivi grazie alla registrazione di fatture di vendita recanti la medesima numerazione, la medesima data ma un importo grandemente inferiore rispetto ai corrispondenti documenti corretti e, viceversa, non registrati.

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al*

dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, delle valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato in questione è volto a sanzionare penalmente la consapevole presentazione di dichiarazioni IRES o IVA mendaci non accompagnata da condotte fraudolente.

A titolo esemplificativo, integra la fattispecie, al raggiungimento delle prescritte soglie di rilevanza penale, l'omessa fatturazione e registrazione di ricavi.

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie in esame è integrata dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IRES, IVA o di sostituto d'imposta oltre il novantesimo giorno successivo alla relativa scadenza di legge.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta di fattispecie speculare a quella di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 volta a sanzionare chiunque emetta fatture o altri documenti fiscali per operazioni inesistenti con la specifica finalità di consentire al relativo destinatario di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

Il reato potrebbe, ad esempio, essere commesso dalla Società emettendo una fattura a nome di un cliente per un ordine che in realtà non verrà mai consegnato.

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La norma sanzionatoria è volta a contrastare condotte, per così dire, accessorie rispetto ad altri illeciti tributari.

È infatti richiesto che il comportamento illecito, rappresentato dalla distruzione od occultamento di scritture o documenti che debbono obbligatoriamente essere conservati dal contribuente, sia posto in essere al fine di consentire la propria o altrui evasione di imposte sui redditi o IVA.

Nell'esempio proposto con riferimento al reato di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 – caratterizzato dalla sostituzione, ai fini della registrazione, delle fatture genuine con altre artefatte di minor importo – sussisterebbe anche il reato qui in esame nel caso in cui le fatture genuine venissero distrutte.

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La fattispecie in questione è volta a sanzionare fenomeni di evasione fiscale caratterizzati dall'utilizzo illecito del meccanismo della compensazione tra debiti e crediti erariali.

Diversamente dagli altri reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, in questo caso l'evasione penalmente rilevante non è circoscritta all'IRES ed all'IVA ma può riguardare qualunque tributo che sia stato, in tutto od in parte, non versato in ragione della compensazione del relativo debito con un credito inesistente o non spettante.

A titolo esemplificativo integra il reato in esame la compensazione di debiti contributivi con crediti IRES in tutto od in parte inesistenti.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La norma in esame descrive due distinte fattispecie di reato.

La prima, di assai più frequente applicazione pratica, sanziona le condotte con le quali il contribuente, al fine di rendersi formalmente privo di disponibilità economiche “aggredibili” dall’Amministrazione Finanziaria in sede di riscossione coattiva, vende simulatamente propri beni o compie atti fraudolenti comunque astrattamente idonei allo scopo (un caso piuttosto ricorrente nella prassi è quello della costituzione di *trusts*, fondi patrimoniali, ecc.).

È bene precisare che il reato in questione può essere commesso a prescindere dal fatto che la procedura di riscossione coattiva sia già iniziata o sia comunque in via di instaurazione.

La seconda fattispecie, destinata a trovare applicazione solo in contesti di transazione fiscale, punisce il falso documentale che si risolva in un’indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di passività fittizie, per un ammontare complessivamente superiore a 50.000 Euro, al fine di ridurre fraudolentemente l’importo dovuto.

A titolo esemplificativo, la prima ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa attraverso la vendita simulata di uno o più assets aziendali ad altre società del Gruppo in modo da non farli più figurare nella piena e libera disponibilità della Società, così da vanificare anche solo in parte future procedure esecutive volte a riscuotere coattivamente tributi non regolarmente versati dalla Società stessa.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – W –

CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	6
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7
6.	APPENDICE NORMATIVA	7

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “contrabbando”, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I cd. reati-presupposto contemplati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 282 D.P.R. 43/73 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;**
- **art. 283 D.P.R. 43/73 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;**
- **art. 284 D.P.R. 43/73 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;**
- **art. 285 D.P.R. 43/73 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;**
- **art. 286 D.P.R. 43/73 Contrabbando nelle zone extra doganali;**
- **art. 287 D.P.R. 43/73 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;**
- **art. 288 D.P.R. 43/73 Contrabbando nei depositi doganali;**
- **art. 289 D.P.R. 43/73 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;**
- **art. 290 D.P.R. 43/73 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione dei diritti di confine;**
- **art. 291 D.P.R. 43/73 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;**
- **art. 292 D.P.R. 43/73 Altri casi di contrabbando;**
- **art. 295 D.P.R. 43/73 Circostanze aggravanti del contrabbando;**
- **art. 291-bis D.P.R. 43/73 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**
- **art. 291-ter D.P.R. 43/73 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**

- **Art. 291-quater D.P.R. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

In ragione dell'incertezza interpretativa tutt'oggi riscontrabile sul punto, viene incluso nella presente Parte Speciale – in via del tutto prudenziale – anche il reato di evasione dell'IVA all'importazione di cui all'art. 70 D.P.R. 633/72¹.

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “W” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Rapporti con Soggetti Terzi	Gestione dei rapporti con fornitori extra-UE e con gli spedizionieri doganali	Artt. 282 e 292 D.P.R. 43/73 e art. 70 D.P.R. 633/72	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali Altri casi di contrabbando Evasione dell'IVA all'importazione
Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni d'intenti e delle dichiarazioni IVA della Società	Art. 70 D.P.R. 633/72	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Indebita compensazione

¹ Nonostante la giurisprudenza maggioritaria non ritenga configurabile alcun reato di contrabbando in relazione all'evasione di detto tributo (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. 16463/16; Cass. Civ., Sez. V, sent. 8473/18; Cass. Civ., Sez. V, ord. 5962/19; Cass. Pen., Sez. III, sent. 16860/10; Cass. Pen., Cass. Pen., Sez. III, sent. 34256/12; Cass. Pen., Sez. III, sent. 13040/14; Cass. Pen., Sez. III, sent. 45468/14; Cass. Pen., Sez. III, sent. 28251/15; Cass. Pen., Sez. III, sent. 404/19; Cass. Pen., Sez. III, sent. 37600/20), non mancano anche in epoca recente pronunce di legittimità di segno diametralmente opposto (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. 5870/11; Cass. Pen., Sez. III, sent. 24525/13; Cass. Pen., Sez. V, sent. 7750/18)

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
			Occultamento o distruzione di documenti contabili

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- W.A.1 assicurare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le operazioni di importazione di beni;
- W.A.2 registrare correttamente ogni operazione di importazione, verificando che sia debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- W.A.3 garantire l'assoluta coerenza formale e sostanziale tra la documentazione commerciale e contabile relativa ad operazioni di importazione e la reale natura delle operazioni stesse;
- W.A.4 assicurare, per quanto di rispettiva competenza, la veridicità della documentazione presentata agli Uffici delle Dogane per le operazioni di importazione;
- W.A.5 garantire la piena corrispondenza tra le operazioni con l'estero e gli acquisti effettuati in esenzione dell'IVA effettuati dalla Società e quanto in proposito rappresentato nelle dichiarazioni IVA.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- W.A.6 registrare o concorrere a registrare fatture od altri documenti che possano consentire di riferire operazioni di importazione a soggetti diversi dai fornitori effettivi e/o a beni difformi (per origine, natura, qualità o quantità) rispetto a quelli realmente importati;
- W.A.7 predisporre o comunque presentare alle Autorità competenti dichiarazioni d'intenti non veritiere;
- W.A.8 indicare nelle dichiarazioni IVA operazioni con l'estero per importi superiori a quelli effettivi e/o acquisti indebitamente effettuati in esenzione IVA;
- W.A.9 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato.

- W.B.1 in occasione di ogni operazione di importazione il Responsabile Commerciale verifica, anche per il tramite di altre Funzioni o di consulenti esterni all'uopo incaricati, il regime doganale applicabile all'operazione, conservando copia della relativa documentazione;
- W.B.2 i compensi riconosciuti in favore di fornitori e spedizionieri sono stabiliti in forma scritta, con adeguata evidenza delle motivazioni che ne hanno influenzato la determinazione anche in termini di proporzionalità del compenso in relazione al tipo di fornitura o di prestazione e al mercato di riferimento e sono autorizzati secondo i limiti di delega assegnata al richiedente;
- W.B.3 i pagamenti a favore di fornitori e spedizionieri sono sempre riferiti e supportati con l'evidenza del rapporto contrattuale e degli accordi intercorsi con le controparti e sulla base dell'effettiva e valida ricezione dei beni e servizi concordati, confermata in forma scritta, anche per il tramite di transazioni elettroniche ad accesso riservato, dalla funzione richiedente;
- W.B.4 il CFO assicura, per il tramite di soggetti a ciò delegati, che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- W.B.5 il Responsabile Amministrativo, anche per il tramite di altre Funzioni all'uopo delegate, garantisce l'ordinata raccolta ed archiviazione di tutta la documentazione e le informazioni relative ad ogni operazione di importazione (DAU o "bolla doganale", contratti/ordini, fatture ricevute dai fornitori e dagli spedizionieri) ed alle verifiche in proposito effettuate in merito ai fornitori ed all'oggetto delle importazioni;
- W.B.6 il CFO garantisce la costante veridicità delle dichiarazioni d'intenti presentate dalla Società, verificandone la coerenza rispetto alle informazioni al riguardo elaborate, mantenute e fornite dall'Ufficio Amministrazione;
- W.B.7 il CFO, anche per il tramite di altre Funzioni all'uopo delegate, assicura l'ordinata raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle verifiche svolte in merito alla veridicità delle dichiarazioni d'intenti presentate dalla Società;
- W.B.8 il CFO, anche per il tramite di altre Funzioni all'uopo delegate, assicura l'ordinata raccolta ed archiviazione della documentazione atta a comprovare l'avvenuto assolvimento dell'IVA all'importazione (ove dovuta), verificandone la coerenza rispetto alla documentazione contabile e commerciale relativa ad ogni operazione di importazione;
- W.B.9 le dichiarazioni fiscali della Società sono sottoscritte dall'Amministratore Delegato in accordo alle deleghe e alle procure vigenti;
- W.B.10 il CFO, con l'ausilio di appositi consulenti esterni, è responsabile del procedimento di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali

della Società ed assicura la verifica documentata della correttezza, completezza e validità dei dati e delle informazioni posti a base delle dichiarazioni stesse;

W.B.11 la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia doganale è attribuita al legale rappresentante e al CFO;

W.B.12 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia doganale assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva ed è munito di apposita procura in tal senso e, in ogni caso, di apposita delega organizzativa;

W.B.13 il CFO che partecipa, con delega a controfirmare il verbale giornaliero, alle ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia doganale segnala senza indugio all'Amministratore Delegato ed all'OdV qualsiasi situazione di evidente anomalia o criticità - valutata secondo la diligenza professionale richiesta in tali casi - che emerga durante la visita ispettiva e che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

W.C.1 il CFO fornisce all'OdV, su base annuale, l'elenco dei fornitori di beni aventi sede in Paesi extra-UE e degli spedizionieri doganali con i quali la Società abbia intrattenuto rapporti nell'anno;

W.C.2 il CFO fornisce all'OdV, su base annuale, un prospetto delle operazioni di importazione da Paesi extra-UE compiute nell'anno, con indicazione dei relativi importi unitari e dei diritti doganali / IVA all'importazione eventualmente versati;

W.C.3 il CFO informa tempestivamente l'OdV di ogni eventuale accesso o verifica effettuata nei confronti della Società dalle Autorità competenti in materia doganale.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai Destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate

esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

Quale premessa generale, merita ricordare che a norma dell'art. 1, co. 4, D.Lgs. 8/16, la generalizzata depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda – tra cui tutte le ipotesi di contrabbando potenzialmente rilevanti per la Società – prevista dal primo comma della medesima disposizione non si applica ai reati doganali “quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”.

Art. 282 D.P.R. 43/73 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16²; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90³; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25⁴ per il delitto di contrabbando.

Tale fattispecie di reato si realizza, tra l'altro, in caso di “aggiramento” della dogana in occasione dell'importazione dall'estero, di carico/scarico di merci estere nella zona compresa tra il confine di Stato e la dogana e di occultamento di merci importate al fine di sottrarle agli obblighi doganali.

² Art. 16 D.P.R. 43/73: “le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali”

³ Art. 90 D.P.R. 43/73: “l'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso”

⁴ Art. 25 co. 2 D.P.R. 43/43: “il detentore delle merci [estere trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre] deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso”

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui trattasi l'introduzione nel territorio nazionale di beni importati da Paesi extra-UE occultati in colli contenenti anche beni esenti da dazio (ad es. in quanto provenienti dal territorio comunitario) e contrassegnati solo come tali.

Art. 292 D.P.R. 43/73 Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Si tratta di fattispecie di reato complementare e sussidiaria rispetto a quelle specifiche previste dalle precedenti disposizioni del Testo Unico.

In ragione della formulazione generica della norma e della sua funzione di “chiusura” del sistema sanzionatorio in materia doganale, si tratta dell'ipotesi di reato di più frequente contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui trattasi l'importazione di beni che sarebbero soggetti a dazio ma falsamente dichiarati esenti in quanto, ad esempio, provenienti da un fornitore comunitario fittizio, ovvero l'importazione di beni in misura maggiore di quanto dichiarato nella documentazione doganale.

Art. 70 D.P.R. 633/72 Evasione dell'IVA all'importazione

L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine

Il reato in questione è volto a sanzionare penalmente l'evasione dell'IVA dovuta in occasione dell'importazione di beni di provenienza extra-comunitaria.

A titolo esemplificativo, integra la fattispecie l'importazione di beni che sarebbero soggetti all'imposta ma falsamente dichiarati come provenienti dal territorio dell'Unione Europea ovvero l'utilizzo fraudolento di dichiarazioni d'intenti false volte a beneficiare illecitamente del regime previsto per gli esportatori abituali.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – X –

**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
NONCHÉ RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI
E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI (ARTT. 25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES)**



PARTE SPECIALE – X – DELITTI CONTRO IL
PATRIMONIO CULTURALE NONCHÉ
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E
DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI (ARTT. 25
SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES)

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	7
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
6.	APPENDICE NORMATIVA	9

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, così recita:

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

L'art. 25-duodevices del D.Lgs. n. 231/01, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla prima delle norme in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati-presupposto introdotti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali;**
- **art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali;**
- **art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali;**
- **art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali;**
- **art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;**
- **art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;**
- **art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali;**
- **art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali;**
- **art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;**
- **art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;**
- **art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opera d'arte.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "X" del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Commerciale	Gestione delle operazioni di acquisto di oggetti preziosi	Art. 518-quater c.p. Art. 518-sexies c.p. Art. 518-duodecies c.p.	Ricettazione di beni culturali Riciclaggio di beni culturali

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
			Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Commerciale	Vendita di oggetti preziosi	Art. 518-sexies c.p. Art. 518-novies c.p. Art. 518-duodecies c.p.	Riciclaggio di beni culturali Violazioni in materia di alienazione di beni culturali Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Rapporti con Soggetti Terzi	Gestione delle operazioni con il Cessionario	Art. 518-undecies c.p. Art. 518-duodecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- X.A.1 assicurare la corretta identificazione di tutti i soggetti con cui vengono concluse operazioni di acquisto e/o di vendita di oggetti preziosi;
- X.A.2 effettuare operazioni di acquisto e/o di vendita di oggetti preziosi solo nei casi in cui sia possibile identificare correttamente la controparte;
- X.A.3 garantire la massima diligenza e scrupolosità nella valutazione della clientela e degli oggetti proposti per l'acquisto, accettando di concludere le operazioni di acquisto di oggetti preziosi solo in assenza di ragionevoli dubbi sull'affidabilità del soggetto cedente e sulla provenienza dei prodotti proposti in acquisto;
- X.A.4 accettare di concludere operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati solo nel caso in cui la controparte dichiari formalmente, anche attraverso la

sottoscrizione del c.d. “Attestato di proprietà”, che gli stessi non hanno valore storico, artistico, culturale o simile e che la relativa circolazione non è soggetta ad alcun vincolo;

- X.A.5 astenersi dal compiere qualsivoglia operazione su oggetti preziosi che, dopo essere stati acquistati in buona fede, siano risultati essere dotati di valore storico, artistico, culturale o simile. Tali situazioni devono essere immediatamente segnalate per iscritto al proprio Responsabile gerarchico e, tramite quest’ultimo, al Direttore Commerciale per le determinazioni di loro competenza;
- X.A.6 assicurare una cooperazione attiva nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di commercio illecito di beni culturali, utilizzando la necessaria diligenza nell’identificazione di situazioni di potenziale anomalia;
- X.A.7 prestare la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia giudiziaria e dall’autorità giudiziaria inquirente e giudicante, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti e le informazioni che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- X.A.8 assicurare, applicando la necessaria diligenza, correttezza e completezza, la veridicità dei dati personalmente inseriti e registrati sul software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John sull’identità dei clienti e sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo dei prodotti acquistati e destinati alla vendita al pubblico;
- X.A.9 confrontare i dati anagrafici forniti dal cliente con quelli già presenti all’interno del software gestionale “Fixing” per Orocash e “NVL” per Luxury Zone e Alfieri & St. John, assicurando che, nel caso in cui il cliente sia già registrato, l’operazione commerciale sia attribuita e collegata all’anagrafica già esistente.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- X.A.10 accettare di acquistare oggetti preziosi che si sappiano essere o che si abbia concretamente ragione di ritenere che siano provento di reati contro il patrimonio;
- X.A.11 accettare di acquistare oggetti preziosi che si sappiano essere o che si abbia concretamente ragione di ritenere che siano dotati di valore storico, artistico, archeologico o culturale od anche solo effettuare prove chimiche e/o fisiche sui medesimi;
- X.A.12 acquistare o vendere oggetti preziosi dietro pagamento in contanti nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che il cliente sia soggetto abitualmente dedito alla commissione di reati;
- X.A.13 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui la controparte dell’operazione rifiuti di fornire un documento di identità valido;

- X.A.14 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui dalla presa visione del documento di identità si appuri che la controparte dell'operazione sia minore d'età;
- X.A.15 acquistare o vendere oggetti preziosi in tutti i casi in cui la controparte sia un soggetto già segnalato dalla Società come sospetto all'Autorità Competente in materia di antiriciclaggio;
- X.A.16 accettare o effettuare pagamenti in contanti oltre i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero, in relazione all'attività di compro-oro, i limiti previsti dalla relativa normativa di settore;
- X.A.17 simulare una pluralità di operazioni di acquisto o vendita allo scopo di aggirare i limiti per il pagamento in contanti previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero, in relazione all'attività di compro-oro, i limiti previsti dalla relativa normativa di settore;
- X.A.18 registrare sul software gestionale "Fixing" per Orocash informazioni non veritiere circa le caratteristiche e le qualità degli oggetti preziosi acquistati ovvero circa l'identità dei soggetti con cui vengono concluse operazioni di acquisto e/o vendita di oggetti preziosi nonché omettere volontariamente l'associazione di un'operazione di acquisto o vendita di preziosi conclusa con un soggetto già registrato alla relativa anagrafica già esistente sul software gestionale "Fixing" per Orocash;
- X.A.19 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, selezionare ed assumere per mansioni di addetto ai punti vendita o alla rete commerciale soggetti che si sanno o che si sospettano essere dediti alla commissione di reati;
- X.A.20 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare:

- il Protocollo *Flussi finanziari e monetari*;
- il Protocollo *Adempimenti antiriciclaggio*;
- il Protocollo *Rapporti con Soggetti Terzi*;
- i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

- X.B.1 nell'ambito dei controlli periodici di propria competenza il Responsabile di Zona effettua la verifica sugli oggetti presenti all'interno del magazzino destinati sia alla vendita al dettaglio sia alla fonderia; in tale circostanza il

Responsabile di Zona, per ogni oggetto, verifica la presenza di un “Attestato di proprietà” debitamente sottoscritto dal cliente nonché la correttezza delle informazioni sulle caratteristiche, sulle qualità e sulla veridicità del titolo riportate all’interno del sistema gestionale “Fixing”; nel caso in cui nel corso di tali verifiche il Responsabile di Zona riscontrasse delle anomalie, le stesse devono essere immediatamente comunicate dal Direttore Commerciale, che riceve il report dei controlli del Responsabile di Zona, all’Amministratore Delegato in tutti i casi in cui le discrepanze destino anche solo il sospetto che presso un punto vendita sia custodito un oggetto prezioso di valore storico, artistico, archeologico o, più in generale, culturale;

- X.B.2 nel caso in cui si abbia notizia od emergano elementi che inducono anche solo a sospettare che un oggetto prezioso precedentemente acquistato sia dotato di valore storico, artistico, archeologico o culturale, il Direttore Commerciale, di concerto con l’Amministratore Delegato, assicura che l’oggetto in questione venga custodito separatamente dagli altri presso il punto vendita in cui si trova e ne siano temporaneamente impediti la vendita, il trasferimento ed ogni forma di manipolazione. Il Direttore Commerciale, di concerto con l’Amministratore Delegato, ha la responsabilità di far esaminare quanto prima l’oggetto così segregato da un perito terzo in possesso di adeguata professionalità e competenza. Gli esiti di tale valutazione sono comunicati per iscritto dal perito al Direttore Commerciale ed all’Amministratore Delegato i quali, nel caso in cui sia confermata la rilevanza culturale del bene, si coordinano per assicurare che venga tempestivamente dato corso ai necessari adempimenti di legge.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell’efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l’indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gens-aurea.it:

- X.C.1 il Direttore Commerciale informa immediatamente l’Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata dai Responsabili di Zona dalla quale possa derivare anche solo il rischio che presso un punto vendita sia custodito un oggetto prezioso dotato di valore storico, artistico, archeologico o, più in generale, culturale;
- X.C.2 il Direttore Commerciale inoltra immediatamente all’Organismo di Vigilanza ogni comunicazione con la quale il perito abbia segnalato la

rilevanza storica, artistica, archeologica o comunque culturale di beni custoditi presso i punti vendita;

X.C.3 il Direttore Commerciale fornisce all’Organismo di Vigilanza, su base annuale, tutte le comunicazioni con le quali il perito abbia escluso la rilevanza storica, artistica, archeologica o comunque culturale di beni custoditi presso i punti vendita.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati presupposto richiamati dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/01 allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell’ente.

Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.

La fattispecie in esame è strutturalmente identica a quella di ricettazione già descritta nel paragrafo 6 della Parte Speciale “N” (alla quale si rimanda).

L’unica differenza è che, in questo caso, l’oggetto materiale del reato può essere solo un “bene culturale” che sia provento di un delitto (non anche, quindi, di una contravvenzione).

Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/04 “sono beni culturali le cose ... mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei ... dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; ... Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose ... mobili che presentano interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (i.e. a chiunque, n.d.r.); ... d) le cose mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; ...".

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché presso un punto vendita della Società venga acquistato un gioiello in oro di interesse storico, artistico od archeologico nella consapevolezza che si tratta di parte di un furto commesso in un museo.

Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Anche in questo caso si tratta di fattispecie strutturalmente identica a quella di riciclaggio già descritta nel paragrafo 6 della Parte Speciale "N" (alla quale si rimanda).

A differenza del delitto di cui all'art. 648-bis c.p., l'oggetto materiale del reato deve essere necessariamente un "bene culturale" che provenga da un delitto doloso (quindi non da un delitto colposo o da una contravvenzione).

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché, dopo aver consapevolmente acquistato un gioiello in oro di interesse storico, artistico od archeologico provento di furto, lo stesso venga rivenduto a terzi.

Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

La norma è volta a sanzionare penalmente la violazione della disciplina stabilita dal Capo IV del Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la circolazione dei beni culturali in ambito nazionale.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché la Società acquisti consapevolmente un gioiello di interesse storico, artistico od archeologico, lo venda o lo trasferisca senza farne denuncia entro trenta giorni al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al

competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

La norma è volta a sanzionare penalmente la violazione della disciplina stabilita dal Capo V del Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.

A titolo esemplificativo, sussiste il reato *de quo* allorché la Società, consapevole del valore storico, artistico od archeologico di un gioiello, lo trasferisca al Cessionario svizzero senza le prescritte licenze od autorizzazioni.

Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La fattispecie sanziona penalmente qualunque intervento fisico su beni culturali che ne pregiudichi, anche solo in parte, l'integrità nonché qualunque utilizzo degli stessi che possa comprometterne lo stato di conservazione.

A titolo esemplificativo, il reato in questione è integrato nel caso in cui un gioiello di interesse storico, artistico o archeologico venga destinato dalla Società alla fusione.

PROGETTO	MODELLO 231 DI GENS AUREA S.P.A.
STATO	APPROVATO
DATA	2 APRILE 2024
COPIA	ELETTRONICA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – Z –

REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/06)

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	5
3.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4.	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	6
5.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
6.	APPENDICE NORMATIVA	6

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di tale legge ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Definizione di reato transnazionale”, così recita:

1. *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
 - a) *sia commesso in più di uno Stato;*
 - b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
 - c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
 - d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Responsabilità amministrativa degli enti”, così recita:

1. *In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *[Abrogato]¹*
6. *[Abrogato]²*

¹ Il comma è stato abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

² Il comma è stato abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/01) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I c.d. reati-presupposto richiamati dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sono, nell'ordine, i seguenti:

- **art. 416 c.p. Associazione per delinquere;**
- **art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;**
- **art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**
- **art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- **art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;**
- **art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;**
- **art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.**

Nell'Appendice Normativa della presente sezione (*infra*, 6) verrà fornita, a titolo esemplificativo, una breve descrizione dei singoli reati poc'anzi elencati.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “S” del Modello, le seguenti:

Descrizione Processo	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato
Rapporti con Parti Correlate	Attività infragruppo con società aventi sedi in stati diversi	Art. 416 c.p.	Associazione a delinquere
Commerciale	Contratti di acquisto e/o di vendita di beni e/o servizi con controparti estere	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p.	Associazione a delinquere Associazione di tipo mafioso
Contenzioso	Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali	Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Contenzioso	Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali	Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- Z.A.1 operare nel rispetto della normativa vigente;
- Z.A.2 assicurare una cooperazione attiva nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, utilizzando la necessaria diligenza nell'identificazione di situazioni di potenziale anomalia;
- Z.A.3 ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economico o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione dei reati associativi di natura transnazionale (tale circostanza deve essere riferita al proprio responsabile);
- Z.A.4 evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- Z.A.5 in generale mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Z.A.6 promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti ovvero ad associazioni mafiose;
- Z.A.7 effettuare prestazioni in favore di dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti e partner o in favore di soggetti terzi o che appartengono al gruppo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Z.A.8 riconoscere compensi in favore dei dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti e partner o in favore di soggetti terzi o che appartengono al gruppo, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (purché – beninteso – tali prassi siano conformi alla legge);
- Z.A.9 realizzare condotte, attive od omissive, atte a deviare o anche solo a vanificare le indagini o le ricerche degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria svolte nei confronti di qualunque soggetto a carico del quale vi sia anche solo il semplice sospetto della commissione di un reato;
- Z.A.10 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischioità inerente, non sono previsti specifici protocolli di controllo finalizzati all'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo.

5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischioità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

6. APPENDICE NORMATIVA

Come già anticipato, nella presente sezione si passeranno in rassegna i reati-presupposto richiamati dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, limitatamente alle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società, allo scopo di fornire ai destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo delle coordinate esemplificative che consentano loro di meglio inquadrare il perimetro applicativo di ciascuna ipotesi delittuosa rilevante ai sensi della responsabilità dell'ente.

I reati transnazionali sono raggruppabili, per comodità espositiva, in due categorie:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma 3.

Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni.

La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale.

I partecipanti al sodalizio devono essere mossi dalla volontà di entrare a far parte di un'associazione allo scopo precipuo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso.

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).

Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei c.d. "reati-fine" del programma illecito.

Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p.

Un'associazione può definirsi "mafiosa" ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli

associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi).

Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal “riciclaggio”.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di un reato che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni).

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto.

Non precludono la configurabilità del favoreggiamento, né le cause soggettive di non punibilità dell'autore del reato presupposto, né la mancanza di condizioni di

procedibilità dello stesso né l'estinzione del reato presupposto intervenuta dopo la condotta favoreggiatrice.

A seconda della pena prevista per il reato presupposto – ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro – sono previsti due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita di tipo omissivo nell'aiutare qualcuno ad eludere le indagini, omettendo di riferire di aver visto l'indagato allontanarsi in fretta e furia dal luogo del reato; vi è condotta illecita di tipo commissivo nell'aiutare qualcuno, già condannato in via definitiva, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, fornendo a questi alloggio in un locale di propria disponibilità.